

# Dipartimento di Giurisprudenza Cattedra di DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

# GLI ECOREATI: TRA DISCIPLINA ITALIANA E PROFILI COMPARATISTICI

RELATORE Chiar.mo Prof. Maurizio Bellacosa

> CANDIDATO Niccolò Capacchietti Matr. 152543

CORRELATORE Chiar.mo Prof. Mitja Gialuz

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

# **INDICE**

troduzione	7
CAPITOLO PRIMO	
LA NATURA GIURIDICA DEL DELITTO AMBIENTALE	
1. La nozione di ambiente	12
1.1. Concezione antropocentrica ed ecocentrica dell'ambiente	15
1.2. L'ordinamento italiano e norme costituzionali	19
1.2.1Le norme di diritto internazionale e ordinamento UE	22
1.3. Principio dello sviluppo sostenibile	27
1.3.1. Il principio di precauzione	28
1.3.2. Il principio di prevenzione.	31
1.3.3. Il principio della correzione alla fonte dei danni ca	ausati
all'ambiente	34
1.3.4. Il principio del "chi inquina paga"	35
1.4. Le tecniche di tutela e struttura dei reati ambientali	36
1.5. Il campo di applicazione del "diritto penale comunitario" nell'ordinar	nento
interno: la sentenza della C. Giust. CE del 13-9-2005 sulla prote	zione
dell'ambiente con il diritto penale	38
1.5.1. La sentenza della Corte di Giustizia del 23-10-2007: verso un c	liritto
nenale minimo	13

1.5.2 Lo "sdoppiamento" della competenza penale europea e la direttiva
2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente
1.5.3. Il dialogo tra Corti nella tutela penale "multilivello" dell'ambiente: i
limiti all'applicazione diretta del diritto comunitario49
CAPITOLO SECONDO
GLI ECOREATI
2.1.Introduzione: 1. 68/201556
2.2. L'inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)62
2.2.1. Requisito di abusività66
2.2.2.Compromissione e deterioramento misurabili69
2.3.Il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di
inquinamento ambientale (art. 452 ter c.p.)73
2.3.1. Tra circostanza aggravante e delitto aggravato dall'evento77
2.4. Il disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)79
2.4.1. Da disastro "innominato" (art. 434 c.p.) a disastro ambientale (art
452 quater c.p.)81
2.4.2. Gli eventi del disastro ambientale e l'elemento soggettivo della
fattispecie87
2.4.3. La previsione della circostanza aggravante93
2.5. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)94

2.6. Il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452
sexies c.p.)97
2.6.1. Quando un materiale è ad alta radioattività?101
2.7. L'impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)
2.8 Le circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.) e la cosiddetta aggravante
ambientale (art. 452 novies c.p.)107
2.9. Le misure premiali: il cosiddetto "ravvedimento operoso" (art. 452 decies
c.p.)111
2.10. Le disposizioni sulla confisca (art. 452 undecies c.p.)
2.11. Il ripristino dello stato dei luoghi ed il reato di omessa bonifica (art. 452
duodecies c.p. e 452 terdecies c.p )
2.12. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
CAPITOLO TERZO
PROFILI COMPARATISTICI: TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE
NELL'ORDINAMENTO SPAGNOLO
3.1. Tutela dell'ambiente nella Costituzione spagnola
3.2. Il primo reato a tutela dell'ambiente : articolo 347 bis del <i>Codigo Penal</i> e
successivi interventi di riforma

3.3. Articolo 325 del <i>Codigo Penal</i> : il c.d. "delito ecològico"	139
3.4. Delitti in materia di rifiuti : articolo 326 del <i>Codigo Penal</i>	150
3.5. Delitto di attività industriale pericolosa : articolo 326 bis del Consensione Penal	
3.6. Articolo 327 del <i>Codigo Penal</i> : le circostanze aggravanti	
3.7. Responsabilità penale delle persone giuridiche in ambito ambient articolo 328 del <i>Codigo Penal</i>	
3.8. La riparazione volontaria del danno : circostanza attenuante pre dall'articolo 340 del <i>Codigo Penal</i>	
3.9. Responsabilità penale del pubblico funzionario in materia ambien articolo 329 del <i>Codigo Penal</i>	
3.10. Il delitto di danno ad elementi di uno spazio protetto : articolo 33  Codigo Penal	
3.11. Alcuni aspetti processuali e giurisprudenza	174
Conclusioni	177
Bibliografia	182

#### **INTRODUZIONE**

L'ambiente ad oggi viene considerato un bene di primaria importanza e, come tale, è soggetto ad una piena e autonoma tutela giuridica.

La disciplina che tende a proteggere e conservare tale bene giuridico, infatti, è garantita su un duplice piano, sia a livello sovranazionale che nazionale.

A livello sovranazionale, è utile considerare che è proprio a partire dal Consiglio europeo tenutosi a Parigi nel 1972 che si consolida la necessità di una politica comunitaria in tale materia.

Questo cambiamento di rotta si è concretizzato nel 1987 con l'introduzione nel Trattato Comunitario di un vero e proprio Titolo dedicato all'ambiente, che ha rappresentato la prima base giuridica volta ad una politica comune dei vari Stati Membri con il fine di salvaguardare l'ambiente, la salute umana e limitare l'uso irrazionale delle risorse ambientali.

Successivamente a tale intervento, un secondo punto di svolta - specie per il diritto penale dell'ambiente - si è realizzato con la Direttiva 2008/99/CE, volta a definire una serie di reati gravi contro l'ambiente e avente la funzione di imporre agli Stati Membri di introdurre sanzioni penali effettive e proporzionate, in modo da fungere da deterrente al compimento di condotte lesive del bene in sé e delle sue componenti.

A livello interno, invece, il bene ambiente assume un ruolo fondamentale in tempi abbastanza recenti, iniziando ad avere un riferimento costituzionale solo a partire dal 2001.

Un primo riordino organico della materia, infatti, si è avuto proprio ad opera del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «*Norme in materia ambientale*», meglio conosciuto come Testo Unico Ambientale.

Ma, il vero cambiamento normativo si riconduce alle novità legislative intervenute nel 2015, con l'introduzione nel codice penale di una disciplina *ad hoc* volta a tutelare l'ambiente in ogni sua forma.

Il presente elaborato, infatti, si occupa proprio di tale ultima modifica e dei c.d. "Ecoreati". Nello specifico, il lavoro intende analizzare gli articoli del Libro II, Titolo VI *bis*, del codice penale, introdotto dalla legge n. 68 del 2015 e rubricato "*Dei delitti contro l'ambiente*".

Tale riforma deriva dal divulgarsi di una crescente consapevolezza del fatto che le risorse naturali siano corruttibili e limitate, con conseguente presa di coscienza della necessità di una maggiore e più incisiva tutela delle stesse e, in generale, del bene ambiente.

La legge n. 68/2015, infatti, ha così rappresentato un vero e proprio punto di svolta tra la tendenza "antropocentrica e contravvenzionale" - che aveva caratterizzato la tutela ambientale negli anni passati - e la nuova concezione "ecocentrica", coadiuvata dalla previsione di specifiche fattispecie delittuose.

Le motivazioni sottese alla scelta di analizzare e trattare la disciplina penalistica in materia ambientale sono legate all'attualità dell'argomento – sempre in continua evoluzione e soggetta a diversa interpretazione ad opera della stessa giurisprudenza – sia all'importanza del bene ambiente e alla sua tutela, che negli anni passati non era stata sufficientemente valorizzata e, sotto alcuni aspetti, non lo è adeguatamente neanche adesso.

Il presente elaborato si compone di tre capitoli, ciascuno con una specifica finalità.

Il primo capitolo assolve una funzione di carattere introduttivo, cioè quella di fornire elementi utili ad inquadrare in generale la disciplina penale ambientale, le fonti e i principi ispiratori.

Quest'ultimo si apre con una disamina sul concetto di "ambiente" e sul significato da attribuirgli ai fini della tutela penale.

Successivamente, l'analisi si concentra sul valore costituzionale che il bene giuridico in questione ha "conquistato" con il tempo fino all'introduzione di un riferimento normativo espresso nella Costituzione.

Parte fondamentale del capitolo attiene al valore che tale argomento riveste nel diritto comunitario. Infatti, oltre all'esame delle direttive e dei principi posti a fondamento della tutela ambientale, il capitolo si conclude con alcuni cenni alla giurisprudenza comunitaria e - in particolare - con il c.d. "dialogo tra corti", sottolineando come la materia in questione sia considerata di primaria importanza non solo a livello nazionale, ma anche livello europeo.

Il secondo capitolo, invece, è incentrato sull'analisi dettagliata delle singole fattispecie delittuose introdotte nel codice penale dalla legge di riforma n. 68/2015, proponendo una disamina nel dettaglio degli elementi normativi di ciascuna di esse.

Questa parte del lavoro è dunque incentrata sulle novità normative introdotte nel 2015: si apre con un breve esame di carattere introduttivo circa la portata della riforma per poi esaminare ogni fattispecie del nuovo Titolo VI *bis*.

Particolare attenzione inoltre è dedicata soprattutto a due fattispecie criminose: i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Entrambe le norme, infatti, sebbene non scevre da critiche, hanno rappresentato una svolta da potersi definire "epocale". Una consistente parte del capitolo tratterà degli elementi controversi, sia a livello strutturale che a livello applicativo di tali norme.

Si segnala e si analizza anche un recente cambio di rotta nella predisposizione di "misure premiali", constatando e argomentando per diversi aspetti come queste, ad oggi, tendano più a ripristinare quanto più possibile la condizione dell'ambiente al momento anteriore alla commissione di reati che lo hanno alterato più che a disincentivare la commissione di reati.

Da ultimo, si farà un cenno al fenomeno delle c.d. "ecomafie" e all'articolo 452 quaterdecies rubricato «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti».

Infine, nell'ultimo capitolo si propone un'analisi comparatistica con la tutela penale ambientale nell'ordinamento spagnolo, cercando di fornire - seppur in modo sintetico - un quadro d'insieme, specificando analogie e differenze dei due sistemi normativi.

L'aspetto più interessante dell'elaborato è costituito proprio dalla presentazione del sistema penale ambientale vigente nell'ordinamento spagnolo.

Come evidenziato nell'ultima parte dell'elaborato, gli elementi comuni sono molteplici – anche e soprattutto per l'appartenenza all'Unione Europea sia dell'Italia che della Spagna – ma, tuttavia, emerge anche come su alcuni punti gli ordinamenti abbiano intrapreso scelte diverse nella trasposizione di quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia ambientale.

Lo scopo ultimo del presente lavoro di tesi è quello di fornire un quadro d'insieme su quelli che sono i reati più gravi previsti a tutela dell'ambiente e di come la disciplina si sia evoluta nel corso del tempo, dando anche atto delle varie problematiche emerse sia in dottrina che in giurisprudenza.

Si propone dunque un'analisi delle singole novità legislative, vagliando la compatibilità di esse con i principi generali di diritto penale, evidenziando diverse criticità e profili legati alla prassi applicativa.

L'obiettivo primario è quello di fornire una specifica comparazione sull'argomento trattato tra il diritto italiano e il diritto spagnolo, analizzando analogie e differenze e considerando eventuali spunti normativi che possono essere utili al legislatore italiano.

#### CAPITOLO PRIMO

#### LA NATURA GIURIDICA DEL DELITTO AMBIENTALE

Sommario: 1. La nozione di ambiente. — 1.1. Concezione antropocentrica ed ecocentrica dell'ambiente. — 1.2. L'ordinamento italiano e norme costituzionali. — 1.2.1 Le norme di diritto internazionale e ordinamento UE. — 1.3. Principio dello sviluppo sostenibile. — 1.3.1. Il principio di precauzione. — 1.3.2. Il principio di prevenzione. — 1.3.3. Il principio della correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente. — 1.3.4. Il principio del "chi inquina paga". — 1.4. Le tecniche di tutela e struttura dei reati ambientali. — 1.5. Il campo di applicazione del "diritto penale comunitario" nell'ordinamento interno: la sentenza della C. Giust. CE del 13-9-2005 sulla protezione dell'ambiente con il diritto penale. — 1.5.1.. La sentenza della Corte di Giustizia del 23-10-2007: verso un diritto penale minimo. — 1.5.2.. Lo "sdoppiamento" della competenza penale europea e la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente. — 1.5.3. Il dialogo tra Corti nella tutela penale "multilivello" dell'ambiente: i limiti all'applicazione diretta del diritto comunitario.

#### 1. La nozione di ambiente

Una delle questioni principali in materia di diritto penale dell'ambiente riguarda l'ampiezza e il contenuto del concetto "ambiente", e, di conseguenza, dottrina e giurisprudenza si sono spesso interrogate su quali possano essere i confini della tutela penale di tale bene giuridico.

Caratteristica fondamentale che emerge maggiormente tra gli studiosi del diritto è la frammentarietà della nozione, che comporta più definizioni a seconda dell'argomento di riferimento.

L'analisi che segue verte sul concetto di ambiente, inteso in senso penalistico, quale bene giuridico tutelato. Esigenza primaria del diritto penale è infatti quella di ricavare una nozione quanto più unitaria, in virtù del principio di tassatività.

Trattandosi di nozione relativamente "giovane", sempre considerandola nell'ambito del diritto penale, ad oggi appare ancora non esattamente definita<sup>1</sup>.

Solitamente si contrappongono due definizioni di ambiente: una più ristretta e una più ampia. La prima comprende la biosfera, formata da acqua, aria e suolo oltre alla flora e la fauna che la compongono; la seconda, in aggiunta a ciò che è compreso nell'accezione più ristretta, prende in considerazione il territorio inteso come assetto urbanistico, il paesaggio e i beni culturali.

È possibile ricavare, inoltre, due approcci diversi al concetto di "ambiente", uno di carattere "pluralista" e l'altro "monista". Il primo sofferma la propria analisi sui singoli elementi che lo compongono, mentre il secondo tende a ricondurre il bene ambiente ad un bene unico. Quest'ultimo approccio risulta ingannevole poiché, proprio alla luce del principio di tassatività vigente nel diritto penale, porterebbe ad una nozione eccessivamente lata e fuorviante.

Pertanto, si è preferito seguire il primo orientamento, che individua come punto centrale le singole componenti, permettendo una visione in linea con i principi vigenti nel diritto penale.

Negli anni '70 Massimo Severo Giannini ha elaborato la teoria tripartita, in base alla quale si considera l'ambiente nelle sue tre dimensioni : naturalistica, spaziale, urbanistica<sup>2</sup>.

Quest'ultimo ha sostenuto che il termine ambiente non è un concetto giuridico, ma semplicemente la somma di una pluralità di profili giuridicamente rilevanti. Giannini, infatti, analizzando la normativa vigente e gli strumenti (come la disciplina sulla bonifica) – prevalentemente di natura amministrativa – individua tre nozioni giuridicamente rilevanti di ambiente<sup>3</sup>. Nella prima, l'ambiente cui si riferiscono la normativa

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> FIMIANI P., La tutela penale dell'ambiente, Milano, 2015, pag. 84 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Patrono P., "La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale", in Riv. trim. dir. pen. econ., 3-4, 2017, pag. 602.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> SIRACUSA L., La Legge 22 maggio 2015 n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., 2, 2015.

paesaggistica e la circolazione delle idee; nella seconda, l'ambiente a cui la normativa e la circolazione di idee relative alla protezione del suolo, dell'aria, dell'acqua si riferisce; infine, l'ambiente di cui alla normativa e negli studi di pianificazione urbanistica.

L'autore non considera tali diversi aspetti riconducibili all'unità, dando così un' implicita risposta negativa alla domanda se sia possibile identificare una nozione giuridica unitaria del concetto di ambiente.

Il primo dei tre approcci proposti si basa sull'ambiente come bene pubblico, il cui regime giuridico ne prevede la conservazione. In questo caso l'autorità amministrativa ha il diritto di vigilanza, con diritto di accesso e di ispezione, comportando per il proprietario del bene l'obbligo di non utilizzarlo in modo da alterarne l'aspetto fisico. L'ambito più rilevante è quello dei beni ambientali culturali, comunemente noti come "bellezze naturali", la cui legge di riferimento è la n. 1497 del 29 giugno 1939. In questo contesto, un elemento problematico è il profilo relativo alla proprietà dei beni stessi e, conseguentemente, la disciplina del relativo regime proprietario, soprattutto in relazione alle eventuali indennità connesse alla limitazione dei diritti su tali beni<sup>4</sup>.

Il secondo aspetto in cui emerge una nozione di ambiente si basa sulla dinamica di reciproca aggressione tra l'uomo e la natura, con la conseguente necessità di adottare strumenti per regolamentare l'utilizzo di risorse, che sono per definizione limitate, e che non possono sopportare uno sfruttamento sempre più intenso. A riguardo, si nota come la disciplina sia volta a limitare le aggressioni dell'uomo. Si tratta in particolare dei divieti e comandi previsti dall'atto legislativo primario o derivato, delle procedure

14

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso. A proposito di Carlo Ruga Riva, I nuovi ecoreati*, Commento alla legge 22-5-2015, n. 68, Torino, 2015, *DPC*, 30-7-2015.

autorizzative, delle procedure revocatorie, del conferimento di poteri pubblici con attribuzioni relative alla gestione dei servizi pubblici.

Un terzo concetto di ambiente, autonomo e distinto dai primi due, è infine l'ambiente urbano, «oggetto della potestà di pianificazione territoriale dei pubblici poteri in quanto volta ad assetti materiali del mondo fisico»<sup>5</sup>.

In questo contesto, le autorità pubbliche entrano in contatto con tutti gli interessi vicini, attraverso moduli volti ad eliminare le carenze che inevitabilmente derivano dall'applicazione di strumenti particolari e di settore. Giannini, al riguardo, coglie giustamente il profilo problematico che consiste nella pluralità e nella possibile mancanza di coordinamento tra piani generali e piani territoriali settoriali.

Ciò posto la funzione di pianificazione e controllo delle Pubbliche Amministrazioni può essere considerata una finalità secondaria del diritto penale ambientale. Dati i vari contrasti sulla nozione di ambiente sopra esposti, è importante considerare una particolare ipotesi in cui il diritto penale dell'ambiente non si concentrerebbe tanto sulla tutela di beni giuridici ambientali, quanto sulle funzioni amministrative. Ciò che queste norme incriminerebbero è l'esercizio di attività determinate (come lo scarico di acque o di rifiuti) senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni. Data la frequenza di tali norme nel diritto penale ambientale, è bene, quindi, specificare che la tesi secondo cui la funzione finale da tutelare sia la funzione amministrativa è da criticare. Si tratterebbe chiaramente di un utilizzo improprio del diritto penale che «anziché tutelare beni preesistenti all'intervento del legislatore proteggerebbe funzioni amministrative, dunque un quid artificiale, di creazione normativa»<sup>6</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VERGINE, «Ambiente nel diritto penale (tutela dell')», in Digesto/pen., App., IX, Torino, 1995, 757.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> BAJNO, «Ambiente (tutela dell') nel diritto penale», in Digesto/pen., Torino, 1987, 115.

La c.d. "tutela di funzioni" potrà sicuramente assumere rilievo, ma in via indiretta, senza comportare un'eccessiva anticipazione della tutela penale rispetto a condotte intrinsecamente inidonee a danneggiare o mettere in pericolo il bene ambiente.

Una svolta in questo senso è indubbiamente stata fatta con la legge n. 68 del 2015, che ha comportato l'introduzione di reati di evento che – appunto - rispetto a quelli di pericolo posticipano la tutela penale.

## 1.1. Concezione antropocentrica ed ecocentrica dell'ambiente

La disputa tra la concezione dell'ambiente in chiave antropocentrica o ecocentrica è una questione morale che attiene al rapporto tra gli esseri umani e l'ambiente, e non una questione di diritto.

L'etica ambientale è una disciplina nata negli anni '70 per sfidare la tradizionale visione antropocentrica dell'ambiente, cercando di assegnare allo stesso un proprio valore intrinseco autonomo rispetto alla sua utilità per gli esseri umani. In ciò si sostanzia, appunto, la concezione ecocentrica, secondo la quale l'ambiente merita una tutela *ex se*. L'intento primario deve essere quello di preservare l'equilibrio ecologico della biosfera e degli ecosistemi considerati di aria, acqua e suolo. Il principio cardine è quello della responsabilità giuridica dell'uomo nei confronti dell'ambiente, quest'ultimo da considerarsi come bene giuridico meta-individuale. L'accoglimento di tale tesi presuppone punire qualsiasi comportamento umano che determina violazione dell'ambiente, anche se minima. Sull'opposto versante si colloca la concezione antropocentrica, che considera l'ambiente come luogo in cui l'uomo vive<sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> AMENDOLA, Ambiente in genere. Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE ma per introdurre nella nostra legislazione ambientale una restrizione della normale responsabilità penale delle industrie, in www.lexambiente.it.

Pertanto, l'uomo è posto al centro, l'uomo inteso come fulcro della vita. Ciò comporta una più limitata tutela dell'ambiente, sacrificata dai bisogni dell'uomo, portando a considerare l'ambiente come strumento di promozione e sviluppo umano. In quest'ottica potrebbe giustificarsi qualsiasi condotta umana, seppur inquinante.

Due concezioni agli antipodi, che hanno subito entrambe una mitigazione con il passare del tempo.

È alla Professoressa Bernasconi<sup>8</sup> che si deve la c.d. "concezione antropocentrica moderna", appunto attenuata. Lo sviluppo industriale ed in generale tutte le attività utili per l'uomo, come la circolazione dei veicoli, che seppur ammesse, non possono spingersi fino ad un sacrificio eccessivo per l'ambiente e la sua tutela.

Alla Professoressa Siracusa<sup>9</sup>, invece, si deve la c.d. "concezione ecocentrica moderata", secondo la quale al centro vi è sempre l'ambiente, ma l'attività umana non è eccessivamente sacrificata. Ciò impone che ogni intervento umano deve essere ecologicamente compatibile e viene sottolineato il valore della sostenibilità ambientale: gli interventi sull'ambiente devono salvaguardare le generazioni future da eventuali danni su di esso.

A seguito della riforma costituzionale del 2001 la concezione ecocentrica troverebbe sostegno nell'art. 117 Cost., che attribuisce potestà legislativa esclusiva allo Stato "la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi" (comma 2, lett. s), includendo invece alla competenza concorrente Stato-regioni, materie

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>, Professoressa associata di Diritto penale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, dove insegna Diritto penale e Diritto penale dell'ambiente.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Professoressa associata di diritto penale presso l'Università di Palermo ove insegna Diritto Penale delle Migrazioni e Diritto penale presso la sede di Trapani. Autrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto penale dell'ambiente.

connesse alla difesa dell'ambiente la "valorizzazione dei beni culturali ed ambientali" e il "governo del territorio" 10.

Ciò evidenzierebbe come «l'intento del legislatore sia stato quello di separare la nozione di ambiente, inteso in "senso ecologico", come insieme degli ecosistemi, da altri settori del diritto, quali l'urbanistica, la tutela del paesaggio, la conservazione dei beni culturali. In altre parole, sembra profilarsi una concezione più marcatamente "ecocentrica", nella misura in cui si traccia una demarcazione tra la protezione dell'ambiente in sé e per sé considerata, come insieme delle condizioni fisico-chimiche esistenti in natura ed idonee ad assicurare la sopravvivenza degli organismi viventi, e per questo riservata alla competenza esclusiva dello Stato e la tutela del territorio o dei beni culturali e paesaggistici, come insieme dei "luoghi" modificati o creati direttamente dall'uomo e non generati da interrelazioni fisiche tra elementi organici ed elementi inorganici esistenti in natura»<sup>11</sup>.

È stato obiettato<sup>12</sup> che, oltre alle difficoltà di conciliare l'approccio ecocentrico con la tradizione occidentale prevalentemente antropocentrica, una tale concezione porterebbe alla lesione del principio di offensività tramite un eccesivo utilizzo di presunzione di pericolosità, portando ad un'inversione dell'onere probatorio, non possibile in ambito penale in virtù del principio di non colpevolezza costituzionalizzato all'art. 27.

Un ultimo elemento da considerare, inoltre, è sicuramente che l'art. 117 della Costituzione non è collocato nella prima parte di questa, relativa ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, bensì nella parte circa l'ordinamento della Repubblica, con la principale funzione di disciplinare le competenze legislative.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> ASCIONE, La tutela penale rispetto al rischio amianto, GM, 2010, 900 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> BELL-VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio, DPC*, n. 2/2015, 71-82.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> W. GIULIETTI, Danno ambientale e azione amministrativa, Napoli 2012, p. 21 ss.

Da qui la preferenza di una visone più vicina alla concezione antropocentrica, e ciò emerge anche da diverse scelte compiute dal legislatore.

In particolare, l'art. 2 del T.U.A. nel primo comma specifica«[...] obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana» e l'art. 5 lett. i-ter del medesimo testo unico« potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente...».

In quest'ultimo caso emerge come la qualità dell'ambiente sia in subordine rispetto alle esigenze dell'uomo, e si parla anche di valore ricreativo dell'ambiente per l'uomo. Ne consegue una liceità dell'uso legittimo dell'ambiente che lascia intendere la propensione per la concezione antropocentrica.

Un ulteriore esempio a sostegno di tale concezione è indubbiamente ricavabile dall'art. 268 del T.U.A. sull'inquinamento atmosferico, che ricalca l'impostazione dell'art. 5 ponendo l'attenzione sulla salute umana, fondamentale diritto sancito dall'art. 32 della Costituzione.

In ogni caso emerge come i tre principali interessi coinvolti siano, in ordine d'importanza la salute umana, gli usi legittimi dell'ambiente e la qualità dell'ambiente stesso. Tutto ciò in ogni caso non esclude che l'ambiente non possa essere bene giuridico di riferimento per il penalista, dato anche l'indubbio rango costituzionale di esso, ma ne è chiara l'impostazione in chiave antropocentrica<sup>13</sup>.

#### 1.2. L'ordinamento italiano e norme costituzionali

In Costituzione compare il termine ambiente per la prima volta solo a seguito della riforma del 2001 incentratasi sulla riforma del titolo V.

19

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> FLICK, Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art. 434 c.p., CP, 2015, 12 ss.

Volgendo un breve sguardo al periodo storico di riferimento è lecito pensare che al tempo non fosse avvertita la necessità di attribuire diretta rilevanza costituzionale all'ambiente. In tale contesto vi erano due leggi che disciplinavano settori della materia ambientale: la legge n. 1089 del 1939, circa i beni culturali, e la legge n. 1497, del medesimo anno, in materia di bellezze naturali.

La trasposizione costituzionale di tali leggi la si trova nel secondo comma dell'art. 9 Cost. che appunto prevede che «la Repubblica tuteli il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della nazione».

Negli anni, sia il susseguirsi di numerose pronunce della Consulta sull'art. 9 comma 2 sia l'opera di ricerca di studiosi in materia ambientale, hanno avuto come interesse primario trovare coperture costituzionali di rango superiore per la tutela della materia ambientale.

Chiaramente, il citato articolo, accordando protezione al paesaggio e al patrimonio storico e artistico, può considerarsi fondamentale apripista per il futuro riconoscimento costituzionale della tutela ambientale. Tra questi e il concetto di ambiente, come precedentemente esposto, vi sono, infatti, indissolubili elementi comuni.

Ulteriore passaggio è stato compiuto partendo dell'art. 32 della Costituzione a tutela della salute, e ricavandone, appunto, il diritto ad un ambiente salubre. Ciò ha comportato limiti all'inquinamento su aria, suolo e acqua a tutela della salute oltre che del singolo della collettività.

Sulla base di tali norme, adattando la concezione di bene giuridico in modo da includere anche i beni riconosciuti in via indiretta dalla Costituzione, si è iniziato a interpretare in chiave c.d. "ambientalista" alcune fattispecie di reato come l'incendio (art. 423 c.p.), oppure il disastro (art. 434 c.p.)<sup>14</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> FORZATI, Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto, DPCont, 11-3-2015.

Soffermandosi, però, sull'originaria c.d. "teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico", è stato obiettato che non avendo l'ambiente riconoscimento diretto non si potesse attribuirgli la qualifica di bene giuridico da tutelare penalmente.

Un'importante sentenza della Corte Costituzionale sul punto – la n. 210 del 1987 - ha finalmente inteso l'ambiente come valore fondamentale che emerge dal combinato disposto degli articoli 9 e 32 della Costituzione. L'epilogo, con la definitiva affermazione dell'ambiente quale bene costituzionalmente rilevante, si è avuto però solo anni dopo, nel 2001 con la riforma costituzionale precedentemente nominata.

Il termine "ambiente" entra a far parte della Costituzione, nello specifico l'art. 117 che delinea il riparto di competenze tra Stato e Regioni, al comma 2, lettera s), riserva allo Stato la legislazione in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" ed attribuisce la valorizzazione dei beni ambientali sancita nel medesimo articolo al comma 3, alla competenza concorrente tra Stato e Regioni.

«La giurisprudenza costituzionale è ormai consolidata nel ritenere l'ambiente non tanto una materia, quanto un valore costituzionale primario e trasversale, che abbraccia beni materiali e concreti utilizzi delle risorse naturali.

L'ambiente esprime un'esigenza unitaria, ponendo limiti agli interventi delle Regioni nelle materie di loro competenza che possano pregiudicarlo.

Di conseguenza lo Stato può legiferare fissando standard uniformi a tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.

Le Regioni possono, legiferando in materia di loro competenza esclusiva o concorrente (governo del territorio, energia, grandi reti di trasporto, ecc.) adottare standard ambientali più rigorosi per l'ambiente».

A fronte di quanto esposto, pur mancando definizioni stringenti, che risolverebbero definitivamente alcuni problemi interpretativi legati al concetto d'ambiente, può dirsi concluso l'iter che ha portato tale concetto da semplice interesse pubblico ad un vero e proprio valore costituzionale<sup>15</sup>.

#### 1.2.1 Le norme di diritto internazionale e ordinamento UE

L'anno 1972 è stato centrale per la nascita del diritto ambientale internazionale, anche alla luce della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano<sup>16</sup>, nota anche come Conferenza di Stoccolma.

Quest'ultima è stata prima conferenza internazionale sull'ambiente con il compito di fare il punto sul rapporto tra sviluppo economico e tutela ambientale. Sebbene questa Conferenza sia stata un punto di partenza, non è stata così importante come la successiva Conferenza di Rio de Janeiro del 1992. Quest'ultima, basata sul concetto centrale e innovativo di sviluppo sostenibile, ormai entrato sia nel diritto dell'Unione Europea che nel diritto interno, ha sviluppato una serie di 27 principi fondamentali sull'ambiente contenuti nella Dichiarazione sull'Ambiente e lo Sviluppo. Questa è ancora oggi una pietra miliare per il diritto ambientale internazionale.

Da quel momento ci sono stati altri eventi fondamentali per il diritto internazionale dell'ambiente, come il Protocollo di Kyoto<sup>17</sup>, che ha fissato in modo giuridicamente vincolante le riduzioni delle emissioni dei sei gas ad effetto serra più importanti, e la più recente Conferenza delle Parti della

<sup>16</sup> Nella sua 23ª seduta, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (NU) adottò la risoluzione 2398 (3/12/1968), che stabiliva di convocare una conferenza mondiale sull'ambiente umano da tenersi a Stoccolma nel 1972.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>SANTOLOCI-VATTANI, Il termine "abusivamente" nel nuovo delitto di disastra ambientale, Diritto e Ambiente, 1-6-2015.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Il Protocollo di Kyoto, che fa seguito alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali volti a combattere i cambiamenti climatici. É il primo accordo internazionale che contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta. É stato adottato a Kyoto, Giappone, l'11 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2005.

Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, tenutasi a Nagoya, Giappone nel 2010<sup>18</sup>.

Ulteriore fonte preminente è rappresentata dal diritto europeo, che si occupa approfonditamente dell'ambiente, sia con principi generali – che verranno esaminati nello specifico nel paragrafo successivo - sia con diritto derivato, mediante numerosa emanazione di atti incidenti e sulla produzione normativa interna e sulla sua interpretazione.

L'articolo 11 della nostra Costituzione stabilisce che le norme comunitarie hanno precedenza sulle norme nazionali, mentre l'articolo 117 afferma esplicitamente che il diritto comunitario è superiore al diritto nazionale. Sebbene nei Trattati istitutivi della Comunità Europea non vi erano attribuzioni specifiche riguardo la tutela dell'ambiente, dal preambolo del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE) emerge come gli Stati aderenti non ne fossero insensibili, poiché si aveva come obiettivo anche il "miglioramento costante delle condizioni di vita" dei popoli, requisito che implicitamente prevede l'impegno a predisporre un ambiente salubre in cui vivere.

Negli anni '70 iniziò a crescere la consapevolezza dell'importanza della protezione ambientale a livello comunitario e nel 1973 furono introdotti programmi d'azione.

Un importante contributo a rendere la tutela dell'ambiente valore UE è stato dato anche dalla giurisprudenza. Nel 1985 la Corte di Giustizia (nella causa Adbhu)<sup>19</sup> ha ritenuto che la Direttiva 75/439 CEE (sullo smaltimento degli oli usati) avesse come finalità la tutela dell'ambiente, che rappresentava un obiettivo fondamentale della CEE.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> SIRACUSA, La legge 22-5-2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente, DPCont, fasc. 2/2015, 197 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> CGUE Sentenza del 7 febbraio 1985, Adbhu, C-240/83, in eur-lez

Così andava anticipandosi il nuovo indirizzo europeo, concretizzatosi poi nell'Atto unico europeo del 1986, che è l'intervento più significativo a livello europeo, tramite il quale si è introdotta la materia ambientale nel Trattato di Roma, grazie al Titolo VII, rubricato "Ambiente" e costituito da tre articoli: 130R, 130S e 130T.

Successivamente, un'altra tappa importante è riconducibile al 1993, quando, con il Trattato di Maastricht, la Comunità ha perso la sua qualificazione "economica", diventando Comunità Europea (CE), permettendo all'ambiente di diventare valore in sè. In tal modo la CE ha acquisito la competenza per elaborare una politica ambientale, attraverso la definizione di un quadro giuridico per la politica ambientale grazie ad uno specifico riferimento normativo (art. 3, comma 1, lett. 1, Trattato CE)<sup>20</sup>.

Da quel momento il diritto ambientale comunitario ha continuato ad evolversi sia attraverso il Trattato di Amsterdam del 1999, che ha riconosciuto lo sviluppo sostenibile come principio centrale del diritto ambientale, sia attraverso la Carta di Nizza del 2000 sui diritti fondamentali, che ha sancito l'alto livello di tutela ambientale. In tale Carta è riaffermato il principio dello sviluppo sostenibile e la necessità di un equilibrio tra interessi ambientali e diritti individuali quali la libertà di impresa e il diritto di proprietà (art. 37).

Siamo così arrivati al quadro attuale, dove le regole e i principi del diritto ambientale europeo sono contenuti nei Trattati, nei Regolamenti, nelle Direttive e nella Giurisprudenza.

Per quanto riguarda specificamente i Trattati, le norme destinate alla politica ambientale sono collocate nel Tit. XX del TFUE, che si compone degli artt. 191, 192 e 193 che hanno sostituito rispettivamente gli artt. 174, 175 e 176 del TCE.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente*. *Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012, 133 ss.

In questi sono stabiliti gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di ambiente, ovvero la tutela, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la tutela della salute umana, l'utilizzo responsabile delle risorse naturali, la promozione a livello internazionale di misure per risolvere i problemi ambientali a livello regionale o mondiale e, in particolare, per combattere i cambiamenti climatici.

Nel campo del diritto derivato esistono direttive, regolamenti, decisioni quadro, pareri e raccomandazioni che incidono sulla produzione delle regole interne e sull'interpretazione delle singole disposizioni nazionali, direttamente o indirettamente rilevanti per il nostro ordinamento.

Nel formale rispetto della sovranità degli Stati membri in materia penale, le fonti europee non hanno imposto interventi penali a tutela degli interessi comunitari, limitandosi a chiedere che la tutela giurisdizionale abbia le caratteristiche di effettività, proporzionalità ed effetto deterrente.

Negli ultimi decenni, però, c'è stato un cambio di approccio attraverso l'adozione di direttive<sup>21</sup> che impongono agli Stati la sanzione penale della violazione di alcune regole<sup>22</sup>.

Progressi analoghi sono stati compiuti in campo ambientale a seguito di due importanti pronunce<sup>23</sup> della Corte di giustizia europea, secondo cui, nelle materie di sua competenza, come la tutela dell'ambiente, la Comunità europea può imporre agli Stati membri, mediante delle direttive, l'adozione di provvedimenti, anche in ambito penale, quando questo sia ritenuto mezzo

<sup>22</sup> RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22-5-2015, n. 68*, Torino, 2015, I-XII, 1-98.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Quali, ad esempio, la Direttiva 2001/55/CE e Direttiva UE 2008/99.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Corte Giustizia, Grande Sezione, 9 marzo 2010, C-378/08, Raffinerie Mediterranee ERG S.p.A. et al. c. Ministero dello Sviluppo Economico et al., in *Foro it.*, 2010, 557 e seguenti; della sentenza Corte Giustizia, Grande Sezione, 9 marzo 2010, nelle cause riunite C-379/08 e C-380/08, Raffinerie Mediterranee ERG S.p.A. et al. c. Ministero dello Sviluppo Economico et al., in *Foro it.*, 2010, 557 e seguenti.

necessario per garantire l'effettiva attuazione della disciplina complessiva in materia.

Pertanto, per la prima volta, si afferma il principio di diritto secondo il quale la riserva di giurisdizione in materia penale non può costituire un ostacolo per il legislatore europeo poiché «l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente»<sup>24</sup>.

La direttiva comunitaria 2008/99/CE riguarda l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati Membri a tutela dell'ambiente con l'intento di creare un sistema efficace e quanto più possibile uniforme: «La comunità è preoccupata per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più di frequente si estendono al di là delle frontiere degli stati in cui vengono commessi».

Nonostante il nobile intento, è bene tener presente che l'attuazione delle direttive UE deve essere comunque sorretta dal principio di sussidiarietà, che appunto prevede da parte dell'Unione l'adozione di standard minimi, portando nel concreto delle divergenze tra i vari Stati.

«L'obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela, in sé sacrosanto, affiora anche nella giurisprudenza penale, suscitando evidenti tensioni rispetto ai principi garantistici propri del diritto penale.

Non è infrequente imbattersi in pronunce che teorizzano un'interpretazione programmaticamente estensiva di taluni requisiti di fattispecie penali (es. rifiuto), ancorate alla ritenuta esigenza di non pregiudicare l'efficacia del diritto comunitario.

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22-5-2015, n. 68)*, I-XIII, 1-223, Roma, 2016.

Esigenze di effettività di tutela possono intravedersi anche dietro a orientamenti giurisprudenziali talvolta eccessivamente drastici nel negare qualsiasi rilevanza esimente, sul piano del caso fortuito o della colpa, a guasti o eventi atmosferici capaci di causare inquinamenti.

Più in generale, l'emergere nel diritto ambientale del canone probatorio del favor naturae o in dubio pro naturae rischia di tracimare anche nel suo correlato penale, data la funzione sanzionatoria di molte fattispecie penali ambientali.

In linea generale può rilevarsi che l'interpretazione comunitariamente conforme assume, nel diritto penale ambientale interno, il significato di interpretazione estensiva, ovvero meno favorevole all'imputato rispetto ad altre pure sostenibili in base alla lettera della legge o ad altri criteri ermeneutici.

Si tratta di un esito non inammissibile, nella misura in cui si ritenga che l'interpretazione estensiva in diritto penale non sia preclusa, è tuttavia problematico laddove l'interpretazione estensiva venga percepita come un obbligo anziché come una delle possibili opzioni ermeneutiche che il giudice debba vagliare nel rispetto degli usuali canoni interpretativi»<sup>25</sup>.

### 1.3. Principio dello sviluppo sostenibile

Il primo principio di riferimento nell'ambito ambientale è sancito dall'art. 11 TFUE (già art. 6 del TCE) che prevede che «Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> SIRACUSA, La legge 22-5-2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente, DPCont, fasc. 2/2015, 197 ss.

Il principio che se ne ricava può essere definito come principio dello sviluppo sostenibile. Quest'ultimo deve intendersi volto a conciliare lo sviluppo economico, interesse primario dell'UE, con la salvaguardia degli equilibri sociali ed ambientali.

Nel nostro ordinamento tale istanza è tradotta nell'art. 3 quater Testo Unico Ambientale (T.U.A.), il cui comma 2 prevede la preminenza degli interessi a tutela di ambiente e patrimonio culturale rispetto ad altri interessi pubblici o privati. Si ricava un'applicazione pratica del principio di sussidiarietà prima menzionato, poiché è ricavabile un maggiore rigore richiesto dalla disciplina interna rispetto a quella Europea. Per quest'ultima è sufficiente "l'integrazione" delle esigenze connesse con la tutela ambientale, mentre il T.U.A. delinea una supremazia più netta degli «interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale», i quali «devono essere oggetto di prioritaria considerazione» nella scelta degli interessi<sup>26</sup>.

## 1.3.1. Il principio di precauzione.

Il principio di precauzione può essere definito come «Criterio di preliminare valutazione del rischio in situazioni di incertezza scientifica, circa possibili effetti dannosi ipoteticamente collegati a prodotti o attività, che può condurre all'adozione di misure di gestione del rischio provvisorie, necessarie e proporzionate»<sup>27</sup>.

Questo principio viene sancito anche nel diritto europeo ai sensi dell'art 191 TFUE (previg. art. 174 TCE): «2. La politica dell'Unione in materia ambientale

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente, voce destinata alla sezione di diritto penale*, curata da Leo-Viganò de *Il libro dell'anno del diritto 2016 Treccani*, diretto da Garofoli-Treu, Roma, 2016, in anticipata pubblicazione in *DPCont*, 17-12-2015.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> AMARELLI, La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso. A proposito di Carlo Ruga Riva, I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22-5-2015, n. 68, Torino, 2015, DPCont, 30-7-2015.

mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga" [...]»

Il principio di precauzione può tradursi in una decisione di agire o di non agire. Infatti, nello sviluppo di tale principio, la Commissione Europea ha ritenuto che dovesse essere un principio generale da tenere in considerazione nella gestione del rischio in determinati settori, come quello sanitario, o per la sicurezza dei consumatori. Gli agenti devono calcolare, misurare e controllare il rischio che può derivare dalle loro azioni e assumersi la responsabilità del rischio che si concretizza.

Occorre precisare che, proprio con riferimento a tale principio, deve trattarsi di un rischio non ancora conosciuto, ma che potrebbe manifestarsi in futuro. Il principio di precauzione è quindi un approccio da utilizzare in presenza di un rischio sconosciuto derivante a un pericolo significativo e suscettibile di concretizzarsi in danno. Il rischio rimarrà tale fino a quando ulteriori risultati non saranno ottenuti dalla ricerca scientifica e diventeranno certezza<sup>28</sup>.

La giurisprudenza CGUE<sup>29</sup> ha esteso l'ambito di applicazione di tale principio dalla tutela dell'ambiente alla tutela della salute dell'uomo, delle piante e degli animali.

Secondo un primo approccio<sup>30</sup>, il principio di precauzione sarebbe estraneo al diritto penale, in quanto valido solo come criterio sul quale basare decisioni

<sup>29</sup> Corte Giustizia, Sezione VIII 9 marzo 2010, nelle cause riunite C-478/08 e C-479/08, Buzzi Unicem S.p.A. et al. c. Ministero dello Sviluppo Economico et al., in *Foro it.*, 2010, 555

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> TELESCA, Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, DPC, 17-7-2015.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> De Cesaris, La Corte di Giustizia tra imputazione e accertamento della responsabilità per danni all'ambiente e i poteri dell'autorità competente per ottenere le misure di riparazione, in Riv. Giur. Ambiente, 2010, 566

politiche o amministrative e non sanzioni. Questa estraneità è smentita da una doppia valutazione d'impatto: sulla legislazione e sulla giurisprudenza.

Per quanto concerne la prima, si può notare come tale principio sia menzionato in diversi articoli del T.U.A., come il 3-ter, il 178 ed il 301, benché queste non siano norme incriminatrici. È indubbiamente da riconoscere, però, l'effetto indiretto su norme incriminatrici del T.U.A. in quanto ispira diverse discipline in esso contenute come, per citare qualche esempio, quella sugli scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137) o quella della bonifica di siti inquinanti con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257).

La giurisprudenza<sup>31</sup>, invece, individuare quattro principali funzioni svolte dal principio di precauzione: funzione di mero rafforzamento retorico; funzione di criterio selettivo tra illecito penale ed amministrativo; funzione di interpretazione estensiva di fattispecie penali; funzione di estensione dei criteri d'imputazione dell'evento.

Esempio lampante della funzione di criterio selettivo tra illecito penale ed amministrativo è il c.d. "caso della formaldeide"<sup>32</sup>: emissioni in un corso d'acqua di residui industriali contenenti formaldeide sopra ai valori consentiti. La Corte ha escluso il reato di inquinamento ritendendo che le esigenze di tutela, espresse dal principio di precauzione, siano già prese in considerazione mediante le fattispecie di illecito amministrativo.

Per concludere, la funzione di estensione dei criteri d'imputazione dell'evento si attua mediante "deformazione" della descrizione dell'evento (ad. es. caso Ilva<sup>33</sup>); della causalità ( mediante sovrapposizione della probabilità logica alla probabilità statistica, come nel caso delle cefalee da onde elettromagnetiche); della colpa ( sul giudizio di prevedibilità); dell'area di rischio illecito (rilevanza

\_

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Consiglio di Stato, Sezione. VI, 21 maggio 2013, n. 2740 in http://www.giustizia-amministrativa.it e in Foro Amm. CDS, 2013, 1420 e seguenti

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Cass., sez. III, n. 34899/2007.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Corte EDU, Sezione Prima, sentenza 5 maggio 2022, ricorso n. 4642/17

della inosservanza di norme di *soft law* come le c.d. "best available technologies").

Per quest'ultimo caso è bene fare riferimento al c.d. "caso Tirreno Power"<sup>34</sup>, nel quale si contesta un disastro ambientale e sanitario doloso al gestore di un impianto, nonostante il rispetto dei limiti di emissioni di sostanze tossiche previsti dalla legge e dall'atto autorizzativo. La contestazione avviene sulla base del superamento di ulteriori limiti, più stringenti, contenuti in c.d. *soft law*, come le *best available technologies* ispirate proprio al principio di precauzione.

#### 1.3.2. Il principio di prevenzione

Il principio di prevenzione, sancito dall'articolo 191, comma 2<sup>35</sup>, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rappresenta uno dei principi cardine del diritto ambientale. Questo principio afferma che è necessario intervenire prima che si verifichi un determinato evento, adottando tutte le azioni necessarie per ridurre o eliminare completamente la possibilità che si verifichi il danno.

In molti casi può essere estremamente difficile, se non impossibile, intervenire per rimediare all'evento dannoso dopo che si è verificato, oppure può essere estremamente costoso porvi rimedio. Da qui la necessità di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> G.i.p. Trib. Savona, decr. 11.3.2014.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> TFUE art. 191 co. 2 :« La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione».

intervenire quanto prima, in una fase precedente a quella in cui l'evento si è effettivamente svolto, al fine di prevenire la commissione dell'evento.

È strettamente collegato al principio di precauzione in quanto impone gli stessi obblighi cautelari, ma in presenza di rischi conosciuti e scientificamente provati: in altre parole, in ottemperanza al principio di precauzione è necessario adottare misure idonee a tutelare l'ambiente di fronte a rischi non scientificamente infondati, mentre il principio di prevenzione obbliga ad affrontare fin dall'inizio i danni ambientali scientificamente prevedibili e certi.

È possibile, quindi qualificare il principio di precauzione, analizzato nel paragrafo precedente, come uno sviluppo del principio di prevenzione.

Ed infatti, «Si potrebbe dire, pertanto, di essere di fronte ad uno di quei principi che consente di perseguire una politica mirante ad un elevato livello di protezione dell'ambiente e di miglioramento della sua qualità, integrando le esigenze di tutela nella definizione e nell'attuazione delle azioni comunitarie. Il principio di prevenzione, insieme con gli altri in materia ambientale, peraltro, costituisce un limite generale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile e l'esercizio del potere discrezionale vincolanti nell'attività urgente, amministrativa e l'esercizio di tutte le attività private. Il principio di prevenzione (insieme a quello di correzione del danno), peraltro, nel nostro ordinamento è già espresso in tutte quelle discipline volte, secondo un criterio di proporzionalità, a prevenire, o quantomeno a minimizzare, il rischio statisticamente calcolabile del danno (così da evitare o ridurre interventi successivi finalizzati ad eliminarne le conseguenze tanto da essere declinato nelle discipline tese ad imporre una pianificazione ambientale indicativa degli obiettivi di qualità), la correlazione tra gli obiettivi di qualità e gli standard di emissione, il divieto di emettere inquinanti in assenza di autorizzazione impositiva di standard e misure di sicurezza sulla base della migliore tecnologia nonché la temporaneità delle autorizzazioni<sup>36</sup>».

Le funzioni di prevenzione hanno lo scopo di individuare i pericoli e i rischi connessi con determinate attività a forte rischio per l'ambiente.

La dottrina<sup>37</sup> distingue tra una prevenzione negativa, caratterizzata dalla predisposizione di misure tese ad impedire o evitare gli effetti lesivi o tali da provocare danni e mettere a repentaglio beni giuridici meritevoli di tutela; e una prevenzione positiva, finalizzata all'adozione di misure precauzionali tese a limitare, contenere, escludere il verificarsi di effetti lesivi.

Per contrastare i reati ambientali bisogna usare degli strumenti di protezione preventivi, come quelli individuati dalla politica ambientale comunitaria attraverso appropriate direttive.

Questi strumenti possono avere un contenuto autorizzatorio e riguardare opere ed impianti, come la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ma possono anche essere legati a piani e programmi, come la valutazione ambientale strategica (V.A.S.). Il contenuto può avere ad oggetto anche attività, come nel caso della autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) o riguardare il profilo della responsabilità, come nel caso del c.d. danno ambientale . Si tratta di istituti recentemente introdotti nel nostro ordinamento, a seguito del recepimento della direttiva 2001/42/CE, sia per la definitiva adozione di una disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale (D. Lgs. 128/2010) che per il coordinamento dell'AIA con il generale sistema di autorizzazioni, di cui ai d. lgs. 152/2006 (T.U.A.) e 46/2014.

<sup>37</sup> U. SALANITRO, *Il danno ambientale nel sistema di responsabilità civile*, Milano 2005, p. 5 ss., 65 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> PATRONO P., "La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale", in Riv. trim. dir. pen. econ., 3-4, 2017, pag. 602.

# 1.3.3. Il principio della correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente

L'articolo 191 del TFUE - sempre nel secondo comma - prevede il principio di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente. È un principio che sembra operare in via subordinata rispetto ai principi di prevenzione e precauzione.

Infatti, quando i danni all'ambiente non possono essere evitati ricorrendo ai due principi sopra menzionati, i danni devono essere contrastati in una fase il più possibile vicino alla loro origine, cioè al momento in cui sorgono, per evitare che i loro effetti si amplifichino con il tempo.

Tale principio, quindi, un intervento *ex post* sulla fonte del danno per correggere e riparare il danno stesso<sup>38</sup>.

In uno scenario ideale, la sua applicazione aiuterebbe a prevenire il trasferimento dell'inquinamento al fine di evitare l'efficacia dei controlli e delle attività di prevenzione o ripristino ambientale. Pertanto, è coerente con i principi di autosufficienza e prossimità applicati nelle politiche di gestione dei rifiuti stabiliti a livello internazionale per i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento (cfr. Convenzione di Basilea del 1989, di cui l'UE è firmataria ).

Ad esempio, nella causa C-2/90,<sup>39</sup> Commissione/Belgio, la Corte di giustizia ha ritenuto che il principio secondo cui il danno ambientale deve essere riparato alla fonte in via prioritaria implica per ciascuna regione, comune o altra autorità locale, di adottare le misure appropriate per garantire

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>FRANCO A., "Il reato di inquinamento ambientale e la verifica dell'idoneità dei modelli di organizzazione e gestione a prevenirne la commissione: profili problematici", in Riv. Giur. Lexambiente, 2, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-4431,

che i propri rifiuti siano raccolti, trattati e smaltiti. Comporta, appunto, che i rifiuti debbano essere smaltiti il più vicino possibile al luogo di produzione, al fine di ridurre il più possibile il trasporto di rifiuti. Più in generale, il principio fornisce orientamenti per la politica ambientale. Questo principio si concentra sullo sviluppo di tecnologie e prodotti ecologici per ridurre l'inquinamento alla fonte, anziché concentrarsi sull'ambiente in generale. Ciò si riflette, tra l'altro, nei requisiti relativi all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (B.A.T.).

# 1.3.4. Il principio del "chi inquina paga"

Il principio "chi inquina paga" ha origine comunitaria ed è di rilevante importanza, soprattutto per la sua diffusa applicazione.

A primo impatto sembrerebbe avere più una funzione sanzionatoria - rectius risarcitoria - ma è indubbiamente connotato da una spiccata funzione preventiva<sup>40</sup>.

Tale funzione si coglie tenendo presente che ripristinare la situazione ambientale prima che si verifichi il danno è pratica particolarmente complessa ed onerosa per il soggetto colpevole. Ciò fa sì che il soggetto cerchi di evitare *ab initio* l'evento che scaturente.

Scopo finale è quello incoraggiare comportamenti più rispettosi dell'ambiente, incentivando chi inquina meno e scoraggiando - anche con ingenti oneri economici - coloro che inquinano maggiormente.

Saranno poi i singoli soggetti a stabilire quale strategia adottare, fatte le dovute valutazione legate sia agli incentivi che agli eventuali oneri.

35

 $<sup>^{40}</sup>$  M. Telesca, La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015, Torino, 2016, pagg. 66-67.

Estremamente importante in materia è poi la direttiva 2004/35/CE, che stabilisce le norme basate sul tale principio.

Dalla direttiva emerge la rilevanza dell'accertamento dell'esistenza di un nesso causale tra l'attività dell'operatore e il danno ambientale cagionato. Questo è confermato dall'articolo 8, paragrafo 3 e dal considerando 20 della stessa direttiva, che escludono la necessità per chi non ha causato il danno di prevedere o riparare tale danno, a condizione che questi soggetti possano dimostrare che il danno è stato causato da un terzo o che si è verificato nonostante fossero state prese le opportune misure di sicurezza.

Il considerando 13 indica i limiti del principio "chi inquina, paga" nella necessità che vi siano uno o più inquinatori individuabili e un danno concreto e quantificabile, generato da tali soggetti. Se il nesso causale non può essere dimostrato, la situazione rientrerà nell'ambito del diritto degli Stati singoli, che possono comunque adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno e nell'individuazione di altri soggetti responsabili rispetto a quanto previsto a livello europeo<sup>41</sup>.

#### 1.4. Le tecniche di tutela e struttura dei reati ambientali

Volgendo uno sguardo alla legislazione ambientale italiana, non può non notarsi che il diritto penale è estato utilizzato in via complementare e strumentale rispetto ad un sistema di tutela incentrato sul diritto amministrativo.

«Le discipline penali ambientali sono di regola costruite come appendici (più o meno) sanzionatorie di complessi di precetti e procedure amministrative (c.d. funzione sanzionatoria del diritto penale rispetto al diritto amministrativo). La tipicità penale finisce spesso con l'assumere i caratteri di una "tipicità formale, destinata ad appiattirsi sulla violazione della normativa amministrativa

36

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> N. PISANI, *Il nuovo disastro ambientale*, in L. Cornacchia - N. Pisani, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, 112 ss.

di settore". Ciò vale, ad esempio, per l'immissione nelle acque o l'emissione nell'aria di sostanze senza autorizzazione amministrativa, o in violazione delle prescrizioni ivi contenute; per l'edificazione di opere senza permesso di costruire; per la gestione abusiva dei rifiuti, ovvero non autorizzata o in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. La sovrapposizione tra diritto penale e sottese discipline amministrative, come detto, può essere più o meno marcata<sup>42</sup>».

La maggior parte dei reati ambientali si può suddividere in tre tipologie, a seconda che la condotta incriminata violi la disciplina amministrativa, superi i valori limite predeterminati dalla legge statale, regionale o prefissati da autorità amministrative o manchi di collaborazione con le autorità di controllo.

Questi tre modelli sopraindicati non includono i nuovi delitti ambientali - che saranno analizzati nel prossimo capitolo - poiché sono principalmente basati su requisiti penalistici e la loro parziale conformità alla disciplina amministrativa è garantita dall'avverbio "abusivamente".

Per quanto riguarda poi la struttura dei reati ambientali, occorre distinguere tra alcuni dei nuovi delitti ambientali elencati nel titolo VI bis c.p., che sono reati di pericolo concreto o di danno, come l'inquinamento ambientale o il disastro ambientale, e la quasi totalità delle contravvenzioni ambientali, che hanno la struttura dei reati di pericolo astratto o presunto, incriminando condotte che nella realtà potrebbero non danneggiare il bene tutelato.

Tale ultima tipologia di reato, essendo basata sulla formulazione di una valutazione del rischio effettuata dal legislatore, è oggetto di molte critiche in merito alla tutela penale preventiva che ne deriva. Il problema risiede nella ragionevolezza della presunzione fattuale di rischio della condotta

**37** 

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> RUGA RIVA C., *Diritto Penale dell'Ambiente*, Torino, 2016, pag. 261.

incriminante, e nel suo essere proporzionata al tipo e all'entità della sanzione prevista, nonché in linea con l'estremità del diritto penale. L'alternativa è rappresentata dai reati di danno, per i quali il consumo richiede l'attesa del compromesso del bene, con difficoltà nella prova e con costi ambientali e sociali difficilmente tollerabili.

I reati ambientali, ad eccezione dei nuovi delitti ambientali previsti dal titolo VI bis c.p., sono sempre costituiti da contravvenzioni, spesso punite con la sola sanzione dell'ammenda, o con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, e dunque oblabili.

La scelta contravvenzionale comporta diversi problemi d'ineffettività di tutela.

In particolare, durante le indagini non ammettono alcuni mezzi di prova come le intercettazioni, è possibile ricorrere all'oblazione e spesse volte si prescrivono a causa della difficoltà delle indagini e della prescrizione breve prevista.

Per concludere, si può notare un evidente cambio di rotta a favore di fattispecie delittuose, dato il continuo accrescimento della sensibilità per le questioni ambientali<sup>43</sup>.

# 1.5. Il campo di applicazione del "diritto penale comunitario" nell'ordinamento interno: la sentenza della C. Giust. CE del 13-9-2005 sulla protezione dell'ambiente con il diritto penale

Le compiute indagini sui rapporti tra il diritto comunitario ed il diritto interno portano a ritenere che, mentre fino a pochi anni fa le influenze comunitarie sul diritto interno riguardavano essenzialmente il settore civilistico, negli ultimi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>SERVETTI D., Riserva di scienza e tutela della salute, Pisa, 2019.

anni (segnatamente all'indomani del Trattato di Amsterdam)<sup>44</sup>, i riflessi sui sistemi penali degli Stati membri si sono enormemente allargati e Bruxelles ha di conseguenza assunto un ruolo centrale nella politica giudiziaria in Europa, soprattutto nei seguenti ambiti:

- a) la tutela dei principi cui si ispira la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, purché essi siano connessi con l'atto della Comunità o con la normativa comunitaria che è oggetto di decisione; tali principi infatti sono considerati quali fonti di diritto in sede comunitaria<sup>45</sup> ed in questo modo è possibile investire la Corte di Giustizia CE per la violazione dei suddetti principi anche se le vie di gravame interne non sono ancora esaurite e la decisione del giudice nazionale non sia divenuta definitiva (circostanza ritenuta viceversa necessaria dall'art. 35 della Convenzione per adire la Corte dei diritti dell'uomo<sup>46</sup>);
- b) la diretta configurazione di fattispecie di illecito (comunque non necessariamente aventi natura penale) da parte della normativa comunitaria<sup>47</sup>;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Con il Trattato di Amsterdam l'Unione si era, per la prima volta in maniera esplicita, prefissata l'obiettivo di realizzare al proprio interno uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima (art. 2 TUE), obiettivo da perseguire prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata e di altro tipo, in particolare il terrorismo ed una serie di reati più gravi a tipica valenza transnazionale.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> A parte l'art. 6 § 2 TUE introdotto con il Trattato di Amsterdam, vanno citati, in tale ambito, la Dichiarazione comune del Parlamento *europeo*, del Consiglio e della Commissione sul rispetto dei diritti fondamentali, firmata a Lussemburgo il 5-4-1977, la Carta dei diritti fondamentali *dell'Unione Europea* (art. 52 § 3), proclamata a Nizza il 7-12-2000 (vincolante unicamente sotto un profilo morale e dunque non prettamente giuridico), nonché il Trattato istitutivo della Costituzione *Europea* (non in vigore) firmato il 29-10-2004 (art. I-9).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Il primo esempio di intervento in tal senso risale a C. Giust. *CE*, 28-10-1975, C-36/75, Rutili (*Racc.*, 1975, 1219), dove, a proposito di un lavoratore italiano residente in Francia, cui era stato imposto un divieto di soggiorno in determinati dipartimenti francesi sotto minaccia di sanzioni penali ed amministrative, la Corte ha decretato che le restrizioni ai diritti tutelati dalla Convenzione non possono andare oltre ciò che è necessario per il soddisfacimento delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza in una società democratica.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>È il caso delle disposizioni che attribuiscono alla Commissione il *potere* di infliggere sanzioni pecuniarie in alcune situazioni specificamente individuate quali ad esempio in ipotesi di violazione delle norme sulla concorrenza.

- c) la diretta estensione da parte della fonte comunitaria della sfera di applicazione di norme penali nazionali sulla base del cd. "principio di assimilazione<sup>48</sup>";
- d) l'imposizione da parte della normativa sopranazionale di vincoli alle scelte sanzionatorie dei legislatori nazionali (determinando i comportamenti da sottoporre a sanzione, la natura giuridica dei relativi illeciti, l'entità e la tipologia delle sanzioni).

Per quanto riguarda l'aspetto della diretta configurazione di fattispecie di illecito penale da parte della normativa comunitaria, il settore penal-ambientale ha fatto registrare l'ormai storica sentenza della Corte di Giustizia del 13-9-2005, Commissione c. Consiglio<sup>49</sup>, la quale ha riportato nel più rigoroso alveo comunitario la fissazione di un obbligo degli Stati membri di sanzionare penalmente le violazioni alla normativa a tutela dell'ambiente.

La decisione ha preso spunto dal ricorso della Commissione volto ad ottenere l'invalidità della decisione-quadro 2003/80/GAI del Consiglio del 27-1-2003 in materia di protezione dell'ambiente tramite lo strumento del diritto penale, che obbligava gli Stati ad introdurre delle sanzioni penali per gli attentati all'ambiente definiti dalla decisione stessa.

La sentenza - che non si è limitata all'esame del diritto ambientale ma ha allargato il campo interpretativo a tutte le politiche comunitarie - ha chiarito anzitutto che il diritto penale non rientra, in sé, tra le politiche comunitarie.

La competenza della CE in materia penale si fonda, semmai, su di una implicita attribuzione collegata ad una base giuridica specifica, potendosi

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Si tratta del rinvio alle norme penali nazionali fatto dalla norma *comunitaria* che prevede l'estensibilità dell'applicazione delle disposizioni penali degli Stati membri, poste a tutela di certi interessi nazionali, anche alla tutela dei corrispondenti interessi della Comunità (si pensi alle norme che dispongono l'equiparazione del falso giuramento dinanzi alla Corte di Giustizia *CE* alla violazione del giuramento dei testimoni e dei periti davanti ai giudici nazionali, sanzionato dal diritto penale interno).

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> FAVALE, La Comunità europea ha il potere di esigere che gli Stati membri impongano sanzioni penali al fine di proteggere l'ambiente, DPCE, 2006, 480.

estrinsecare solo in modo settoriale e nella misura in cui vi sia la necessità di rimuovere gravi mancanze alla realizzazione degli obiettivi comunitari e di prevedere conseguentemente misure penali per garantire l'effettività della politica comunitaria.

Tale competenza - ha scandito la Corte - è esercitabile dalla Commissione solo allorquando l'adozione di misure penali sia ritenuta necessaria per assicurare l'effettività della regolamentazione comunitaria, fermo restando i criteri della necessità e della coerenza; potrà estrinsecarsi nella definizione degli elementi costitutivi dell'illecito penale nonché, eventualmente, nell'indicazione della natura e del livello di sanzioni applicabili che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

In sostanza, se nell'ambito del primo Pilastro e nella regolamentazione di un settore specifico, la Commissione reputa necessarie disposizioni *ad hoc* per garantire il rispetto della normativa comunitaria (e manchino altre alternative valide, quali ad esempio delle disposizioni orizzontali valide<sup>50</sup>), allora essa è titolata a fissare tali disposizioni che, per l'appunto, rileveranno nell'ambito del primo Pilastro.

Al contrario, le disposizioni orizzontali di diritto penale che mirano a favorire la cooperazione giudiziaria e di polizia, in senso lato, non sono legate alla realizzazione di politiche o libertà fondamentali comunitarie e rilevano dunque del Titolo VI del TUE.

La conclusione della Corte è stata la declaratoria di invalidità della menzionata decisione-quadro<sup>51</sup>, il che ha provocato, a sua volta, una comunicazione - in data 23-11-2005 - della Commissione al Parlamento ed al

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Si tratta del rinvio alle norme penali nazionali fatto dalla norma *comunitaria* che prevede l'estensibilità dell'applicazione delle disposizioni penali degli Stati membri, poste a tutela di certi interessi nazionali, anche alla tutela dei corrispondenti interessi della Comunità (si pensi alle norme che dispongono l'equiparazione del falso giuramento dinanzi alla Corte di Giustizia *CE* alla violazione del giuramento dei testimoni e dei periti davanti ai giudici nazionali, sanzionato dal diritto penale interno).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> ROTTOLA, La Corte di giustizia è competente, ma... non lo è, Dir. UE, 2001, 559.

Consiglio Europeo, con la quale, nel sottolineare gli effetti dell'intervento della Corte di Giustizia, venivano elencate una serie di decisioni-quadro e direttive ritenute non più in linea con il quadro di competenze, in materia di diritto penale, disegnato nella sentenza menzionata della Corte, nonché si precisava la necessità di una regolarizzazione di tali interventi alla luce dell'attribuita competenza sul tema alla Commissione.

Di qui il dibattito - che è apparso improrogabile - su due problematiche interessate da tale novello ed inedito quadro di fonti:

- a) come si concilia tale possibilità da parte del legislatore comunitario con il principio di legalità penale (è pur vero che, a livello costituzionale, non vi sia nessuna norma che preveda espressamente il principio nulla *poena sine lege* parlamentaria; tuttavia l'art. 25, 2° co., Cost. stabilisce che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge, per cui si fa pacificamente rientrare in questa previsione anche la pena in senso stretto);
- b) come si concilia il menzionato potere del legislatore comunitario con il deficit democratico delle sue istituzioni e cioè con la circostanza che la Commissione e la maggioranza del Consiglio prendano le loro decisioni, senza che alla base vi sia un libero dibattito politico che rientri nel tipico gioco democratico, come viceversa avviene in seno al Parlamento nazionale.

Non c'è dubbio che si è trattato di una pronuncia storica, in quanto per la prima volta la competenza a legiferare in materia penale è stata attribuita al legislatore comunitario senza più limitarsi ad invitare gli Stati membri all'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ma imponendosi di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri necessari a garantire la piena efficacia delle norme in materia di tutela dell'ambiente (nonché in altre materie gravitanti, anche indirettamente, nel primo Pilastro).

E, inoltre, sono note anche le profonde differenze che, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), sussistevano tra gli atti posti

in essere nell'ambito del primo Pilastro e quelli posti in essere nell'ambito del terzo Pilastro quanto alla procedura di adozione, all'efficacia negli ordinamenti nazionali, nonché alle garanzie e rimedi attivabili per denunciarne l'eventuale illegittimità.

Ma è altrettanto chiaro che, accanto ai profili istituzionali di competenza della CE in materia penale, la sentenza ha sollevato altresì un profilo problematico, riproponendo con forza la questione del rispetto del principio di legalità nell'ordinamento comunitario, o piuttosto del rapporto tra l'accezione che di tale principio è accolta sul piano interno e quella che invece è dato ricavarne sul piano comunitario.

# 1.5.1. La sentenza della Corte di Giustizia del 23 ottobre 2007: verso un diritto penale minimo

La posizione assunta dalla prefata sentenza<sup>52</sup> ha subito dato origine ad un ulteriore dibattito tra Commissione e Consiglio, come a seguito dell'emanazione della decisione quadro 2005/667/GAI, avverso la quale la Commissione ha proposto ricorso, culminato con la sentenza del 23-10-2007, Commissione c. Consiglio, nella quale si è ribadita la competenza del legislatore comunitario ad imporre la armonizzazione in materia penale, ma con un importante distinguo.

L'occasione è stata data dal ricorso di annullamento proposto dalla Commissione UE avverso la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, «intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato da navi».

\_

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> C. Giust. CE, 23-10-2007, C-440/05, in eur-lex.europa.eu

Le doglianze della Commissione riguardavano, nuovamente, la ripartizione delle competenze tra i pilastri comunitario ed intergovernativo in relazione alla materia penale, ripartizione compromessa a causa dell'erronea individuazione della base giuridica su cui avrebbe dovuto essere fondata la disciplina controversa. A differenza dell'atto normativo che aveva impegnato la Corte di Giustizia nella causa precedente, però, la discussa decisione-quadro non era stata adottata del tutto autonomamente dal Consiglio, ma a corredo della direttiva 2005/35/CE «relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni», sicché la questione investiva le particolareggiate norme penali contenute nell'atto di terzo Pilastro che, questa volta, si spingeva fino alla determinazione della cornice entro cui avrebbero dovuto oscillare i massimi di pena detentiva da comminarsi negli Stati membri, ed analogamente disponeva per le sanzioni pecuniarie irrogabili alle persone giuridiche. Il tutto, ancora una volta, facendosi ricorso al sistema del "doppio testo", riservandosi all'atto normativo di terzo Pilastro la specifica previsione della disciplina strettamente penalistica<sup>53</sup>.

I giudici europei avrebbero potuto risolvere il contenzioso rifacendosi alle acquisizioni interpretative sviluppate nella sentenza del 13-9-2005, rispetto al cui *thema decidendum* la nuova causa sembrava presentare forti analogie: sarebbe stato sufficiente dimostrare l'afferenza della materia oggetto della decisione-quadro al primo Pilastro e l'indispensabilità del ricorso all'armonizzazione penale, al fine di garantire l'efficacia della politica comune in *subiecta* materia, per ottenere una pronuncia non dissimile alla precedente, se non per l'estensione "orizzontale" (della competenza penale comunitaria e dunque) delle relative statuizioni ad una politica comune ulteriore - quale quella dei trasporti in discussione - rispetto alla tutela dell'ambiente.

Sennonché, il carattere particolareggiato della disciplina impugnata ha investito il giudice sopranazionale della distinta questione concernente

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Delmas Marty, Verso un diritto penale comune europeo, RIDPP, 1997, 543.

l'estensione "verticale" della competenza penale già riconosciuta in materia ambientale al legislatore comunitario. Si è trattato cioè di verificare se la sentenza del 2005 andasse interpretata restrittivamente - come sostenuto dal Consiglio - oppure dovesse piuttosto ampliarsi fino a ricomprendere un'autentica potestà normativa comunitaria anche in merito all'armonizzazione "del tipo e del livello" delle sanzioni penali da predisporre a presidio delle discipline o delle politiche comunitarie, come sostenevano la Commissione ed il Parlamento europeo.

Il primo nodo interpretativo relativo alla riconducibilità della disciplina controversa al diritto comunitario è stato risolto positivamente dalla Corte: riconosciuta al legislatore comunitario la competenza ad adottare nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'art. 80, n. 2, TCE, le misure volte al miglioramento della sicurezza dei trasporti marittimi ed a promuovere, nell'ambito della politica comune dei trasporti, la tutela dell'ambiente, è stato sufficiente constatare la conformità dei contenuti e dello scopo dell'atto normativo impugnato alle citate indicazioni, per rintracciarne la corretta base giuridica nel settore comunitario.

Proprio il riferimento all'obiettivo (tipicamente comunitario) della tutela dell'ambiente ha consentito poi ai giudici europei di ribadire quanto già affermato due anni prima in merito alla competenza del legislatore comunitario ad imporre l'armonizzazione in materia penale, laddove questa si renda necessaria «per garantire la piena efficacia delle norme che emana in tale ambito»; diversamente, l'inedita questione concernente l'"estensione verticale" di tale competenza è stata "liquidata" con la stringata affermazione che essa non comprende «la determinazione del tipo e del livello delle sanzioni penali applicabili».

# 1.5.2. Lo "sdoppiamento" della competenza penale europea e la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente

Di primo acchito è sembrato che la pronuncia del 2007 si sia distinta dalla precedente (unicamente) per la prescrizione di un "contenimento" dell'esercizio della competenza penale ormai riconosciuta in seno al primo Pilastro UE<sup>54</sup>.

Certo è che la predicata separazione tra momento definitorio del precetto penal-ambientale - già affidato (nel regime ante Trattato di Lisbona) al livello comunitario di primo Pilastro - e sua determinazione sanzionatoria - già affidata invece alla fase intergovernativa di terzo Pilastro - appare necessitata dalla considerazione che il secondo e più delicato momento passi attraverso una fase di valutazione dell'efficacia dissuasiva della sanzione che richiede il contributo dei singoli governi.

S'è detto che la disgiunzione della competenza sopranazionale tra definizione (comunitaria) del precetto e determinazione (intergovernativa) della sanzione risponda - una volta sottratta al legislatore nazionale la scelta in merito al magistero punitivo penale - più che ad un ossequio alla sovranità statale, ad esigenze pratiche. Se, infatti, la determinazione sia pure non eccessivamente puntuale delle condotte incriminate può essere ottenuta attraverso il metodo comunitario, ben potendo le relative fattispecie criminali essere introdotte dai legislatori nazionali senza eccessivi sconvolgimenti delle discipline interne, più problematica appare l'omogeneizzazione dei profili sanzionatori statali, il cui equilibrio potrebbe risultare fortemente alterato dall'adempimento di un puntuale obbligo di armonizzazione sancito in sede comunitaria.

Poiché la concreta efficacia delle pene nonché la loro proporzionalità ed il relativo effetto dissuasivo necessitano di una considerazione unitaria del sistema

46

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Panebianco, Il riparto della competenza penale tra i pilastri dell'Unione europea, DPP, 2008, 401.

penale nazionale, gli Stati membri rivestono la posizione migliore per tradurre in scelte operative l'obbligo di risultato imposto in sede comunitaria.

Lo spunto di riflessione originato dalla decisione della Corte di Giustizia del 2007 trascende ovviamente dal settore specifico della decisione 2003/80/GAI, e ciò in quanto ha indirizzato la Commissione ad operare verso l'adozione di misure penali di livello comunitario, anche se su basi settoriali e per garantire la piena efficienza di una determinata politica comunitaria. In precedenza la Commissione, anche in settori "comunitarizzati", aveva richiesto agli Stati membri l'adozione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ma lasciando agli stessi la scelta sulla natura della sanzione (amministrativa o penale); così che spesso alla direttiva si accompagnava una decisione-quadro che la integrava per i profili penali.

Ora, anche alla luce dell'abolizione del sistema dei tre Pilastri, appare indubbio il rafforzamento di quella idea di micro-codificazione penale europea, di un vero e proprio *Corpus Juris* che nasce dalla doppia consapevolezza, l'assenza di un vero e proprio diritto penale europeo, e l'inadeguatezza dei meccanismi sinora utilizzati per superare le disarmonie<sup>55</sup>.

La previsione di sanzioni penali minime comuni in una direttiva, innescando il meccanismo di verifica delle conformità delle discipline dello Stato membro al diritto comunitario, diviene così il primo passo di un sistema di norme sanzionatorie comuni (pur con il ricorso all'intervento "mediatorio" del legislatore nazionale), con positive ricadute anche sul momento processuale<sup>56</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Bernardi, Corpus juris e formazione di un diritto penale europeo, RIDPC, 2001, 283.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Si pensi alla attuazione pratica del mandato d'arresto europeo, anche se sul tema della doppia incriminazione le posizioni rigoriste hanno subito di recente un forte ridimensionamento; peraltro la natura delle decisioni quadro consente un'ampia flessibilità in sede di attuazione, come avvenuto nel nostro Paese con l. 22-4-2005, n. 69, di attuazione della decisione sul mandato d'arresto europeo, anche se nel caso specifico, proprio per la eccessiva flessibilità, la Commissione ha affermato, con la Comunicazione 24-1-2006, che l'Italia non si è ancora conformata pienamente alla decisione quadro in questione.

Insomma, con l'inequivocabile presa di posizione assunta dalla Corte di Giustizia già nella sentenza del 2005 e ribadita nella più recente pronuncia del 2007, il destino del riparto delle competenze unioniste sembra ormai incontrovertibilmente proteso verso il riconoscimento di un'esplicita competenza della CE in materia penale, competenza che gli organi comunitari preposti ad esercitare pur in assenza di un'espressa istituzionalizzazione della relativa attribuzione.

Da ultimo con l'emanazione da parte della direttiva 2008/99/CE<sup>57</sup>, del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 19-11-2008, sulla «tutela penale dell'ambiente»<sup>58</sup>, si assiste al salto metodologico sul quale si contava per un'accelerazione sulla strada della effettività della tutela ambientale. Con essa viene imposta al nostro legislatore un'inversione di rotta rispetto al percorso intrapreso finora sulla disciplina penal-ambientale e il ritorno ad una efficacia del reato che non sia più solo limitata ad un ruolo strumentale di repressione di violazione di regole in giunzionali amministrative o solo per creare le condizioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di governo dell'ambiente. Ciò che si è richiesto al legislatore nazionale è di porre mano alla disciplina sanzionatoria introducendo nuove figure di pericolo concreto, quelle espressamente elencate come minimo - nell'art. 3 della direttiva, in cui la intenzionalità e la grave negligenza siano centrali e il finalismo rieducativo della pena funzione di nuovo predominante; non solo, ma si esige anche, ex artt. 7 e 8, la previsione di una responsabilità da reato delle persone giuridiche, sino ad ora evitata in materia ambientale, e la punizione di tutte quelle condotte di favoreggiamento ed istigazione poste in esser, intenzionalmente, per commettere le attività illecite di cui al citato art. 3.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> La presente direttiva è stata recepita con D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> BENOZZO, La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche, DGA, 2009, 299.

L'occasione di intervento è - giustamente - giudicata troppo interessante per non mettersi mano all'intero sistema sanzionatorio, potendosi finalmente superare quella sostanziale ineffettività della disciplina ambientale oggi in vigore che vede dati applicativi quasi imbarazzanti.

L'obbligo di recepimento della succitata direttiva spinge ora più che mai verso l'auspicato adeguamento del diritto penale interno, in forma coordinata con tutti gli altri elementi che compongono il sistema giuridico di tutela ambientale, mediante l'inserimento di apposite ipotesi di reato di danno legate alla tutela del bene ambiente in quanto tale, sì da pervenirsi al perseguimento uniforme della punibilità dei reati ambientali all'interno del mercato comunitario: obiettivo - come noto - finora fallito, al punto da generare il fenomeno di cosiddetto "dumping ambientale" con rilevanti conseguenze in termini di effetti socio-economici diretti ed indiretti per i paesi coinvolti<sup>60</sup>.

# 1.5.3. Il dialogo tra Corti nella tutela penale "multilivello" dell'ambiente: i limiti all'applicazione diretta del diritto comunitario

Conclusivamente, com'è evidente alla fine di questo percorso, il processo di integrazione europea, la transizione verso un ordinamento cosiddetto "multilivello", la produzione normativa dell'UE sempre più estesa e dettagliata anche in materia penale, il ruolo fondamentale delle istituzioni comunitarie e della Corte di Giustizia CE nello sviluppo del sistema giuridico comunitario complessivamente considerato, rendono più ostico l'assetto delle fonti che governa la materia penal-ambientale.

<sup>60</sup> BELLOMO, Smaltimento abusivo di rifiuti speciali altamente pericolosi tra lacune legislative e supplenza del giudice, GM, 2009, 2215, nt. 20.

49

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> FUGGETTI, Modelli a confronto nella tutela penale dell'ambiente: l'esperienza spagnola, e il tentativo di definire il bene giuridico presidiato, DPE, 2008, 340.

In particolare, la protezione "multilivello" dello stesso è affidata "al dialogo" tra Corte di Giustizia, Corte costituzionale e Corte di Cassazione<sup>61</sup> e tra quest'ultima ed i giudici di merito.

È il tema più incerto e problematico - ma anche il più ricco ed affascinante - che possa affacciarsi, oggi, sull'orizzonte giuridico del diritto penal-ambientale. Tanto più che ad agitare quest'argomento è un certo "sentimento dell'urgenza": è tale, infatti, la rapidità degli sconvolgimenti che questo dialogo (né mite, né conciliante, epperò sempre fitto) provoca, che, per l'interprete, è spesso fatica greve tener dietro a questo "caos calmo", costruito attorno a decisioni, all'apparenza, di ineccepibile e rassicurante persuasività, eppure tutte idonee a scardinare il diverso, "altrui" livello.

Se la Corte europea non ha remore a condannare - costantemente e solennemente - la Repubblica italiana quanto all' "ostatività" della legislazione nazional-ambientale (per il suo contenuto di favore, in quanto tale inattuativo o inefficacemente attuativo delle relative direttive comunitarie)<sup>62</sup>, dalla sua il giudice penale nazionale può solo prendere atto che l' "ultima parola" circa la compatibilità dei dicta lussemburghesi con la Costituzione italiana spetta pur sempre alla Consulta, e non - sembra dire - ad un qualunque "giudice a Berlino".

Ne viene, per l'interprete, un vago senso di "ansia", perché ciascuna Corte, in questo dialogo, usa propri linguaggi spesi non certo in chiave di validità formale, bensì accettabili solo all'interno del "livello" in cui sono enunciati.

La funzione persuasiva degli argomenti è perseguita da ogni Corte (sovranazionale e nazionali) esclusivamente all'interno del proprio ambito di sistema, con destinatario esclusivo il proprio uditorio<sup>63</sup>, senza, quindi, la minima

<sup>62</sup> MARTINICO, L'integrazione silente. La funzione interpretativa della Corte di giustizia e il diritto costituzionale europeo, Napoli, 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> FONTANELLI-MARTINICO, Alla ricerca della coerenza: le tecniche del "dialogo nascosto" fra i giudici nell'ordinamento costituzionale multilivello, RTDP, 2008, 351.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>CANTÙ-TESTA, *Teorie dell'argomentazione. Un'introduzione alle logiche del dialogo*, Milano, 2006, *passim.* 

preoccupazione a che la struttura globale del ragionamento abbia un criterio di validità, appunto generale o "multilivello" come oggi si ama dire.

Risulta così difficile la cernita tra argomenti buoni e cattivi: ciò che per Lussemburgo è modello argomentativo lineare ed ineccepibile, per il giudice penale nazionale, pur assoggettato (in astratto) dal dictum comunitario, non sempre è reimpiegabile "tal quale". Ove infatti, come per lo più accade, la Corte di Giustizia giunga ad un esito censorio-stigmatizzante nei confronti della nostra legislazione ambientale interna - siccome ritenuta elusiva degli stringenti obblighi comunitari - il giudice nazionale deve scindere il profilo esegetico derivante dalla pronuncia di condanna, in parte qua vincolante, da quello effettuale, non automaticamente rassegnabile ove conduca ad una soluzione disapplicativa in *malam partem*, preclusa dal principio di riserva di legge statale in materia penale.

Pertanto, per l'interprete chiamato quotidianamente ad assicurare l'armonia di un sistema così eterogeneo di norme, è sempre più difficile il ruolo di composizione dei conflitti. Non è un caso che certa giurisprudenza di merito - con riferimento al travagliato concetto penalistico di "rifiuto" <sup>64</sup> - abbia fatto ricorso ad applicazioni *per saltum* della corrispondente nozione comunitaria benché determinanti effetti in *damnosis* per l'imputato<sup>65</sup>.

La c.d. "eversività" di tale metodica, rispetto al principio costituzionale di legalità, rivela l'urgenza di diffondere regole chiare e condivise di composizione dei contrasti tra norme di fonte diversa. Tanto più che - come visto - le recenti pronunce europee sanciscono un autentico potere di normazione penale in seno alla CE, con inevitabili ripercussioni non solo sul riparto delle competenze dell'Unione, ma anche sulle dinamiche delle attribuzioni in materia penale tra la CE e gli ordinamenti nazionali.

<sup>65</sup>NATALINI, *Rifiuti e tutela penale dell'ambiente*, Suppl. monogr. a *DeG*, 2003, 45, Milano, 2003, 107.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>VAGLIASINDI, *La definizione di rifiuto tra diritto penale ambientale e diritto comunitario*, *RTDPE*, 2005, 959 ed *ivi*, 2006, 156.

Se già l'indirizzo della citata giurisprudenza "ribelle" (affermatasi in tema di nozione di rifiuto) si è potuto fondare sulla possibilità di dedurre dagli obblighi di adeguatezza sanzionatori imposti (ma non rispettati) al nostro Paese un dovere di disapplicazione e, quindi, di incriminazione *per saltum*, ora - dato il notevole "balzo interpretativo" compiuto dalla Corte europea negli ultimi anni - non potranno escludersi analoghe, perigliose occasioni di "penalizzazione" giurisprudenziale, specie se il legislatore italiano dovesse sottrarsi all'obbligo di (fedele) recepimento della richiamata direttiva del 2008.

Ed allora, onde scongiurare simili evenienze, occorre ribadire che i rispettivi ambiti - quello dell'Unione Europea e dei relativi Trattati (da ultimo, quello di Lisbona), con la Corte di Giustizia; quello del nostro Stato e della relativa Carta costituzionale, con la Corte costituzionale - perseguono gli obiettivi in modo diverso, per tradizione, funzione, aspettative e quant'altro. Così, diviene fenomeno frequente la differente regolazione di una stessa materia nei multilivelli<sup>66</sup> od anche la mancata regolamentazione di un certo interesse nonostante i due livelli.

Allo stesso modo, fisiologiche le differenze di interpretazione ed applicazioni delle medesime od analoghe discipline da parte delle diverse Corti. E spesso, in questo intreccio confuso di piani, non bastano le integrazioni o le gerarchie poste tra sistemi normativi o istituzioni o giudici: lo si vede dall'affanno con cui lo stesso legislatore nazionale è "costretto" ad inseguire la produzione del diritto comunitario (ciò che, regolarmente, avviene ormai da qualche decennio) segnatamente nella materia ambientale.

In questo rapporto che, con un tocco di spirito, si può definire il "gioco delle tre Corti" (alludendo, appunto, alle difficili sinergie tra Consulta, Corte di Cassazione e Corte di Lussemburgo), si inserisce la variabile più interessante:

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>BARONCELLI, Il ruolo del governo nella formazione e applicazione del diritto dell'unione europea. Le peculiarità di un sistema costituzionale multilivello, Torino, 2008.

quella dei giudici di merito, sia come recettori del diritto delle Corti superiori, sia come "volano" per ulteriore produzione giuridica per le stesse. Nella selezione del molto dicibile sull'argomento, essenzialmente a loro – "primi giudici comunitari" - occorre pensare e guardare in relazione alla giurisdizione, allo ius dicere, al diritto declinato, quotidianamente, nelle aule giudiziarie. Ma vale - per essi anzitutto - una doverosa quanto insopprimibile avvertenza: l'eventuale ripristino della legalità (comunitaria) incisa per disposizione interna di favore, non è rimesso al singolo giudice penale, per gli ovvi effetti punitivi in peius che può determinare sugli individui l'impiego diretto, in sua vece, della fonte comunitaria. Non si può far riferimento per saltum alla normativa comunitaria per estendere contra reum le fattispecie incriminatrici ad ipotesi diverse da quelle cristallizzate attraverso la definizione di fatti punibili (comunque) compiuta dal diritto penale nazionale, sebbene in spregio al diritto comunitario. Del resto, se è sottratta l'attribuzione della potestà penale agli organi comunitari - la cui legittimazione democratica non appare assimilabile a quella dei moderni Stati di diritto<sup>67</sup> - è proprio per salvaguardare l'esigenza di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Difatti, a prescindere da ogni considerazione sull'inopportunità di supplire, per via giudiziale, ad una mancanza del legislatore nazionale in nome di un ritenuto vuoto di tutela, il principio di preminenza del diritto comunitario - di fronte al quale il diritto penale non gode di una forza di resistenza superiore rispetto alle altre branche dell'ordinamento - va sempre coordinato con il principio di legalità dei reati e delle pene, il quale impedisce, o comunque certamente limita, la possibilità che la normativa comunitaria contribuisca alla formulazione di fattispecie penalmente sanzionate o all'aggravamento delle sanzioni previste dalle disposizioni penali interne.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>RIONDATO, Competenza penale della Comunità europea. Problemi di attribuzione attraverso la giurisprudenza, Padova, 1996, 145.

Il ripristino della legalità comunitaria è piuttosto compito del giudice costituzionale, l'unico in grado di sindacare - come accaduto in tema di falsi elettorali<sup>68</sup> - la "norma penale di favore" che, a differenza della "norma selettiva di fatti meritevoli di pena", è suscettibile di sindacato di costituzionalità anche in *malam partem*, salvo il divieto di applicazione retroattiva del regime penale più severo ai fatti commessi sotto il vigore della norma di favore.

-

 $<sup>^{68}</sup>$  Pulitanò,  $Principio\ di\ uguaglianza\ e\ norme\ penali\ di\ favore,\ CorM,\ 2007,\ 209.$ 

### CAPITOLO SECONDO

#### **GLI ECOREATI**

Sommario: 2.1.Introduzione: 1. 68/2015. – 2.2. L'inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.). – 2.2.1. Requisito di abusività. – 2.2.2.Compromissione e deterioramento misurabili. – 2.3. Il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 ter c.p.). – 2.3.1. Tra circostanza aggravante e delitto aggravato dall'evento 2.4. Il disastro ambientale (art. 452 quater c.p.). – 2.4.1. Da disastro "innominato" (art. 434 c.p.) a disastro ambientale (art 452 quater c.p.) – 2.4.2. Gli eventi del disastro ambientale e l'elemento soggettivo della fattispecie. – 2.4.3. La previsione della circostanza aggravante. - 2.5. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.). - 2.6. Il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.). – 2.6.1. Quando un materiale è ad alta radioattività? – 2.7. L'impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.). – 2.8 Le circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.) e la cosiddetta aggravante ambientale (art. 452 novies c.p.). - 2.9. Le misure premiali: il cosiddetto "ravvedimento operoso" (art. 452 decies c.p.). - 2.10. Le disposizioni sulla confisca (art. 452 undecies c.p.). - 2.11. Il ripristino dello stato dei luoghi ed il reato di omessa bonifica (art. 452 duodecies c.p.) e 452 terdecies c.p.). – 2.12. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

#### 2.1. Introduzione : l. 68/2015

La l. 22-5-2015, n. 68<sup>69</sup> ha introdotto una radicale, e molto attesa<sup>70</sup>, riforma nella disciplina degli illeciti penali ambientali.

L'esigenza sottesa all'intervento normativo era *in primis* quella di allineare la disciplina penale italiana in ambito ambientale a quella europea, in particolar modo alla direttiva comunitaria 2008/99/CE<sup>71</sup>.

Il punto di riferimento – rectius di partenza - è stato l'insufficiente intervento normativo di recepimento attuato con il decreto legislativo 7-7-2011, n.  $121^{72}$ .

La riforma, quindi, si è posta, l'obiettivo di rispondere alle istanze di protezione ambientale, superando la frammentazione delle norme sparse nei vari testi di legge, rendendo più agevole la conoscenza di esse sia da parte dei cittadini che da parte degli interpreti.

Il nuovo provvedimento interviene al contempo sia sulla struttura, sia sul piano della congruità e del progressivo rigore sanzionatorio dei nuovi illeciti penali<sup>73</sup>.

La riforma, molto ambiziosa, ha recato modifiche sostanziali su più fronti. In particolare: ha introdotto il Titolo VI bis nel Libro II del codice penale interamente dedicato ai reati ambientali<sup>74</sup>; ha previsto reati c.d. di "danno" e di

 $<sup>^{69}</sup>$  L. 22-5-2015, n. 68, "Disposizioni in materia di *delitti* contro l'ambiente", in G.U. n. 122 del 28-5-2015, entrata in vigore il 29-5-2015.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012, 133 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Obbligava "gli Stati Membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente", introducendo "regole comuni sui reati consentendo così di usare efficaci metodi d'indagine e di assistenza, all'interno di uno Stato membro o tra diversi Stati membri".

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> SIRACUSA, L'attuazione della Direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale, DPCont, 22-2-2011.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> D'ALESSANDRO, La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro in Jus: rivista di scienze giuridiche, 2016, 1, 94.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Parte sesta-bis «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale»

"pericolo concreto"; ha ampliato l'importanza delle misure riparatorie e ripristinatorie estendendone l'area applicativa; infine, è intervenuta anche sulla punibilità delle contravvenzioni ambientali.

Per quanto riguarda la scelta di inserire il suddetto Titolo nel codice penale<sup>75</sup> il legislatore ha trovato una soluzione di compromesso tra l'esigenza di definire in modo specifico i reati e l'obbligo di non sovraccaricare il codice penale.

Sono state introdotte cinque nuove fattispecie delittuose di cui le più importanti sono sicuramente l'inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p., anche nell'ipotesi aggravata prevista dal successivo articolo 452-*ter* c.p. qualora derivassero morte o lesioni dall'inquinamento stesso) e il disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.). Le ulteriori fattispecie delittuose sono traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.) e l'omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.)<sup>76</sup>.

È da imputarsi ad un secondo momento<sup>77</sup>, invece, l'introduzione nel suddetto titolo del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, trasposto nel codice penale dal Testo Unico dell'Ambiente (art. 260 T.U.A.).

In favore della scelta topografica di inserire in ambito codicistico il nuovo titolo Dei delitti contro l'ambiente, cfr. RUGA RIVA, I nuovi ecoreati, cit., IX: «Scelta coerente con lo stretto legame che intercorre tra incolumità pubblica e ambiente, e che riemerge puntuale nelle nuove figure di inquinamento ambientale aggravato (art. 452 ter c.p.) e di disastro ambientale (art. 452 ter c.p.), ove le offese all'integrità fisica delle persone costituiscono rispettivamente evento aggravante ed evento alternativo all'offesa alle matrici ambientali»; nel senso che la scelta contribuisce «ad una maggiore stigmatizzazione in chiave general-preventiva dei comportamenti puniti», cfr. anche SIRACUSA, La legge 22-5-2015, n. 68 sugli "ecodelitti", cit., 5.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> RAMACCI, Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel Codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68 in Lexambinte.it, 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Il presente articolo è stato inserito dall'art. 3 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

A livello del rigore repressivo fondamentale è stata l'introduzione di due nuove norme l'art. 452-octies c.p. rubricato "circostanze aggravanti" e il successivo articolo 452-nonies rubricato "aggravante ambientale".

Sottesa al primo articolo c'è la decisone del legislatore di punire con maggiore severità le organizzazioni criminali che traggono profitto attraverso attività illegali che causano un danno all'ambiente.

In particolare la previsione di queste aggravanti (tre specificamente previste nell'art. 452-*octies* ) è volta a limitare le conseguenze negative che si producono sull'ambiente dalle attività di associazioni per delinquere, essendo un fenomeno in forte crescita.

La seconda norma qui considerata, l'art. 452-novies c.p., si applica quando un reato venga commesso al fine di eseguire un delitto previsto nel Titolo VI bis o, in alternativa, quando la commissione del fatto provoca la violazione di una o più norme poste a tutela dell'ambiente, prevedendo inoltre la procedibilità d'ufficio. Sul piano opposto dell'aggravamento sanzionatorio il legislatore fornisce al colpevole la possibilità di attenuare la pena tramite l'art. 452-decies rubricato – infatti - «Ravvedimento operoso».

Quest'ultima norma, infatti, delinea tre possibili circostanze attenuanti poste in modo alternativo ma con la possibilità di cumularsi, che si sostanziano nel limitare le conseguenze dell'attività delittuoso, ovvero, prima che venga dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, nella messa in sicurezza o ripristino dello stato dei luoghi (laddove sia possibile il giudice può sospendere il giudizio, tuttavia si sospende anche la prescrizione) o nella collaborazione concreta con l'autorità giudiziaria volta alla ricostruzione del fatto e/o nell'individuazione dei colpevoli.

La riforma in questione, oltre ad aver apportato modifiche sul codice penale, interviene anche sul T.U.A. introducendo – in particolare - una nuova parte VI bis rubricata «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale».

La riforma del 2015, infatti, ha previsto per le contravvenzioni previste nel T.U.A., che non abbiano cagionato danno o pericolo di danno, una ipotesi di estinzione del reato qualora vengano eseguite pedissequamente le prescrizioni impartite dagli organi preposti.

È una procedura su impulso diretto della polizia giudiziaria o di un organo preposto a farne le veci, ma può prendere inizio anche dall'azione di un pubblico ministero che abbia appreso autonomamente notizia della contravvenzione.

L'organo preposto per l'attuazione di tale procedura è solitamente la polizia giudiziaria, che valutato il caso concreto impone al soggetto trasgressore specifiche modalità volte all'eliminazione della contravvenzione compiuta.

Al contempo è anche assegnato un termine per adempiere.

La polizia giudiziaria deve in primis verificare il corretto adempimento ed in caso di esito positivo ammette il soggetto ad un'oblazione amministrativa che ha, appunto, la funzione di estinguere il reato.

Qualora la polizia giudiziaria accerti il mancato, ovvero errato adempimento, il processo penale riprende il suo normale decorso<sup>78</sup>.

La norma di riferimento è l'articolo 318 ter<sup>79</sup> T.U.A. rubricato "Prescrizioni", al riguardo bisogna stabilire se al sussistere delle condizioni sopra analizzate, vi sia una discrezionalità o un' obbligo per l'applicazione di tali prescrizioni.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006, 29.11.2016, isprambiente.gov.it

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Articolo 318 ter T.U.A.: «1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

<sup>2.</sup> Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

La giurisprudenza della Cassazione tuttavia ha stabilito che : «gli artt. 318-bis e ss. TUA non contemplano l'ipotesi che la polizia giudiziaria impartisca obbligatoriamente una prescrizione per consentire alla parte l'estinzione del reato. Per completezza della riflessione, si richiama il precedente di questa Sezione, sentenza n. 7678/2017, Bonanno, Rv. 269140, in materia di infortuni sul lavoro, l'omessa indicazione da parte dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale; in motivazione la Cassazione ha affermato che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dal D.lgs. n. 758 del 1994, artt. 20 e ss., la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione»<sup>80</sup>. Emerge chiara la non obbligatorietà dall'applicazione, in un'ottica che potrebbe risultare anche meno garantista per il reo».

Si tratta di una riforma che, se da un lato si prefigge - in tema di tutela penale dell'ambiente - il superamento del tradizionale ricorso alle figure contravvenzionali a favore della configurazione come delitti delle nuove incriminazioni, da un altro lato, invece, contribuisce alla modifica della struttura

\_

<sup>3.</sup> Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

<sup>4.</sup> Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

<sup>4-</sup>bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale».

<sup>80</sup> Cass. Pen., sez. III, 22 agosto 2018, n. 38787, in www.ambientediritto.it

delle fattispecie da illeciti contravvenzionali di pericolo astratto<sup>81</sup> a delitti di pericolo concreto e di danno, espressamente prevista dalle specifiche circostanze aggravanti secondo il paradigma dei delitti aggravati dall'evento<sup>82</sup>.

Si è quindi verificato un inasprimento sanzionatorio, anche a causa delle specifiche modalità strutturali dei nuovi illeciti, ma al contempo si è posto un freno alle forzature interpretative della giurisprudenza.

Esemplificando, basta volgere uno sguardo all'operato della giurisprudenza che negli anni passati aveva esteso *ultra legem* i vincoli della determinatezza e tassatività dell'incriminazione del c.d. "disastro innominato", espresso dalla generica e indiscriminata applicazione estensiva di "altro disastro" previsto dall'art. 434 c.p.<sup>83</sup>.

Nel complesso è quindi da analizzare favorevolmente quanto questa riforma sia riuscita ad ottenere, a partire dalla volontà del legislatore di intervenire in maniera sistematica, riorganizzando l'intera disciplina, al fine di renderla più efficace. Inoltre, altro passo in avanti si è fatto con l'incriminazione nel codice penale di quanto auspicato in sede comunitaria, tuttavia è bene tenere presente che solo l'interpretazione operativa, destinata a dispiegarsi nella aule di Giustizia, darà modo di avere un quadro più completo circa la portata della riforma.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> La differenza tra reati di danno e di pericolo si sostanzia nel fatto che mentre nei primi è elemento essenziale l'effettiva lesione del bene giuridico protetto, nei secondi è sufficiente l'esposizione al pericolo del bene giuridico protetto. E' netta la differenza strutturale . I reati di pericolo si differenziano a loro volta in pericolo concreto ed astratto , e solo in quelli di pericolo concreto il giudice accerta l'effettiva esposizione al pericolo, negli altri è il legislatore che valuta *ex ante* la pericolosità ; da qui la giusta scelta di optare per i nuovi reati, per l'impostazione del reato di danno o pericolo concreto.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 342, in Atti Parlamentari - Camera dei Deputati XVII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Camera dei Deputati - n. 342, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Articolo 434 c.p.: «Chiunque, fuori dai casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene».

### 2.2. L'inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.).

La fattispecie di inquinamento ambientale, prevista dall'art. 452-bis c.p., sanziona con «la reclusione da due a sei anni o con la multa da euro diecimila a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

Come specificato nel precedente paragrafo, si tratta di norma cardine all'interno della riforma. Il delitto di cui si parla è una forma di reato inedita, che si aggiunge a quelle già esistenti, come il superamento dei valori tabellari o l'esercizio di attività senza autorizzazione amministrativa.

Elemento preliminare da definire è cosa debba intendersi per "inquinamento", in particolar modo ai fini della disciplina penale ambientale, per delimitare il contenuto della nuova fattispecie contenuta dall'articolo 452 bis.

«La definizione di inquinamento contenuta nell'art. 5 lett. i) ter TUA - "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze (...) o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che

potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi" - costituisce nulla più che la cornice entro la quale il legislatore penale ha ritagliato un'ipotesi più specifica di inquinamento connotato da particolari indici di offensività. In altre parole, la citata definizione di inquinamento è inidonea a distinguere le varie ipotesi di contaminazione penalmente rilevante, che vanno dalle contravvenzioni di pericolo astratto in tema di acque, aria e suolo al delitto di inquinamento a quello

di disastro ambientale.

A delimitare il concetto di inquinamento a fini penali non soccorre neppure la definizione di danno ambientale contenuta, a fini civilistici, nell'art. 300 TUA<sup>84</sup>.

In quest'ultima definizione, è vero, si utilizzano parole («qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'attività assicurata da quest'ultima») simili a quelle impiegate nell'art. 452 bis.

Tuttavia la definizione dell'art. 300 TUA ha la funzione di assicurare tutela risarcitoria contro qualsiasi danno ambientale derivante da qualsiasi fatto ingiusto, e pertanto non è idonea a distinguere tra diversi illeciti (penali o di

<sup>84</sup> Articolo 300 T.U.A : «1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:

<sup>2.</sup> Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;

<sup>1)</sup> lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;

<sup>2)</sup> lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente».

altro genere) che ne costituiscono il fondamento. Insomma l'inquinamento ambientale ha (ed è bene che abbia) una sua peculiare connotazione penalistica, che lo distingue dalla definizione generale e da quella del danno civilistico che consegue ad ogni fatto ingiusto che causi un danno ambientale.

L'autonomia dell'inquinamento ambientale penalmente rilevante segna l'emancipazione del diritto penale dell'ambiente dalla sua tradizionale funzione accessoria al diritto amministrativo, e marca i confini con il diritto civile, nella logica di sanzionare (solo) le condotte di contaminazioni qualificate da note di offesa particolarmente significative».<sup>85</sup>

Per ciò che concerne la struttura della fattispecie, si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, ed a forma libera, poiché la condotta può essere integrata da qualsiasi comportamento cui sia causalmente riconducibile l'evento.

Chiaramente la condotta può essere anche omissiva, ma trattasi di reato omissivo improprio nel quale la condotta omissiva rileverà solo nel caso in cui vi sia una norma che impone specificamente ad un soggetto d'impedire il verificarsi di un evento (l'evento in questo caso è elemento costitutivo del fatto)<sup>86</sup> e la fonte di tale obbligo non può rinvenirsi allora nel generico art. 3-ter T.U.A., il quale dispone che *«la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali deve essere garantita (...) dalle persone fisiche e giuridiche»*.

Il bene giuridico tutelato è l'ambiente come si desume – oltre che nella collocazione della norma nel nuovo Titolo VI bis e dal modo in cui è rubricato – dal modo in cui l'evento è specificato , prescindendo da una necessaria offesa alla pubblica incolumità.

-

<sup>85</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag 241

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di Diritto Penale parte generale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pagg. 259 e ss.

Emerge dunque, già alla lettura della norma, che il bene ambiente è tutelato in quanto tale e quindi in modo autonomo<sup>87</sup>, non strumentale ad altri beni giuridici.

In quanto reato d'evento naturalistico, esso concerne o una sola matrice ambientale (acqua, aria, suolo etc.) o, a fortiori, un ecosistema nel suo complesso o la biodiversità: oggetto del reato sono dunque sia le risorse abiotiche (acqua, aria o suolo), sia quelle biotiche (flora e fauna).<sup>88</sup>

È costruito come reato di danno, ciò è espressione dell'abbandono dalla struttura dei reati di pericolo astratto a favore di quella di danno (vedi nota n. 8), quindi ai fini dell'incriminazione sarà necessaria la verificazione di uno dei due eventi previsti dalla norma che si sostanziano in effettiva "compromissione" o "deterioramento". Entrambe sono espressioni tipiche, infatti, di reati di danno. L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie *de qua* è il dolo, tuttavia è

prevista anche l'ipotesi colposa all'art. 452-quinquies c.p. rubricato «Delitti colposi contro l'ambiente».

Il dolo ha ad oggetto la causazione della *compromissione* o del *deterioramento significativi* e *misurabili*<sup>89</sup> delle matrici ambientali. Nel dolo deve rientrare anche l'elemento dell'abusività<sup>90</sup> della condotta, quindi la consapevolezza e volontà di agire *contra ius*.

Non sembrano sussistere elementi tali da escludere la configurazione anche del dolo eventuale<sup>91</sup> ed in questo caso sarà richiesto l'accertamento di una «presa di posizione volontaristica» da parte dell'agente, di un «atteggiamento

<sup>87</sup> Cfr. GUSTAPANE A., Tutela dell'ambiente, in Enc. Dir., XLV; Milano, 1992, 507, s. POSTIGLIONE A. Ambiente: suo significato giuridico unitario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985, 32; MADDALENA P., L'ambiente valore costituzionale nell'ordinamento comunitario, in Cons. St., 1999, n. 5-6; GIAMPIETRO F., Diritto alla salubrità dell'ambiente. Inquinamenti e riforma sanitaria, Milano, 1980, 71 s.; FRACCHIA F., Sulla configurazione giuridica unitaria di ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in Dir. econ., 2002, 215.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag 242 e ss

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Elementi che saranno oggetto di analisi nel paragrafo 2.2.3

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Elemento che verrà analizzato nel successivo paragrafo (2.2.2.)

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> In questo senso RUGA RIVA C., *Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su precauzione, dolo eventuale ed errore,* in www.penalecontemporaneo.it

psichico che indichi una qualche adesione all'evento per il caso in cui esso si verifichi quale conseguenza non voluta della propria condotta».

Occorrerà che «l'agente, dopo aver del tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque ed abbia così accettato l'eventualità della causazione dell'offesa», esprimendo, quindi, «una scelta razionale, il più possibile assimilabile alla volontà»<sup>92</sup>.

Considerando la struttura della fattispecie, inoltre, è pacificamente ammessa anche l'ipotesi tentata.

Un ulteriore elemento da valutare, in questa disamina preliminare del reato, è il secondo comma che prevede un aumento della pena «quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette».

## 2.2.1. Requisito di "abusività"

Secondo quanto indicato nel primo comma dell'art. 452-bis c.p., affinché una condotta possa essere considerata penalmente rilevante deve essere portata avanti in maniera abusiva. Oggetto di approfondimento, quindi, è la specifica modalità della condotta connotata attraverso l'avverbio "abusivamente".

In un primo momento la formula votata alla Camera dei Deputati era «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Questo è il modo in cui si è espressa la Corte di Cassazione nella Sent. Cass. Pen., Sez IV, 18 settembre 2014, n. 38343, c.d. Sentenza Thyssenkrupp, stabilendo il confine tra colpa cosciente e dolo eventuale.

specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale»<sup>93</sup>.

A richiedere la sostituzione di tale formula sono intervenute a gran voce diverse associazioni ambientaliste<sup>94</sup>, in quanto si sarebbe prodotto il rischio di escludere dall'ambito applicativo della norma in esame inquinamenti causati da violazioni non strettamente ambientali.

L'abusività si manifesta indubbiamente quando non si rispettano le norme legislative o regolamentari in materia di ambiente, ma anche quando non vengono rispettate disposizioni o provvedimenti volti a tutelare interessi diversificati.

È un'opzione estensiva sicuramente ammissibile e coerente con la protezione d'interessi strettamente collegati alla tutela ambientale, coprendo appunto fatti realizzati in violazione di norme imposte a protezione di beni giuridici differenti (a condizione che si verifichi pregiudizio anche per l'ambiente)<sup>95</sup>.

L'avverbio "abusivamente" ha, fin da subito, aperto un dibattito circa l'ampiezza del suo significato.

Invero, *prima facie*, appare difficile stabilire quali comportamenti possano essere definiti "abusivi" e, soprattutto, se l'avverbio in questione possa essere inteso quale sinonimo di "clandestinamente". <sup>96</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Proposta originaria contenuta nel disegno di legge n. 1345 approvato dalla Camera dei Deputati il 26 febbraio 2014. Tale formula avrebbe originato severe critiche in dottrina, come quella di VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni*. *A proposito del DDL 1345/2014 sui delitti ambientali*, *RGA*, 2014, 457 ss. in relazione alle prime versioni del testo.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Le associazioni in questione sono Legambiente e il WWF, come si legge in C. RUGA RIVA C.,cit.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>AMENDOLA, *Il DDL sui delitti ambientali oggi all'esame del parlamento: spunti di riflessione*, cit., 13-14, *secondo* il quale la migliore conferma dell'incongrua delimitazione espressa nell'originaria formulazione sarebbe costituita dalla vicenda di Radio Vaticana, ove, a fronte di prove indiscutibili circa la modestia e la nocività delle immissioni, la difesa aveva valorizzato la circostanza che la fattispecie oggetto di contestazione, ex art. 674 c.p., esigesse che l'evento si verificasse al di fuori dei casi consentiti dalla *legge*.

<sup>96</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag. 245

Bisogna prendere le mosse dal principio di determinatezza dell'incriminazione penale, ricavabile come corollario dal Principio di Legalità direttamente previsto dall'art. 25 della Costituzione<sup>97</sup>.

Nonostante dal principio sia ricavabile l'esigenza che la fattispecie debba essere disciplinata in maniera tassativa, non si esclude il ricorso a tecniche esemplificative, o la possibilità di rifarsi a concetti extra-giuridici diffusi o a dati di comune esperienza.

Non è inoltre escluso, il ricorso a formule "elastiche", che data la finalità dell'incriminazione e al contesto cui essa si innesta, possono essere utilizzate per inquadrare i casi in cui si rende necessaria l'applicazione di una sanzione penale, stante l'impossibilità di elencare tutte le possibili situazioni<sup>98</sup>.

Il requisito della "abusività" si rivela ragionevole in quanto la sua "genericità" è adeguatamente controbilanciata dalla previsione di specifici eventi offensivi, così circoscrivendo la rilevanza penale ai "fatti abusivi" lesivi del bene tutelato.

Ciò indubbiamente comporta che le attività umane che mancano di questo requisito non rilevano ai sensi dell'incriminazione penale, quindi ogni attività umana che si sostanzia entro il c.d. "rischio consentito", non ha rilevanza penale. Ulteriore elemento da valutare è la coerenza dell'interpretazione data fino ad ora con il diritto europeo, ed il nostro legislatore sulla scia della già citata Direttiva 2008/99/CE<sup>99</sup>, prevede appunto, che siano appunto il potere legislativo o comunque la Pubblica Amministrazione a stabilire *ex ante* quali siano i valori entro i quali un'attività è da ritenersi lecita e non abusiva.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Articolo 25 della Costituzione : «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge».

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, p. 27 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> RUGA RIVA C., Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente. Nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale, in www.penalcontemporaneo.it

L'interpretazione emersa è coerente anche con l'art. 452-quaterdecies c.p.<sup>100</sup> (prima articolo 260 T.U.A.).

Abusivamente è quindi una «clausola d'illiceità speciale equivalente a "illecitamente", a contra ius» $^{101}$ .

Da ultimo, anche la Corte di Cassazione ha tenuto a specificare che «deve peraltro rilevarsi come la dottrina abbia, con argomentazioni pienamente condivisibili, richiamato i contenuti della direttiva 2008/99/CE e riconosciuto un concetto ampio di condotta abusiva, comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative» 102.

### 2.2.2. Compromissione e deterioramento misurabili

Assodato che l'evento deve essere realizzato con la condotta abusiva, è ulteriormente necessario che tale condotta deve porre in essere una compromissione o un deterioramento dell'ambiente, che siano significativi e misurabili. <sup>103</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Articolo 452 quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti : «Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuativa organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce <u>abusivamente</u> ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag 246

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> In tal senso Cass. Penale, sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170 in www.ambeintediritto.it

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Termini direttamente presi dalla normativa comunitaria in materia ambientale. Emerge come il legislatore si sia strettamente attenuto a questa per la predisposizione della norma in esame.

Il punto di partenza è cercare di dare comprendere cosa debba intendersi per compromissione e deterioramento, dato che tali definizioni non compaiono nella l. n. 68/2015.

La prima volta che vediamo menzionati i termini in relazione alla materia ambientale è nell'articolo 18 della legge 349 del 1986.

Il danno ambientale viene qualificato come qualunque fatto doloso o colposo che compromette l'ambiente e arreca ad esso una lesione, alterandolo deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte.

È chiaro come, in questa prospettiva, il deterioramento sarebbe una conseguenza diretta della compromissione, creando così una sorta di rapporto di subordinazione.

Questa impostazione, come emerge dalla norma in esame («compromissione o deterioramento»), non può essere condivisa poiché i due termini dovrebbero essere considerati in posizioni equivalenti. Entrambi stanno ad indicare una condizione di alterazione dell'ambiente.

In linea con questa prospettiva troviamo la sentenza della Suprema Corte n. 46170/2016<sup>104</sup> che afferma che i due termini in questione si riferiscono a «fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema».

La compromissione si sostanzia in «squilibrio funzionale perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale e dell'ecosistema» diversamente il deterioramento prevede «uno squilibrio strutturale caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi». Orbene, chiarita la portata dei due termini, bisogna analizzarli alla luce della "significatività" e della "misurabilità"<sup>105</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> In tal senso Cass. Pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Aggettivi alquanto vaghi che possono dare oggetto a svariate interpretazioni, seppur ritenuti necessari in quanto il legislatore europeo parla a tal proposito di "danni rilevanti"

Appare dunque utile ribadire in via di principio che il delitto d'inquinamento ambientale si distingue nei suoi "margini superiori" dal più grave delitto di disastro ambientale<sup>106</sup>, mentre nei "margini inferiori", per contrassegnare il confine di rilevanza penale sono necessarie significatività e misurabilità.

In assenza di prospettive imposte dal legislatore le possibilità per l'interprete sono due.

La prima si sostanzia nella ricerca di «valori numerici espressivi dell'offesa significativa e misurabile»<sup>107</sup>. In riferimento a questa prospettiva non possono considerarsi rilevanti, di per sé, i superamenti dei valori-soglia di settore, poiché verrebbe indebitamente integrata la fattispecie e si produrrebbero al contempo irregolarità semantiche.<sup>108</sup>

Tale superamento è comunque rilevante ai fini dell'integrazione delle diverse figure contravvenzionali<sup>109</sup> formulate secondo lo schema del reato di pericolo

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Articolo 452 quater c.p.: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

<sup>1)</sup> l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

<sup>2)</sup> l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

<sup>3)</sup> l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag. 248

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup>ZIRULLA, Amianto e responsabilità penale: causalità ed evitabilità dell'evento in relazione alle morti derivate da mesotelioma pleurico, DPCont, 11-1-2011

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Si prenda ad esempio l'art. 279 al comma 2 del T.U.A. che punisce chi «nell'esercizio di un impianto o di un'attività, viola i valori limite di emissione e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta».

Si veda ancora l'art. 137 T.U.A. al comma 5 che prevede : «Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle

astratto contemplate nel T.U.A., ma non sono decisive per la configurazione del delitto di inquinamento ambientale.

Tra le impostazioni sopra esposte, appare migliore la prospettiva non-numerica, per così dire di natura sistematica.

Chiaramente i due aggettivi sembrerebbero lasciare ampia discrezionalità al giudice nella individuazione dei criteri da utilizzare nel caso concreto ed a primo acchito la "significatività" si risolverebbe in una generica non esiguità del danno, mentre sul piano della misurabilità in una consistenza materiale del danno esprimibile in *latu sensu* in termini quantitativi.

Tuttavia nella prassi si sono formati dei c.d. "indici", che soccorrono l'interprete e che si combinano diversamente caso per caso :

- « Frequenza e ampiezza degli sforamenti dei valori soglia o frequenza e gravità delle violazioni delle prescrizioni
- Gravità e persistenza nel tempo degli effetti prodotti dalla contaminazione sulle matrici ambientali o su flora e fauna, anche in ragione della relativa estensione quantitativa o delle caratteristiche qualitative;
- Costi di recupero e ripristino ( o di eventuale bonifica) e grado di difficoltà tecnica e durata delle relative operazioni di reintegrazione del danno»<sup>110</sup>.

Il primo tra i c.d. "indici" menzionati riguarda comunque i valori soglia, infatti emerge ancora una volta come questi siano comunque criteri significativi, sebbene non esclusivi nel caso di inquinamento ambientale, nella determinazione

\_

regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro».

<sup>6.</sup> Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì «al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma».

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag. 249

dell'inquinamento. Come detto, fissano una soglia di tolleranza che varia a seconda delle caratteristiche peculiari del contesto.

Vengono esclusi, quindi, i casi minori, così come quelli maggiori (configurando in un caso contravvenzioni presenti nel T.U.A. e nell'altro caso disastro ambientale), fornendo un utile strumento per inquadrare la fattispecie.<sup>111</sup>

# 2.3. Il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 ter c.p.).

Il nuovo art. 452 *ter* c.p. disciplina, già dalla sua rubricazione, il delitto di morte o lesioni che derivano come conseguenza non voluta dal delitto di inquinamento ambientale, precedentemente analizzato e previsto dall'art. 452 *bis* c.p.

Il primo comma recita :«Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452 bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni ai sei mesi e sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grandissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni».

Data la sua formulazione numerosi sono stati i problemi suscitati in particolare circa l'ambito applicativo della fattispecie, apparendo addirittura "irragionevole"<sup>112</sup>.

A ben vedere, infatti, è inequivocabile che l'applicabilità è limitata alle sole ipotesi in cui le lesioni e le morti derivino dal delitto previsto dal 452 *bis* c.p. e

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> L. SIRACUSA, La legge 22 Maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta quasi epocale per il diritto penale dell'ambiente, in www.penalecontemporaneo.it

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup>M. BORLOTTO, V. CORINO, M. GEBBIA e C. PARODI, *I nuovi delitti ambientali* (l. 22 maggio 2015, n. 68), 2015, Milano, 2015, p. 35 e ss.

non dalla più grave ipotesi di disastro ambientale<sup>113</sup>, che implica invece un fatto di inquinamento ambientale con conseguenze "disastrose" e potenzialmente molto più grave per la incolumità fisica.

Il secondo comma dell'articolo oggetto di disamina prevede che : «Nel caso di morte di più persone, di lesione di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni 20».

L'elemento soggettivo è rappresentato dalla colpa, ciò implica che la morte o le tipologie di lesioni, che come visto possono essere tre e prevedono una gradualità della pena, (lievi, gravi , gravissime) «non devono essere volute, neppure a titolo di dolo eventuale»<sup>114</sup>.

È necessario, quindi, che si verifichino per «imprudenza, negligenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline<sup>115</sup>».

<sup>113</sup> Articolo 452 quater c.p.: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

<sup>1)</sup> l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

<sup>2)</sup> l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

<sup>3)</sup>l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico , ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag. 252

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale parte generale, Milano, 2019 pag. 380 e ss. Secondo cui la colpa si distingue nettamente dal dolo e non rappresenta solo un minus. A tal riguardo l'art. 43 co. 1 c.p. stabilisce «il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline». Essa ha una struttura che consta di due elementi che sono, appunto l'assenza di dolo e quindi l'involontarietà di cagionarlo e il modo in cui la condotta è compiuto come conseguenza di «negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi,

Per farlo, si procederà, preliminarmente, ad un accertamento che dimostri oggettivamente il nesso causale tra la condotta e le lesioni ovvero morte subite, ed in seguito si procederà alla valutazione degli eventi, come specificato, non voluti come esito *«prevedibile ed evitabile»*.

Quest'ultimo accertamento ha natura soggettiva riguardando esclusivamente l'elemento della colpa nel suo intero.

Per dimostrare la "rimproverabilità" dell'inquinatore verrà presa in considerazione la presenza di regole cautelari specifiche circa la materia in questione.

Volgendo uno sguardo complessivo alla materia ambientale è facile notare come vi sia un massiccio uso di tali regole e indicazioni, di natura preventiva e cautelare, così comportando il rischio di "svuotare" il "doppio accertamento" poc'anzi esposto.

Presupponendo la colpa si produrrebbe così una distorsione del sistema e la situazione potrebbe essere ancora più grave nei casi in cui le regole cautelari sono finalizzate alle funzioni di mera pianificazione e controllo da parte della pubblica amministrazione<sup>117</sup> e, in quanto, tali prive di autentica vocazione di tipo "prevenzionistico-cautelare".<sup>118</sup>

\_

regolamenti, ordini o discipline». Tali regole trovano generalmente la loro finalità in senso preventivo e/o cautelare. Chiaramente tale finalità deve essere a carattere specifico per lo specifico evento che si intende non causare seguendo tali regole.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag. 252

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Si veda la giurisprudenza circa l'inosservanza di prescrizioni di autorizzazioni, sovente considera penalmente rilevanti violazioni di funzioni della pubblica amministrazione che non sono lesive del bene ambiente. Cfr. RUGA RIVA C., *il reato di inosservanza di prescrizioni contenute nell'autorizzazione: norma penale in bianco-verde per ogni irregolarità*, in *Amb. & Svil.*, 740 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> CIVELLO, La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro: il discrimen tra regole cautelari e regole meramente gestionali e organizzative, AP, 2011, n. 2: «il "laboratorio" nel quale il penalista contemporaneo si trova ad operare è rappresentato, in subiecta materia, da una vera e propria "rete" di norme organizzative e di comportamento, riguardanti i più disparati ambiti del lavoro, dalla predisposizione di sistemi antinfortunistici, agli obblighi di

Ai fini dell'imputazione del reato di cui all'art. 452 *ter* c.p. rilevano dunque tutte quelle trasgressioni di regole cautelari poste a prevenzione<sup>119</sup> di uno specifico rischio per la salute o l'integrità fisica.

Considerando poi la collocazione normativa della norma all'interno del nuovo titolo VI *bis*, rimane irrisolta la questione circa la possibilità di prevedere o meno – ad opera del legislatore – la punibilità in forma specifica delle conseguenze lesive ovvero mortali che possano derivare dal delitto di "disastro ambientale" previsto dall'articolo successivo.

In conclusione pertanto la norma in esame risulta mal armonizzata con il disastro, nella quale sarebbe stato più opportuno prevedere la aggravanti oggetto di disamina.

-

informazione e formazione, agli obblighi di controllo e vigilanza, e così via; i "piani" normativi, inoltre, sono molteplici, dalle disposizioni comunitarie precettive e "norme volontarie" programmatiche, alle internazionalmente riconosciute. alla disciplina interna (...) Ebbene, al giurista che intenda illuminare tale nuova "rete" di precetti mediante i principi tradizionali della colpa penale, non resta che tematizzare il diritto penale del lavoro lungo tre direttrici di ricerca: 1) stabilire se una determinata regola di condotta contenuta nella normativa di settore possa qualificarsi come cautelare e, dunque, possa fondare un giudizio di colposità dell'azione od omissione; 2) una volta fornita risposta positiva al primo quesito, stabilire se l'evento concreto fosse proprio quel tipo di evento che la regola cautelare mirava a prevenire ed evitare (c.d. "concretizzazione del rischio") e se, in concreto, la violazione della regola cautelare sia stata la causa di questo evento (c.d. "causalità della colpa"); 3) stabilire se, in presenza di una regola cautelare violata, della "concretizzazione del rischio" e della "causalità della colpa", residui margine per un'ulteriore indagine circa i profili soggettivi della colpa (i.e. prevedibilità, evitabilità ed esigibilità della condotta alternativa doverosa)».

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>CONSORTE, Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità possibili sviluppi, Torino, 2013

### 2.3.1 Tra circostanza aggravante e delitto aggravato dall'evento.

La natura giuridica della norma non è d'immediata comprensione: sulla stessa, infatti, si è dispiegato un dibattito sulla qualificabilità dell'ipotesi come delitto aggravato dall'evento ovvero una circostanza aggravante riferita all'articolo precedente, l'art. 452 *bis* del c.p.

Propendendo per la prima ipotesi si è giustamente ravvisato come l'art 452 *ter* c.p. costituisce una "*specificazione dello schema*" dell'articolo 586 c.p. 121

D'altro canto, le pene previste dall'art. 452 *ter* c.p. sono calcolate in modo del tutto indipendente rispetto a quelle dell'art. 452 *bis* c.p.

A ben vedere, inoltre, le norme sono poste a tutela di diversi beni giuridici: il 452 *bis* a tutela della "salubrità dell'ambiente", mentre la fattispecie in esame è posta a tutela della integrità fisica<sup>122</sup>.

Se si considera il delitto di morte o lesione come conseguenza dell'art 452 *bis* c.p. come fattispecie autonoma, le relative sanzioni sono escluse dal bilanciamento <sup>123</sup> delle circostanze che, invece, caratterizza le circostanze aggravanti.

<sup>121</sup> Articolo 586 c.p. rubricato "Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto": «Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate».

L'articolo in questione prevede : «Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritemute prevalenti, non si tiene conto per le diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, cit

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup>Orientamento presentato da RUGA RIVA C., *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015, pag. 20 e ss nel quale sono espressi diversi motivi a sostegno del fatto che l'art. 452 ter c.p. è una fattispecie delittuosa autonoma.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Il bilanciamento delle circostanze è espressamente previsto dall'articolo 69 c.p. rubricato "Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti".

Il legislatore, oltretutto, ha espressamente previsto delle circostanze aggravanti all'interno dell'art 452 *bis* c.p., il che fornisce ulteriori elementi a sostegno dell'orientamento che configura il reato previsto dall'art. 452 *ter* come fattispecie autonoma.

In linea con l'intento del legislatore di prevedere pene più severe per i delitti ambientali non può non considerarsi che se l'articolo in questione venisse considerato come circostanza aggravante, basterebbe la presenza di una circostanza attenuante "equivalente" per far sì che l'aggravante si "annulli".

A propendere per la tesi della circostanza aggravante però, c'è il fatto che l'intero testo normativo non menziona l'articolo 452 *ter* c.p. in alcuna delle sue disposizioni.

Esemplificando, basta prendere in considerazione l'art. 452 *undecies*, che non lo include tra i reati che consento la confisca, includendo invece l'art. 452 *bis* c.p.

Questo sembrerebbe far pensare che in modo intenzionale sia stato escluso e di conseguenza la legittima propensione a considerarlo circostanza aggravante del reato di inquinamento ambientale.

Altro esempio riguarda l'art. 1 comma 8 della legge 68/2015 che introduce, tra i c.d. "reati presupposto" per la responsabilità degli enti da reato, l'art. 452 bis c.p., ma non l'articolo in questione.

Sono certamente elementi validi ma, tuttavia, non è da escludersi che possa essersi trattata di mera dimenticanza del legislatore<sup>124</sup>.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica le pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché agli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato». Il giudice sceglie in base ad un "giudizio di bilanciamento", pronunciandosi per la prevalenza di aggravanti o attenuanti, o per l'equivalenza di queste.

<sup>124</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag 255

Per completezza è da menzionarsi un ultimo orientamento<sup>125</sup>, minoritario, che prevede di considerare gli eventi come condizioni quali "condizioni obiettive di punibilità intrinseche"<sup>126</sup>, essendo comportamenti che esprimono un avanzato livello di pericolosità, accentrando in sé il disvalore del fatto e la conseguente "rimproverabilità".

### 2.4. Il disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Il contemplare, nel novero dei reati previsti dal nuovo Titolo VI *bis*<sup>127</sup>del Libro II del codice penale, il delitto di disastro ambientale ha comportato molto clamore nella opinione pubblica e a livello mediatico in generale<sup>128</sup>.

È apparentemente una figura nuova all'interno del codice ma in passato, ad opera della giurisprudenza, per riempire il c.d. "vuoto normativo" creatosi, si era esteso l'ambito applicativo della fattispecie di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. 129 includendovi tutte le ipotesi in cui una contaminazione ambientale avesse portato ad un pericolo per l'incolumità pubblica.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> G. DE VERO, *Il nesso causale e il diritto penale del rischio* , Riv, It. Dir. e Proc. Pen., fasc.2, 2016, p. 559

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> Articolo 44 c.p.: «Quando per la punibilità del reato la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto». Non è data dal c.p. una definizione di "condizioni obiettive di punibilità", ma secondo la dottrina sarebbero eventi estranei alla condotta illecita, eventi concomitanti o successivi, ma non necessariamente voluti dal soggetto agente. Partendo da questo si consideri che se previsto dalla legge, ne viene fatta dipendere la punibilità di un reato. <sup>127</sup> Introdotto con la l. 68/2015

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup>MASERA L., *I nuovi delitti contro l'ambiente*, voce per *"Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016"*, 2015, in www.penalecontemporaneo.it

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Articolo 434 c.p. «Chiunque fuori dai casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene».

Tale procedimento criticato dalla grande maggioranza della dottrina dell'epoca aveva portato fino a sollevare una questione di legittimità costituzionale<sup>130</sup>.

La Corte Costituzionale ha respinto la questione circa la legittimità costituzionale ma ha auspicato l'intervento del legislatore affinché si occupasse di predisporre una norma atta a qualificare e incriminare il fenomeno delle gravi contaminazioni ambientali.

Uno dei casi più noti ed importanti in cui è stata estesa l'applicazione del c.d. "disastro innominato" è riconducibile al gruppo Eternit.

In tale vicenda erano state inflitte pene esemplari, che tuttavia non hanno trovato conferma in Cassazione.

Quest'ultima ha addirittura annullato senza rinvio<sup>131</sup>, suscitando un clamore mediatico ed un malcontento generale.

A seguito di tale evento, il Parlamento si è finalmente deciso ad approvare la tanto attesa riforma, e il "disastro ambientale" «sino ad allora ricondotto dalla giurisprudenza sotto l'evanescente tipicità del disastro innominato, trova finalmente un suo univoco referente normativo» <sup>132</sup> nell'art. 452 quater del codice penale.

<sup>130</sup> Come noto, il G.I.P. del T. di Santa Maria Capua Vetere (T. S. Maria Capua Vetere, (ord.) 7-12-2006, n. 12811, in www.lexambiente.it) aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434 c.p. nella parte in cui punisce chiunque, «fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare [...] un altro disastro, [...] se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità» in riferimento agli artt. 25, co. 2, 24 e 27 della Costituzione, lamentando, sostanzialmente, il deficit di tassatività e determinatezza della condotta, dell'evento primario e del settore della vita sociale in cui si colloca il fatto incriminato. La Corte Costituzionale, 18-8-2008, n. 327, in www.cortecostituzionale.it, ha ritenuto la questione non fondata, chiarendo che, nonostante l'insufficiente delimitazione del concetto di disastro, tale da fargli assumere, nel linguaggio corrente, più significati, la sua valenza è individuabile attraverso il riferimento alla finalità dell'incriminazione e alla sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Cass., sez. I, 19 novembre 2014 (dep. 23 febbraio 2015), Schmidheiny, in Dir. pen. cont,. 24 febbraio 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> MASERA L., *I nuovi delitti contro l'ambiente*, voce per "*Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016*", 2015, pag. 9, in www.penalecontemporaneo.it

Molti dei tratti caratteristici del vecchio disastro "giurisprudenziale" sono stati ripresi anche nella nuova versione e, come vedremo, molte delle questioni più controverse rimango irrisolte, anche se è sicuramente da valutare positivamente l'impatto avutosi con la riforma in termini di maggiore consapevolezza e responsabilità ambientali.

Anche in ambito comunitario si era richiesto un intervento in tal senso degli Stati membri, per prevedere un'autonoma figura di reato.

La già analizzata Direttiva 2008/99/CE, all'art. 3, lett. a) chiedeva di incriminare «lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora».

Dalla Direttiva in questione è ricavabile come il legislatore italiano abbia sostanzialmente diviso in due articoli, 452 *ter* e *quater* c.p., la situazione prospettata a livello europeo, chiaramente non senza provocare problemi di coordinamento tra le due norme<sup>133</sup>.

# 2.4.1. Da disastro "innominato" (art. 434 c.p.) a disastro ambientale (art. 452 quater c.p.).

Come visto, in passato, l'unica figura di riferimento per punire penalmente le ipotesi di disastro ambientale era l'articolo 434 del codice penale, rubricato : "Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi".

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag 258

La norma, infatti, era venuta spesso in rilievo nella prassi giurisprudenziale, specie nelle fattispecie attinenti ai processi cc.dd. "Ilva" e – come anticipato - "Eternit".

La figura oggetto di disamina tratta sicuramente di un evento catastrofico di rilevanti dimensioni, ma comunque correlata alle altre ipotesi di disastro nominate, previste dal capo I del Titolo VI del c.p.

Il reato in commento è caratterizzato da peculiarità strutturali che lo rendono unico, come se fosse una sottocategoria del disastro in termini generali, andandosi a creare un rapporto di *genus* a *species*.

È possibile fornire una nozione unitaria da determinare in base ad un duplice profilo, o meglio un "doppio evento", partendo da quanto delineato dalla Corte Costituzionale.

Il primo profilo attiene alle dimensioni dell'evento, che deve essere «accadimento di dimensioni straordinarie, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi per l'ambiente».

Il secondo, invece, è proiettato su di una dimensione per così dire di pericolo e sulla proiezione offensiva dell'evento che deve avere «idoneità a causare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, e cioè per l'incolumità pubblica»<sup>135</sup>.

Sul punto, infatti, ha giocato un ruolo significativo la Corte di Cassazione nel c.d. "caso Eternit", nel quale i giudici di legittimità si sono espressi chiaramente sul concetto di "disastro innominato", facendo chiarezza sulle caratteristiche e mettendo ordine circa l'individuazione del momento consumativo dello stesso.

Sempre facendo riferimento a quanto stabilito dalla Consulta nella sentenza numero 327 del 2008, si nota infatti come il "disastro innominato" sia pensato come norma in grado di sopperire ad ogni eventuale lacuna che nel caso concreto

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> Cass. Pen., Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 2658, in www.dirittopenalecontemporaneo.it

<sup>135</sup> Corte Cost., sent. n. 327/2008, in www.cortecostituzionale.it

possono verificarsi (date le varie possibilità per cagionare un disastro del genere), pensandola come "norma di chiusura" dell'intero sistema di riferimento.

È bene valutare, infatti, quanto il progresso scientifico-tecnologico possa essere la causa determinante di innumerevoli quanto nuove modalità in cui può realizzarsi un disastro.

Il "caso Eternit" costituisce un chiaro esempio di come il contenuto della norma sia stato interpretato estensivamente fino a ricomprendere al suo interno l'ipotesi di morte o le lesioni personali.

Sebbene valido il tentativo, esso si è rivelato vano nel caso di specie: i giudici di Cassazione si sono ritrovati a dover pronunciare assoluzione per intervenuta prescrizione, mettendo in luce come l'articolo in questione comporti una separazione tra condotta lesiva e le conseguenze che hanno comportato lesione e morte dei soggetti.

Tale impossibilità di ricollegarle all'art. 434 c.p., è data dal fatto che il bene protetto da tale norma è il pericolo per la pubblica incolumità, risultando così errata l'estensione alle eventuali lesioni e morti provocate a dati soggetti.

Per un tale esito, infatti, si sarebbe dovuto dimostrare il nesso eziologico intercorrente tra il danno al bene ambiente e le lesioni e morti verificatesi.

L'articolo 434 c.p. è un reato - conformemente alla prevalente giurisprudenza - a carattere "istantaneo", che si consuma con il verificarsi del disastro stesso e la consumazione cessa con il compimento dell'ultimo o dell'unico atto integrante la condotta e non con il venir meno degli effetti disastrosi per l'incolumità pubblica, ovvero con la rimozione di eventuali sostanze inquinanti.

Dall'entrata in vigore dell'articolo 452 *quater* c.p., l'articolo 434 c.p. ha visto ridursi il suo ambito di applicabilità<sup>136</sup>, malgrado il nuovo articolo si apra con una clausola di riserva a favore del 434 c.p., volta ad impedire il verificarsi di parziale

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> A. MILITA, Il disastro ambientale, da delitto innominato a tipico: la qualificazione del delitto come eventualmente permanente e le "responsabilità patrimoniali", in www.lexambiente.it

*abolitio criminis* per i fatti di gravi contaminazioni ambientali ma non rientranti nel nuovo articolo.<sup>137</sup>

La clausola in questione, tuttavia, ha degli aspetti strutturali e applicativi del tutto peculiari<sup>138</sup>, in quanto prevede espressamente : « *fuori dai casi previsti dall'articolo 434[...]»*, e *non «salvo che il fatto costituisca più grave reato »*, trattando così di casi che non rientrano nell'ambito applicativo della nuova fattispecie, ma solo nella previgente non riguardando «*un medesimo fatto*», <sup>139</sup> astrattamente ricadente in entrambe le fattispecie.

RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag. 258

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> CAPPAI, Un "disastro" del legislatore : gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 quater c.p., DPCont, 14-06-2016.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> Sotto tale profilo, sottolinea l'ambiguità della clausola MOLINO, op. cit., 19: «Non è perfettamente chiaro [...] il senso stesso della clausola, in quanto: - o si è in presenza di un crollo o altro fatto traumatico che non abbia cagionato uno degli eventi del nuovo art. 452 quater, ossia una alterazione irreversibile o quasi dell'equilibrio di un ecosistema ovvero un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo: ed allora non sembrerebbe porsi alcun problema di rapporto fra le fattispecie, donde la sostanziale inoperatività della riserva; [...] ovvero il crollo (o altro fatto) ha cagionato un disastro, qualificabile come ambientale alla luce delle suddette connotazioni dell'evento: ed allora, mentre è ipotizzabile un eventuale concorso di reati (ma potrebbero valere le considerazioni sopra espresse in favore del possibile assorbimento nella nuova fattispecie), si dubita invece che possa prevalere, in forza della clausola di salvaguardia, la "vecchia" disposizione codicistica, avendo voluto il legislatore perseguire proprio il fine di evitare il ricorso all'art. 434 c.p., prevedendo una disciplina sanzionatoria ben più rigida [...] Si è anche avanzata l'ipotesi residuale che l'inciso derivi semplicemente dalla volontà legislativa di ribadire l'intangibilità dei processi di disastro ambientale già rubricati sotto l'art. 434 c.p., sottolineandone in qualche modo l'impermeabilità alla nuova disciplina: una preoccupazione che, al di là della fondatezza (è difficile escludere in prima battuta scenari di possibile interferenza, ma il dato certo - ai fini della valutazione ed applicazione delle regole ex art. 2 c.p. - è che le nuove norme introducono inediti spazi di incriminazione o ampliano quelli già esistenti e implicano un trattamento sanzionatorio più grave), sarebbe fronteggiata mediante il ricorso ad una "anomala" clausola di riserva, che per definizione non può certo limitare alle sole condotte già perfezionate la sua funzione di stabilire la priorità dell'applicazione di una norma rispetto ad un'altra». La pertinenza del rilievo dell'Ufficio del Massimario si può apprezzare anche considerando come secondo le "schede di lettura" redatte dal Servizio studi della Camera dei Deputati, l'art. 434 c.p. assolverebbe una "funzione" nonostante l'intervento di riforma - pur sempre di "chiusura" e dunque si applicherebbe al fine

A stretto rigore tale clausola risulterebbe quindi superflua, ricordando all'interprete che ciò che non rientra nel nuovo disastro ambientale potrebbe rientrare nel disastro innominato.

La dicitura in commento sembrerebbe avere come intento almeno quello di regolare questioni di diritto intertemporale, evitando che ai fatti di gravi contaminazioni ambientali commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo articolo non sia comminata alcune sanzione.

Riguardo queste ultime questioni appunto attinenti al diritto c.d. "intertemporale" occorre fare un distinguo.

Ai disastri causati prima dell'entrata in vigore della Riforma del titolo VI *bis*, che astrattamente rifluiscano, però, nel nuovo art. 452 *quater* c.p., si applicherà la previgente disciplina più favorevole quanto a cornici edittali e termini prescrizionali del 434 c.p.

Tuttavia, se valutando il caso concreto potrà applicarsi l'attenuante del c.d. "ravvedimento operoso"<sup>140</sup> prevista dal nuovo articolo 452 *decies* c.p., l'applicazione della nuova disciplina potrebbe permettere un trattamento più favorevole<sup>141</sup> per il reo.

\_

di sanzionare le ipotesi di pericolo di disastro non tipizzate dalle disposizioni disciplinanti il tipico reato di "disastro ambientale". In senso critico sull'enigmatica clausola, anche BELL-VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, DPCont, 21-7-2015.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> La fattispecie del ravvedimento operoso (art 452 decies c.p.) comporta una riduzione della pena da un terzo a due terzi o da un terzo alla metà a seconda dei casi.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Articolo 2 del codice penale, "Successione di leggi penali" : «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Si applica il 434 c.p. anche a quei casi in cui la condotta scaturente il disastro si sia arrestata prima dell'entrata in vigore del nuovo articolo ma con effetti che si protraggono nel tempo.

Questo perché secondo consolidata giurisprudenza, ribadita anche nel c.d. "caso Eternit", si tratta, in linea generale, di reato "istantaneo" e non permanente<sup>142</sup>.

Per concludere sul punto, in caso di condotta matrice di un disastro, iniziata prima dell'entrata in vigore e non arrestatasi, con effetti che continuano ad aggravarsi, va considerato reato permanente con conseguente applicazione della nuova disciplina.

Analizzando il testo normativo dell'art. 452-quater, comma 1, gli elementi, che contraddistinguono un evento come delitto di disastro ambientale, sono :« 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo».

Quando il disastro invece avviene in "un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata" 143.

\_

alla circostanza aggravante prevista sempre al secondo comma dell'articolo 452 bis c.p

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto legge convertito in legge con emendamenti».

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup>Da alcuni è contestata la natura istantanea, cfr. MILITA A., *Ambiente in genere. Il disastro ambientale, da delitto innominato a tipico: la qualificazione del delitto come eventualmente permanente e le "responsabilità patrimoniali"*, 10 giugno 2015, in www.lexambiente.it <sup>143</sup> Articolo 452 quater c.p. comma 2, che introduce una circostanza aggravante inoltre identica

Il bene giuridico tutelato dall'art. 434 c.p., invece, è l'incolumità pubblica.

Ciò comporta che i due reati abbiano una struttura notevolmente diversa: l'art. 434 c.p. ha la struttura di un "delitto di attentato" incriminando atti diretti a provocare un danno, a differenza del 452 quater c.p., che è costruito secondo la struttura del reato di evento e in quanto tale punibile solo dopo che l'evento dannoso per l'ecosistema si sia verificato.

Tuttavia, essendo configurabile il tentativo<sup>144</sup>, qualora il soggetto compia "*atti idonei diretti in modo non equivoco*" a cagionare il danno, si configurerà un tentato disastro ambientale, con conseguente diminuzione della pena di misura compresa tra un terzo e due terzi.

### 2.4.2. Gli eventi del disastro ambientale e l'elemento soggettivo della fattispecie.

Introducendo l'articolo 452 *quater* c.p., <sup>145</sup> il legislatore ha cercato di fornire un quadro completo di disastro ambientale, tipicizzando quanto più possibile i casi da ricondurre all'interno dello schema della norma incriminatrice.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> Articolo 56 c.p., "Delitto tentato": «Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito : con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà».

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup>CATENACCI, La legge sugli eco-reati ed i suoi principali nodi problematici, in Il nuovo diritto penale ambientale, a cura di Manna, cit.

Tuttavia, secondo parte della dottrina<sup>146</sup>, non sempre i risultati sono stati soddisfacenti.

Come si è visto, costituiscono disastro ambientale – alternativamente - l'alterazione irreversibile di un ecosistema, l'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e l'offesa alla pubblica incolumità data la rilevanza del fatto o per l'estensione della compromissione e dei suoi effetti lesivi o dato il numero di persone offese o esposte al pericolo.

Si può notare come i primi due eventi riguardino l'ecosistema e di conseguenza l'ambiente in modo diretto riferendosi ad un evento straordinario in grado di alterarlo, il terzo si riferisce invece ad un offesa alla pubblica incolumità.

Analizzando le prime due fattispecie, non si può far a meno di cercare di stabilire cosa è da intendersi per "alterazione".

È un concetto che presuppone un procedimento comparativo tra una situazione precedente ed una situazione successiva l'evento di contaminazione<sup>147</sup>, ed è un processo non sempre agevole, specie quando è difficile ricostruire compiutamente la situazione precedente in caso di aree fortemente industrializzate.

Ad ogni modo ciò che è sottoposto ad alterazione è l' "ecosistema", che sfugge ad una compiuta definizione normativa.

L'ecosistema è citato dall'art. 117 Cost.<sup>148</sup> e si individua una sua definizione nell'allegato 1 al numero due lettera e) del d.p.c.m. del 27-12-1988, dove si può leggere che "ecosistemi" sono i «complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> Cfr.RUGA RIVA C., *Il nuovo disastro ambientale : dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, in www.dejure.it

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> FIMIANI P., *La tutela penale dell'ambiente*, Milano 2015, pag. 94 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Art. 117, 2° co., Cost.: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale»<sup>149</sup>.

In ambito scientifico, ecosistema è definito come «il complesso ecologico in cui vive una determinata specie animale o vegetale, o una particolare associazione di specie»; in questo senso, «viene definito biotipo; il complesso degli organismi (vegetali, animali, ecc.) che occupano un determinato spazio (biota). In un ecosistema, o sistema ecologico, si distinguono i vari componenti: materiale abiotico (non vivo), costituito di sostanze inorganiche e organiche; produttori, organismi autotrofi (piante verdi e alcuni batteri) capaci di costruire sostanze organiche a spese di sostanze inorganiche; consumatori, organismi eterotrofi (animali, piante parassite e saprofite) che si nutrono di altri organismi o di sostanze organiche da questi prodotte; decompositori, organismi eterotrofi (batteri, funghi, altri organismi saprobi) che degradano le molecole organiche e liberano sostanze più semplici le quali sono utilizzate dai produttori. Quasi sempre gli ecosistemi sono sistemi aperti, che hanno scambi più o meno intensi di materiali e di energia con altri ecosistemi» 150.

In base a tali informazioni una delle problematiche principali che sorge è come debba essere inteso l'ecosistema in merito alle sue "dimensioni".

In altre parole, se questo debba essere inteso come area di grandi dimensioni e coinvolgente un rilevante numero di specie animali e vegetali ovvero anche di un ecosistema dalle minuscole dimensioni (ad esempio, un piccolo stagno è, in termini scientifici, un ecosistema).

Da ciò si potrebbe arrivare anche alla conclusione che non rientra nella fattispecie l'ipotesi di un evento di grave compromissione ambientale che non abbia causato

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, l. 8-7-1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10-8-1988, n. 377", in www.arpab.it

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> Dizionario Enciclopedico Treccani on-line, in www.treccani.it.

il venir meno del complessivo equilibrio tra componenti "biotiche" e "abiotiche" di un ecosistema nel suo complesso.

Nonostante l'utilizzo abbondante di aggettivi ed avverbi, quindi, non appare possibile delineare in modo completo la "fisionomia" della norma.

Nella prima delle ipotesi delineate dalla fattispecie l'alterazione deve essere "irreversibile"<sup>151</sup>, implicando chiaramente una prognosi che fa solitamente riferimento ai parametri di "resistenza" e "resilienza", riguardando il primo la capacità di resistere a fattori esterni in grado di alterarlo e, il secondo, la capacità di rigenerarsi<sup>152</sup>.

In altre parole trattasi di «eventi il cui accertamento sembra implicare complesse valutazioni, patrimonio tipico di conoscenze settoriali extragiuridiche. Il giudice dovrà verosimilmente servirsi del sapere di periti, nel quadro di dispute tecnicoscientifiche che si prefigurano accese»<sup>153</sup>.

In questi termini l'accertamento pone seri dubbi circa l'applicabilità della norma in esame, dal momento che la prognosi di cui sopra richiede necessariamente un ciclo temporale estremamente ampio e principalmente dagli esiti incerti, da valutare ricorrendo a strumenti extragiuridici.

Considerando il tenore alternativo della norma, con la seconda delle ipotesi menzionate dall'articolo 452 *quater* svaniscono i problemi sulla difficoltà di tale accertamento in quanto è previsto un criterio per così dire a "maglie più larghe".

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>MIRIELLO, op. cit., «Senza considerare che l'irreversibilità o meno di un fenomeno, piuttosto che il concetto di particolare onerosità dell'eliminazione degli effetti dell'alterazione dell'ecosistema, saranno oggetto di dispute tecnico-scientifiche, sempre demandate a periti e consulenti tecnici, visto che si tratterà di attingere per lo più a conoscenze settoriali extragiuridiche, in primo luogo la biologia [...] Occorrerà, peraltro, nel valutare l'alterazione dell'ecosistema, effettuare un raffronto tra la situazione antecedente ed una successiva all'evento di alterazione e tale comparazione sarà più o meno complessa in base al grado di pregressa industrializzazione di un determinato territorio».

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup>AMOROSO M. C., Da 5 a 15 anni di pena per la fattispecie di «disastro», in Guida al Diritto, 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag. 261

È infatti prevista un'alterazione la cui eliminazione sia particolarmente onerosa o conseguibile con mezzi straordinari<sup>154</sup> quindi di "ardua reversibilità" e non "irreversibile".

Secondo alcuni, si correrebbe così un rischio interpretativo di segno opposto: introdurre parametri così vaghi da esporre la norma in esame a dubbia legittimità costituzionale per contrasto ai principi di tassatività e determinatezza<sup>155</sup>.

I parametri della "particolare onerosità" e dei "provvedimenti eccezionali", devono essere intesi quanto più possibile secondo una prospettiva oggettiva, prescindendo nel caso concreto dall'autore.

Per il primo, tuttavia, è difficile pensare a dei riferimenti oggettivi da prendere in considerazione ed è auspicabile che negli anni futuri sarà la giurisprudenza in base al caso concreto di volta in volta la disposizione.

Per il secondo è comune l'interpretazione secondo la quale sono eccezionali tutti quei provvedimenti che esulano dal "normale" contradditorio con la pubblica amministrazione, implicando il ricorso a strumenti giuridici *ad hoc*.

Ponendo in raffronto la norma con l'articolo 452 *bis* c.p. - dedicato specificamente all'inquinamento ambientale - emerge che i danni del disastro ambientale siano connotati da maggiore gravità e che le due norme sono poste in rapporto di "progressione criminosa"<sup>156</sup> (nell'inquinamento si parla infatti di "compromissione e deterioramento significativi e misurabili").

Per completare l'analisi della norma bisogna prendere in considerazione l'ultimo dei tre eventi alternativamente considerati : «l'offesa alla pubblica incolumità in

<sup>155</sup>BELL H. A., VALSECCHI A., *Il nuovo delitto di disastro ambientale : una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in www.penalecontemporaneo.it

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> Concetto che ha suscitato qualche problema per stabilire criteri oggettivamente applicabili. Si pensi, infatti, che la particolare onerosità se parametrata al soggetto responsabile del fatto può chiaramente variare da caso a caso, valutando la grandezza dell'impresa, i mezzi che può concretamente reperire, la struttura organica che ha ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> CAPPAI M., *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l' 434 c.p. e il nuovo art.* 452-quarter c.p., in www.penalecontemporaneo.it

ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo»<sup>157</sup>.

A ben vedere gli eventi considerati da tale terza ipotesi sono due, poiché nella seconda parte si fa riferimento alla rilevanza del fatto per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

«In base alla interpretazione letterale più piana la formula "...persone offese o esposte a pericolo" sembrerebbe alludere sia a morti e lesioni ("persone offese") che esposte a pericolo, posto che le due categorie sono separate dalla disgiuntiva "o"»<sup>158</sup>.

*Prima facie* la criticità più evidente di tale ipotesi è la mancata valorizzazione della specifica offensività nei confronti dell'ambiente, ed in particolare è l'unica norma all'interno dell'intero nuovo Titolo VI *bis* a non contenere alcun riferimento all'inquinamento, alla compromissione dell'ambiente o di un ecosistema, o a qualsivoglia matrice ambientale.

In ogni caso il termine "fatto" va interpretato come evento di contaminazione delle matrici ambientali, ma diverso dalle due ipotesi precedenti, includendo anche l' "offesa alla pubblica incolumità"

Tuttavia il problema da affrontare è definire cosa si intende per "offesa alla pubblica incolumità".

Il concetto di offesa ricomprende sia il danno che il pericolo per il bene giuridico tutelato. Nel caso della pubblica incolumità, che per interpretazione unanime è descritta come vita e integrità fisica di un numero indeterminato di persone<sup>159</sup>, è difficile immaginare un danneggiamento del bene.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> Articolo 452 quater numero 3) c.p.

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag. 264

<sup>159</sup> in dottrina si è affermato che l'incolumità pubblica è, a ben vedere, «un interesse di per sé "inesistente" in natura, ma funzionale alla tecnica di anticipazione della tutela, vale a dire un'oggettività giuridica "creata" dal legislatore penale per consentire una difesa prodromica (e, di riflesso, generica) dei beni individuali, da forme di offesa diffusive, pluridirezionali e

È sicuramente più facile immaginare un pericolo per l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone ma è ben più arduo farlo per un danno alla salute del medesimo numero di soggetti.

Ed infatti, nel Titolo VI del c.p., dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, si fa sempre riferimento alla messa in pericolo dell'incolumità pubblica e mai al suo danneggiamento.

È lecito, quindi, interpretare il concetto di offesa come sinonimo di "pericolo", e considerare la seconda parte del periodi di cui al numero 3), come una sorta di ripetizione che al massimo faccia riferimento alla messa in pericolo di un numero indeterminato di persone e non faccia assolutamente riferimento a morti o lesioni effettive.

La norma in considerazione è un delitto e, come tale, l'elemento soggettivo che la caratterizza è il dolo.

È richiesta la volontà e la consapevolezza di cagionare, alternativamente, uno dei tre eventi poc'anzi analizzati e di realizzarli "abusivamente".

È compatibile anche con il dolo eventuale, che rappresenta la minor "intensità" tra i gradi del dolo, caratterizzato dalla previsione e/o accettazione che le conseguenze della condotta possano configurare l'illecito penale.

## 2.4.3. La previsione della circostanza aggravante.

L'articolo 452 quater c.p. al secondo comma prevede «Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

-

tendenzialmente incontrollabili» (GARGANI, Reati contro l' incolumità pubblica, Tomo I, Reati di comune pericolo mediante violenza, cit., 92).

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> Per comprendere cosa si intende per "abusivamente" cfr. *supra* 2.2.1

Questa costituisce una circostanza aggravante e, tuttavia, ha sempre posto problemi interpretativi sia per ciò che riguarda la concreta dimostrazione della conoscenza del vincolo su beni particolari sia circa gli adempimenti d'informazione a carico di chi pone il vincolo<sup>161</sup>.

Occorre osservare, poi, che il regime sanzionatorio determinato dall'aggravante in esame prevede l'irrogazione di una sanzione che può arrivare fino a venti anni di reclusione qualora, ad esempio, il disastro ambientale coinvolga specie animali o vegetali protette (anche in questo caso, però, non è dato sapere come debba essere interpretato il dato normativo, derivandone l'incertezza quantomeno sul numero minimo degli esemplari della specie coinvolta).

La pena prevista, quindi, è superiore a quella applicabile addirittura per l'omicidio preterintenzionale (diciotto anni) o per l'omicidio plurimo colposo (quindici anni), fattispecie che proteggono il bene giuridico della vita, creandosi in alcuni casi, come l'esempio fatto, un regime sanzionatorio sproporzionato.

#### 2.5. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.).

Quanto all'elemento soggettivo, i delitti di inquinamento e disastro di cui agli artt. 452 *bis* e *quater* c.p. sono puniti a titolo di dolo, mentre la corrispondente fattispecie colposa è contemplata dal successivo art. 452 *quinquies* c.p., a norma del quale: «Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> Ad es., cfr. l'elenco all'art. 10 del T.U. dei beni culturali d.l. 42/2004; La giurisprudenza (Cass., sez. II, 23-2-2012, n. 2737, in www.diritto.it), pur ribadendo «una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari», richiama l'importanza che le prescrizioni (nel caso analizzato un piano regolatore generale), una volta approvate, siano «pubblicate nelle forme previste»

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo».

Tale norma comprende tutte le ipotesi in cui questi reati sono compiuti in modo colposo e, sebbene *prima facie* possano sembrare circostanze attenuanti<sup>162</sup>, è opinione consolidata la natura di autonome fattispecie di reato.

Spesso la struttura stessa degli illeciti contro l'ambiente, essendo per la maggior parte di matrice contravvenzionale, è quasi "intrinsecamente colposa", non verificandosi di frequente una piena consapevolezza di arrecare tale danno.

In linea con questo modo di concepire gli illeciti (che prima della riforma erano quasi esclusivamente contravvenzionali) il Legislatore ha quindi previsto una norma che tuteli il bene giuridico ambiente da forme di aggressione non solo dolose, ma anche da pericoli colposamente arrecati.

La rilevanza statistica di tali manifestazioni colpose, ha portato ad una valorizzazione del principio di precauzione (cfr. *supra* 1.5.1.), portandolo ad assumere un ruolo cardine non solo a livello europeo ma a livello nazionale.

Di conseguenza, tutte le persone, siano esse fisiche o giuridiche, pubbliche o private, sono sempre di più tenute ad attenersi a tale principio per evitare responsabilità colpose<sup>163</sup>.

È sicuramente il profilo più delicato della disposizione in esame, proprio per il rilevante risvolto applicativo di tale principio.

La rilevanza della logica "precauzionale", come noto utilizzata copiosamente proprio in ambito ambientale, ha sicuramente sollevato alcune problematiche.

<sup>163</sup> Cass, Ufficio del Massimario, Settore penale, Rel. n. III/04/2015, Roma, 29 maggio 2015, "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", in www.cortedicassazione.it

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup> A favore della teoria che prevede siano circostanze attenuanti cfr. ZALIN M., Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale, Speciale newsletter B&P Avvocati: i nuovi reati ambientali, 7, che scrive "attenuante ad effetto speciale dalla forbice assai ampia"

Siffatta estensione del principio "precauzionale" in diritto penale ambientale ha portato tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza, a evidenziare come l'evento colposo si deve porre concretamente in termini di "prevedibilità".

Inoltre, come è noto, esso non deve trattarsi semplicemente di conseguenza ordinaria o almeno ipotizzabile dell'azione o dell'omissione del soggetto, ma è necessario che presenti anche lo specifico elemento della "prevenibilità" rispetto all'evento, non potendo assumere valore comportamenti di tipo precauzionale non previamente tipizzati.

Di ancora più complessa interpretazione è il secondo comma dell'articolo in questione, il quale prevede un'ulteriore diminuzione di pena per il delitto colposo di pericolo quando dai comportamenti di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *quater* c.p. derivi il "mero" rischio di inquinamento ambientale.

Suscita un dubbio interpretativo il dettato normativo utilizzato dal legislatore, in quanto come sarebbe possibile cagionare un pericolo di inquinamento o di disastro un fatto già contemplato come produttivo di eventi naturalistici di danno, come quelli già incriminati rispettivamente dai predetti artt. 452 *bis* e 452 *quater* c.p.

In tal senso appare plausibile considerare che la norma rappresenti un tentativo di coprire ogni possibile condotta potenzialmente inquinante o disastrosa nell'aspirazione di offrire un adeguato riscontro a quanto richiesto in sede comunitaria dalla direttiva 2008/99/CE, in ordine all'incriminazione anche di condotte colpose<sup>165</sup>.

"categorialità", nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo.

96

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup>Cass. S.U., 22-1-2009, n. 22676, Ronci, *CED*, 243381; Cass. S.U., 24-4-2014, n. 38343, Espenhahn e altri, *CED*, 261104; la Corte afferma che in tema di colpa la necessaria prevedibilità dell'evento - anche sotto il profilo causale non riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, dovendo mantenere un certo grado di "(actori all'altre altre altre

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup>DI GIUSEPPE, *I delitti colposi contro l'ambiente*, in Trattato di diritto penale, diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, p. gen. e spec., Riforme 2008-2015, Milano, 2015, pag. 1047

«La norma parla di "fatti di cui al comma precedente", ovvero di inquinamenti e disastri ambientali, che si pretenderebbero pericolosi rispetto ai medesimi. Ad evitare questo esito assurdo non rimane che intendere "fatti" come "condotte"»<sup>166</sup>.

La cronice edittale prevista nell'ipotesi in cui verificasse un pericolo di inquinamento colposo varia da un minimo di cinque mesi e dieci giorni fino a un massimo di due anni e otto mesi; mentre quella del pericolo di disastro colposo varia da un minimo di sei mesi e venti giorni fino a un massimo di sei anni e otto mesi.

Chiaramente, come già analizzato, la causazione dolosa dei medesimi pericoli è punibile a titolo di delitto tentato ( vedi *supra* 2.4 e 2.2 ).

# 2.6. Il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.).

L'articolo 452 sexies introduce la fattispecie delittuosa di "Traffico e abbandono materiale ad alta radioattività", e al primo comma prevede testualmente : «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona, o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività».

Data la particolare natura del materiale preso in considerazione dalla norma si ricava che il bene giuridico tutelato è duplice, in quanto la fattispecie - oltre a essere posta a tutela del bene "ambiente" - è posta anche alla tutela "pubblica incolumità".

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag. 268

L'articolo in questione prende in considerazione molte condotte tra cui cessione, acquisto, ricezione, importazione, esportazione, il procurare ad altri, la detenzione, il trasferimento, l'abbandono e il disfarsi illegittimamente di tale materiale.

Se ne ricava che la norma è volta all'incriminazione di tutte quelle attività che attengono alla gestione abusiva del materiale, dalla sua ricezione al suo eventuale abbandono.

Ancora una volta compare l'avverbio "abusivamente" da intendersi come clausola d'illiceità speciale corrispondente a quelle attività in contrasto con leggi, regolamenti, normative di settore, ed in generale *contra ius*.

Da ciò discende che non sono penalmente punibili tutte quelle attività che hanno a che fare con tali materiali, ma essendo estremamente delicate verosimilmente dovranno essere autorizzate da leggi o dalla Pubblica Amministrazione.

Tuttavia il reato si configurerà, data la presenza della clausola, anche laddove sussistano tali autorizzazioni ma non vengano rispettate.

È bene però accennare anche in questa sede come sia controverso l'utilizzo di tale avverbio (stesso discorso sopra considerato per artt. 452 bis e quater), considerato che il rischio è sempre quello di creare una norma dai contorni "poco chiari", potenzialmente in contrasto con il principio di determinatezza.

Le condotte considerate dalla norma, non si fermano alla sola "gestione abusiva", includendo anche l'abbandono o chi «si disfa illegittimamente», del materiale ad alta radioattività.

Analizzando l'avverbio "illegittimamente" previsto per la sola condotta che sanziona il disfarsi del materiale, non sembra avere specifica giustificazione ma è da intendersi come ripetizione <sup>168</sup>, in quanto in tale sede è sinonimo dell'avverbio "abusivamente" presupposto necessario per l'illiceità delle altre condotte.

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup> Per un'analisi più completa del concetto si rimanda al paragrafo 2.2.1

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup> FIMIANI P., La tutela penale dell'ambiente, Milano, 2015, p. 109

Vengono, quindi, punite le condotte abusive o illecite analizzate, ma prescindendo da qualsiasi danno o pericolo. Ciò fa dedurre che la norma in esame è costruita secondo lo schema della norma di pericolo astratto o presunto <sup>169</sup>, basato sulla formulazione di un giudizio di pericolosità formulata *ex ante* da parte del legislatore.

Il pericolo in questione è c.d. "motivo dell'incriminazione" non risultando tra gli elementi costitutivi del reato.

Un'ulteriore questione da affrontare riguarda il rapporto della norma in esame con la precedente disciplina.

Nell'introdurre la nuova norma il legislatore non ha al contempo abrogato la normativa precedente, infatti tutte le condotte previste dall'art. 3<sup>170</sup> della l. 704/1982 rientrano nell'articolo 452 *sexies* c.p., che però prevede cornici edittali

Sono reati di pericolo concreto quelli in cui il giudice deve accertare se nel singolo caso concreto il bene giuridico ha corso un effettivo pericolo : e questo accertamento, come si è anticipato, è doveroso sia quando il pericolo è elemento espresso del fatto di reato, sia quando è elemento implicito, da ricostruire in via interpretativa.

Sono invece reati di pericolo astratto quei reati nei quali il legislatore, sulla base di leggi di esperienza, ha presunto che una classe di comportamenti è, nella generalità dei casi, fonte di pericolo per uno o più beni giuridici : il pericolo non è dunque elemento del fatto di reato e la sua sussistenza nel caso concreto non deve essere accertata dal giudice. Ciò che il giudice deve accertare è soltanto il verificarsi di quel comportamento che il legislatore ha ritenuto normalmente pericoloso».

Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno».

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale parte generale, Milano, 2019 pag. 252: «All'interno dei reati di pericolo, in dottrina e in giurisprudenza si distingue tra i reati di pericolo concreto e i reati di pericolo astratto (o presunto).

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> Legge 7 agosto 1982, n. 704, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980", articolo 3 : «Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni.

superiori comportando in linea teorica "assorbimento" a favore della nuova disciplina.

C'è da dire che l'articolo 3 della 1. 704/1982 prende in considerazione ogni materiale nucleare, mentre la nuova fattispecie riguarda materiale ad alta radioattività che sicuramente può essere materiale nucleare, ma le due categorie sono sovrapponibili solo in parte.

Dovrebbe conseguire un'abrogazione tacita nel caso di interferenze, tuttavia solo l'opera dell'interprete saprà fornire la reale dimensione applicativa della nuova fattispecie.

Al secondo comma dell'articolo 452 sexies c.p. è prevista una circostanza aggravante: «La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

L'aggravante è ad efficacia comune<sup>171</sup> e coinvolge i medesimi beni ambientali previsti dal delitto di inquinamento ambientale, con la differenza che in questo caso la "*compromissione*" e il "*deterioramento*" non devono essere "*significativi e misurabili*".

Data la struttura della norma, poi, è sufficiente il "pericolo" e non il loro effettivo verificarsi

Un'altra circostanza aggravante è prevista dal terzo comma : «Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> L'aggravante ad efficacia comune comporta un aumento di pena fino ad un terzo, e sono previste quando la legge non precisa l'ammontare dell'aumento a norma dell'art. 64 co. 1 c.p.

*alla metà»*. Questa - a differenza di quella al comma secondo - è un aggravante ad effetto speciale<sup>172</sup>.

In questo caso, però, l'evento considerato è di pericolo concreto e sarà necessario un accertamento di esso circa il quantitativo di materiale, la sua collocazione e le concrete possibilità di interferenza con la vita umana<sup>173</sup>.

L'aggiunta di circostanze aggravanti di pericolo desta qualche perplessità a livello interpretativo, poiché l'interprete dovrà individuare un possibile punto di confine tra il generico pericolo di cui al primo comma e gli specifici pericoli previsti dai successivi commi<sup>174</sup>.

La norma in esame rischia di interferire con la fattispecie delittuosa prevista dal secondo comma dall'articolo 452 *quaterdecies*, dal titolo "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

Poiché quest'ultima fattispecie costituisce un'ipotesi più grave, l'articolo 452 sexies si apre con la clausola di riserva "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato" ed è pacifico infatti che ai fini applicativi prevarrà il 452 quaterdecies comma 2<sup>175</sup>.

#### 2.6.1. Quando un materiale è ad alta radioattività?

Per completare l'analisi dell'articolo 452 *sexies*, bisogna stabilire cosa intende il legislatore per materiale ad alta radioattività.

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup> A norma dell'articolo 63 comma 3 del codice penale comporta un aumento della pena superiore ad un terzo.

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag. 271

 $<sup>^{174}\,\</sup>mathrm{Cass}$ , Ufficio del Massimario, Settore penale, Rel. n. III/04/2015 , Roma, 29 maggio 2015, in www.cortedicassazione.it

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> Articolo 452 quaterdecies comma 2 : « Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni».

L'oggetto del reato, come visto, è tale materiale. La definizione, non espressamente inserita nella norma, è comunque ricavabile facendo riferimento a diverse norme nazionali e di matrice comunitaria.

La prima cosa che si evince e che il concetto non è riferito ad una sostanza nello specifico, ben potendo ricomprendere un insieme di materiali contemporaneamente presenti<sup>176</sup>.

Precedentemente si è analizzata la questione sulla possibile sovrapposizione della "materia nucleare" prevista dall'articolo 3 della legge numero 704/1982<sup>177</sup> e del materiale ad alta radioattività della norma in esame.

Per cercare di dare una definizione a tale nozione è bene partire guardando i lavori parlamentari<sup>178</sup> che hanno preceduto l'emanazione del nuovo articolo, tramite i quali sembrerebbe possibile trovare coincidenza tra "materiale radioattivo" e "rifiuti radioattivi", ma tale coincidenza lungi dall'essere interpretazione normativa univoca.

Il materiale in questione, tutt'al più, potrà coincidere con rifiuto solo laddove l'agente attuerà tra le varie condotte previste dalla norma quelle di "abbandonare" o "disfarsi" del materiale. In tale ambito dovrà necessariamente intervenire la giurisprudenza caso per caso nell'attuare tale valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup> FIMIANI P., La tutela penale dell'ambiente, Giuffrè, Milano 2015, pag. 110

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup> Articolo 3 legge n.704 del 1982: «Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni.

Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno».

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> Camera, Assemblea, Seduta n. 180 del 26 febbraio 2014, Resoconto stenografico – Alessandro Bratti, PD, dichiarazione di voto: «Il terzo delitto è il traffico e l'abbandono di materiale di alta radioattività, e probabilmente se la pena oggi introdotta fosse stata in vigore alla fine degli anni novanta, ci avrebbe consentito di affrontare in maniera più congrua e decisa quello che era il traffico delle navi cosiddette dei veleni».

Tra i diversi riferimenti normativi<sup>179</sup>, prima accennati, l'unica norma che sembra in grado di definire più propriamente la c.d. "alta radioattività" è l'articolo 2 del d. lgs. 52 del 2007, e sarebbero quei materiali che la normativa di settore definisce come ad " alta attività".

In particolare: «sorgente ad alta attività, di seguito denominata come sorgente: sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività al momento della fabbricazione o, se questa non è nota, al momento della prima immissione sul mercato è uguale o superiore all'attività indicata nell'allegato I al presente decreto».

Si evince come questa sia l'unica, facendo riferimento all'allegato, a presentare standard quantitativi e qualitativi per definire il concetto, rispettando anche l'esigenza di fissare il reato entro precisi parametri.

Sotto altro aspetto una definizione possibile i materiali ad alta radioattività sono materiali : «i quali richiedono tempi dell'ordine di migliaia di anni ed oltre per raggiungere concentrazioni di radioattività dell'ordine di alcune centinaia di Bq/g. In tale categoria rientrano i rifiuti liquidi ad elevata attività specifica derivanti dal primo ciclo di estrazione degli impianti di riprocessamento (ciclo del combustibile nucleare) ed i solidi in cui questi possono essere riconvertiti; i rifiuti contenenti emettitori alfa e neutroni provenienti essenzialmente dai laboratori di ricerca scientifica, da usi medici ed industriali, ecc»<sup>180</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> Si vedano ad esempio alcune disposizioni relative al trasporto di materiali pericolosi tra cui l'art. 168, D.Lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), la direttiva 2008/68/CE (trasporto interno di merci pericolose), la Legge n. 332/2003 (ratifica del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo esecutivo del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari).

<sup>180</sup> RUGA RIVA C., I nuovi ecoreati, Torino, 2015, pagg. 40/41

#### 2.7. L'impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)

L'art. 452 septies introduce la nuova fattispecie delittuosa intitolata "Impedimento del controllo", prevedendo testualmente che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». La norma è stata introdotta per fornire una tutela all'accesso e alla vigilanza da parte di autorità preposte affinché accertino il rispetto della normativa ambientale e anche quella di sicurezza e igiene sul lavoro.

Sebbene le autorità preposte siano diverse<sup>181</sup>, la norma offre identica tutela penale data la "vicinanza" dei due settori<sup>182</sup>.

Non è chiaro quali siano state le motivazioni<sup>183</sup> alla base dell'inclusione di un settore come quello della sicurezza sul lavoro in una normativa che si occupa di tutela dell'ambiente, tuttavia è unica come disposizione proprio per aver stabilito una stretta connessione tra l'ambiente di lavoro, visto come ambiente interno ai siti produttivi e l'ambiente esterno coincidente con atmosfera, acqua, suolo sottosuolo, ecosistemi e biodiversità<sup>184</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup> ARPA per il rispetto della normativa ambientale e SPreSAL per la sicurezza e l'igiene sul lavoro; entrambe possono subire variazioni in base alla regione nella quale operano ( ad es. ARPA Piemonte)

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup> É stato dibattuto sul fatto che la norma si riferisse a controlli congiunti delle due Autorità, giungendo a risposta negativa in quanto le due Autorità sebbene a stretto contatto tra loro non operano controlli congiunti. La congiunzione "e" va considerata con carattere disgiuntivo . Cfr. P. FIMIANI, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup> TELESCA M., *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, cit, in www.penalecontemporaneo.it

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> RUGA RIVA C., *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015, pag. 42

In materia sussiste – ai sensi del comma 8 dell'articolo 137 del Testo Unico ambientale<sup>185</sup> - una norma disciplinante sanzioni in capo al titolare di uno scarico che impedisce l'accesso al soggetto preposto ai sensi dell'articolo<sup>186</sup> 101 del medesimo Testo Unico.

Per quanto concerne il rapporto tra le norme, avendo una cornice edittale superiore il nuovo delitto d'impedimento del controllo la fattispecie prevista dal T.U.A. è destinata ad essere assorbita.

È possibile idealmente dividere la norma : la prima parte elenca diverse condotte delittuose, mentre la seconda riguarda un evento.

Per quanto attiene alla prima parte le condotte incriminanti sono quelle di impedire l'accesso, sia attivamente predisponendo strumenti all'uopo o mediante l'utilizzo della forza fisica, sia in maniera omissiva tramite ostacoli all'accesso e al controllo, potendo sostanziarsi anche nel rallentare il tempestivo accesso o controllo.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> Articolo 137 comma 8 T.U.A.: «Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale».

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> Articolo 101 T.U.A commi 3 e 4 : «3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale».

Inoltre, è espressamente prevista l'artificiosa mutazione dello stato dei luoghi. Si tratta di descrizione abbastanza ampia ricomprendente ogni tipologia di condotta volta quindi ad ostacolare i tempi e i modi di un efficace accesso ed ispezione da parte degli organi competenti.

L'elemento soggettivo, trattandosi di delitto, è il dolo ed è quindi richiesta la volontà e la consapevolezza da parte del colpevole di impedire tramite la propria condotta l'esercizio dei controlli della P.A.

Le condotte poste in essere possono essere state determinate da erronea interpretazione di leggi ammnistrative e in tal caso non si configura il dolo, ma un errore sul fatto derivante da errore su legge extra-penale.

Caso ben diverso riguarda l'ignoranza sulla legge penale che non andrebbe ad inficiare sull'elemento soggettivo, posto anche che l'imprenditore è tenuto ad informarsi circa gli obblighi penali derivanti dalla propria attività.

Prendendo in considerazione come bene giuridico tutelato il " buon andamento della pubblica amministrazione", il reato è classificabile nello schema dei reati di pericolo.

Spostando il baricentro sul bene intermedio, ossia sui poteri della pubblica amministrazione, si può considerare reato di danno in quanto le prerogative della P.A. sono concretamente lesionate dalle condotte considerate nella norma<sup>187</sup>.

Per concludere sulla norma e sul rapporto che essa ha con altri reati previsti dall'ordinamento, si segnala che essa inizia con la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", clausola volta al raccordo di tale norma con reati più gravi che "assorbono" il reato in questione, come i delitti di resistenza a pubblico ufficiale.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup> RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag. 272 e ss.

# 2.8. Le circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.) e la cosiddetta aggravante ambientale (art. 452 novies c.p.)

L'art. 452 *octies* c.p. introduce, al fine di realizzare un inasprimento sanzionatorio, alcune circostanze aggravanti con riferimento alle ipotesi in cui sia contestata un'associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.) o di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.) finalizzata alla commissione dei nuovi delitti ambientali.

Si tratta di aggravanti "che accedono" a fatti dolosi e in quanto tali possono essere imputate solo a titolo di dolo.

In particolare, il 1° comma contempla un richiamo alla fattispecie delittuosa dell'associazione per delinquere comune ex art. 416 c.p. 188, prevedendo che qualora la stessa sia *«diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo*, essa sarà punita con un aumento delle sanzioni previste dal medesimo art. 416 c.p.

Al 2° comma si effettua, invece, un richiamo alla fattispecie delittuosa dell'associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., prevedendosi che qualora la stessa sia «finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art. 416 bis sono aumentate».

Come è noto, quando non è espressamente previsto un aumento specifico di pena ai sensi dell'articolo 64 comma 1 del c.p., la pena va aumentata fino ad un terzo,

-

L'art. 416 c.p. configura l'associazione per delinquere quando «tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti» e procede a punire con la reclusione da tre a sette anni «coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione», mentre sanziona con la reclusione da uno a cinque anni «coloro che vi partecipano».

quindi i per i primi due commi si tratta di circostanze aggravanti c.d. a " efficacia comune".

Diversamente il terzo comma dell'art. 452 octies c.p., il quale prevede, con riferimento alle pene previste nei primi due commi della medesima disposizione, l'aumento delle stesse da un terzo alla metà «se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale».

In tal caso, l'art. 452 octies c.p. prevede una circostanza aggravante a effetto speciale, di cui dovrà tenersi conseguentemente conto ai fini del calcolo del termine prescrizionale ex art. 157, 2° co., c.p. 189

Sono sicuramente validi i motivi che hanno portato a prevedere tali circostanze aggravanti. Si inseriscono, infatti, in un contesto attuale di forte repressione del fenomeno delle "ecomafie" 190, o per meglio dire della criminalità organizzata che svolge la propria attività criminosa arrecando danni all'ambiente.

Tuttavia, si è osservato come la scelta di introdurre suddette aggravanti possa portare ad alcuni dubbi, potendosi legittimamente supporre che sia stata dettata da esigenze momentanee e non valutando compiutamente il disvalore effettivo dei delitti-scopo<sup>191</sup>.

rischio è quello di generare problematicità maggiori rispetto ai concreti benefici auspicati<sup>192</sup>. In particolare, sussiste un possibile dubbio di

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> Articolo 157 co. 2 c.p.: «Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante».

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> Neologismo coniato da Legambiente per indicare attività criminali di tipo associativo (mafiose) che provocano danni per l'ambiente.

<sup>191</sup> RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> Tenuto anche conto - per come segnalato in sede di audizione del Procuratore Nazionale Antimafia (Commissione II della Camera dei Deputati, seduta n. 4 del 12-11-2013) - che

costituzionalità<sup>193</sup>, scaturente dal confronto con il minore trattamento sanzionatorio di associazioni che sono finalizzate alla commissione di reati più gravi, sia in quanto a cornice edittale sia in quanto a disvalore sociale, rispetto ai reati previsti dal Titolo VI *bis*.

Un punto che suscita perplessità è il fatto che tale aggravante sia stata inserita nell'articolo 452 *octies* c.p. e non direttamente nell'articolo 416 c.p.

Ulteriore profilo di problematicità attiene al terzo comma in quanto prevede l'aumento delle pene ai primi due commi da un terzo alla metà, qualora partecipino all'associazione pubblici ufficiali. Non si tratta, però, di ogni pubblico ufficiale, ma solo di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano in ambito ambientale. Da qui il rischio, anche per tale profilo, d'illegittimità costituzionale dato dalla presunzione "ingiustificata" che l'associazione sia "più grave" se partecipanti sono taluni pubblici ufficiali invece di altri.

La riforma 68/2015 ha, poi, introdotto con il nuovo art. 452 novies c.p. una ulteriore circostanza aggravante definita espressamente come "aggravante ambientale".

La disposizione in esame prevede testualmente che «Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio».

l'associazione "ecomafiosa" è attualmente una realtà solo eventuale nel panorama del crimine organizzato nazionale, in quanto legata alle contingenti convenienze economiche del business dei rifiuti.

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup>RUGA RIVA, Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia della camera, cit.

Nel primo caso si tratta di un'aggravante ad effetto speciale (come visto prima in particolare se ne deve tenere conto ai fini del calcolo del termine prescrizionale ex art. 157, 2° co., c.p.)<sup>194</sup>, che appare fondata su di un "nesso teleologico", secondo quanto previsto dall'articolo 61 n. 2) c.p<sup>195</sup>.

La previsione pare concretizzare un'ipotesi speciale rispetto a quanto già previsto dall'art. 61, n. 2, c.p., in quanto la differenza risiede nel fatto che il rapporto finalistico è, nella nuova fattispecie, limitato al solo caso di reato commesso al fine di eseguire un reato ambientale (e quindi con il solo scopo di eseguire un altro reato) e non, come prevede l'aggravante comune, anche per alternativamente occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato.

Nel caso di queste ultime ipotesi si applicherà l'aggravante comune, ma sono leciti eventuali dubbi di costituzionalità sotto il profilo della giustificazione del diverso trattamento sanzionatorio fra il caso di reato commesso per eseguirne un altro ambientale (punito con aumento da un terzo alla metà) e quello di reato commesso per occultarne un altro ambientale (punibile con aumento sino al terzo).

L'aumento è invece comunque di un terzo se dalla commissione del fatto derivi la violazione di disposizioni del TUA o di altra legge a tutela dell'ambiente. Dal modo in cui è formulata, la disposizione lascia supporre che la seconda

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> Art. 157 co. 2 c.p.: «Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante».

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup> Art. 61 co. 1 n. 2) c.p.: «Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: [...]

<sup>2)</sup> l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;»

violazione possa riguardare anche illeciti amministrativi, che devono essere previsti da una legge che è posta "a tutela dell'ambiente" in forza di precisi coefficienti di riconoscibilità esterna, pena un difetto di conoscibilità del precetto penale e prevedibilità della sanzione.

Resta in ogni caso da chiarire, e solo il diritto vivente potrà farlo, se tra il primo fatto-reato e l'illecito ambientale che ne scaturisca (non necessariamente di natura penale) sussista una relazione di specialità, assorbimento o concorso di fattispecie<sup>196</sup>.

Da ultimo, è espressamente prevista, nei casi predetti, la procedibilità d'ufficio dell'illecito penale caratterizzato dall'aggravante ambientale.

# 2.9. Le misure premiali: il cosiddetto "ravvedimento operoso" (art. 452 decies c.p.)

Il legislatore ha introdotto con l'art. 452 *decies* c.p.<sup>197</sup> la disciplina del "ravvedimento operoso", volta alla diminuzione dalla metà a due terzi , delle pene previste per i nuovi reati ambientali di cui al titolo VI *bis* del c.p. , per il reato di cui all'articolo 416 c.p. aggravato ai sensi del 452 *octies* e per il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'arteiolo 452 quaterdecies (prima articolo 260 T.U.A., la norma di cui si tratta non ha ancora modificato il testo in questo senso).

<sup>1,</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> RUGA RIVA, Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera, 22 gennaio 2014, in www.penalecontemporaneo.it

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> Sulle condotte di ravvedimento operoso in generale, PADOVANI, La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di "ravvedimento", RIDPP, 1981, 532 ss.; PROSDOCIMI, Profili penali del post-fatto, Milano, 1982, 297 ss.; RUGA RIVA, I collaboratori di giustizia e la connessa legislazione premiale in Italia e in altri ordinamenti europei, in Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale, a cura di Militello-Paoli-Arnold, Freiburg, 2000, 347 ss.

La norma dispone espressamente che «le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 aggravato ai sensi dell'art. 452 octies, nonché per il delitto di cui all'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso».

La disciplina premiale opera a favore del soggetto responsabile del reato commesso (che deve essere tassativamente ricompreso tra quelli previsti dalla norma in esame), qualora lo stesso si sia adoperato «per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori»<sup>198</sup>, provvedendo nel limite temporale della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, a fornire la prova del concreto compimento dell'attività di messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, di ripristino dello stato dei luoghi.

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup>SPENA, *Accidentalia delicti, le circostanze nella struttura del reato*, *RIDPP*, 2009, 673 ss., ove vengono definite le "conseguenze ulteriori" descritte nell'attenuante comune ex art. 62, n. 6, c.p. come «coincidenti o non coincidenti con i risultati lesivi dell'offesa tipica»; emerge, dunque, la diversità di queste ultime rispetto alle nuove "conseguenze ulteriori" ex art. 452 decies intese come «risultati lesivi non pericolosi o dannosi rispetto al bene giuridico tutelato» e dunque diverse dall'offesa tipica.

In caso di risultato positivo il soggetto quindi beneficerà di una considerevole diminuzione che oscilla tra la metà della pena e i due terzi di essa.

Nel primo caso di ravvedimento operoso, con riferimento alla condotta del reo «per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori» è de intendere come "contributo concreto ed efficace" che il soggetto deve apportare per il conseguimento dello sconto di pena.

Trattasi di una circostanza attenuante ad effetto speciale<sup>200</sup>, ritenuta priva (a differenza della circostanza attenuante comune ex art. 62, 1° co., n. 6, c.p. 201 ) del carattere soggettivo e considerata indipendente rispetto ai motivi che inducono il soggetto autore del reato a compiere l'attività necessaria volta a evitare ulteriori conseguenze negative derivanti dallo stesso delitto commesso.

Il secondo tipo di condotta post delictum del reo si sostanzia «nell'essersi concretamente adoperato per la messa in sicurezza, la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi».

È anche questa una circostanza attenuante ad effetto speciale riferita a condotte riparatorie, tipizzate all'art. 240 T.U.A.<sup>202</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup>RUGA RIVA C., I nuovi Ecoreati, commento alla legge 22 maggio 2015, numero 68, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 57

 $<sup>^{200}</sup>$  Tale circostanza attenuante è analoga alla circostanza attenuante comune ex art. 62,  $I^{\circ}$  co., n. 6, c.p., ma si discosta da quest'ultima per la mancanza del carattere della spontaneità e dell'efficacia del comportamento assunto dal reo.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> Art. 62, 1° co., n. 6, c.p.: «attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato».

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> La "messa in sicurezza" consiste, ex art. 240, lett. n), «nell'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività»; la lett. p) definisce la "bonifica" quale «l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio»; la lett. q) definisce

È prevista, invece, la riduzione da un terzo alla metà della sanzione comminata per il reato commesso dall'imputato nel caso di compimento di attività di collaborazione processuale<sup>203</sup>. Tali forme di collaborazione possono riguardare la ricostruzione dei fatti, l'individuazione degli autori o nell'agevolazione alla sottrazione delle risorse illecite propedeutiche alla commissione di reati.

Qualora l'attività risulti essere particolarmente complessa e dispendiosa e il soggetto abbia già iniziato tale attività, lo stesso reo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, potrà rivolgersi al giudice per ottenere un termine più congruo. In tal caso, il giudice deciderà se sospendere il procedimento per una durata corrispondente allo stesso termine concesso all'imputato non superiore ai due anni (rinnovabile per un ulteriore anno), contestualmente si sospenderà *ex lege* la decorrenza del termine prescrizionale.

È doveroso tener presente che se il soggetto agente, adoperatosi per il compimento dell'attività richiesta al fine di usufruire della misura premiale, non porti a compimento tale attività, non potrà beneficiare del ravvedimento operoso<sup>204</sup> e, dunque, della conseguente riduzione sanzionatoria senza che ciò porti ulteriori sanzioni.

il "ripristino" come «l'insieme degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti completamento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici».

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> Ruga Riva, Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera, cit.

Tuttavia, con riferimento al primo tipo di ravvedimento operoso, data la mancanza dell'avverbio "efficacemente" (presente, invece, nel ravvedimento operoso ex art. 62 n. 6 c.p.) si potrebbe pensare che il beneficio della diminuzione sanzionatoria operi anche laddove il reo non abbia concretamente concluso l'attività richiesta a tal fine. In tal senso si esprime SIRACUSA, *La legge 22-5-2015*, n. 68 sugli "ecodelitti", cit., 33.

#### 2.10. Le disposizioni sulla confisca (art. 452 undecies c.p.)

Nell'ambito del diritto penale ambientale, la confisca non è certamente una novità. Già in passato, con l'introduzione del T.U.A. nel nostro ordinamento, erano state previste delle ipotesi di confisca<sup>205</sup> alle quali oggi si aggiungono quelle previste dall'articolo 452 *undecies* c.p.

La confisca è disciplinata in via generale dall'articolo 240<sup>206</sup> del codice penale. Al primo comma di tale norma è disciplinata l'ipotesi in cui la confisca rappresenta una mera facoltà del giudice sulla base di un giudizio di pericolosità che tiene conto anche di cosa comporta per il colpevole la disponibilità della *res* (c.d. "confisca facoltativa"), mentre al secondo comma si disciplina il caso in cui la confisca deve necessariamente essere ordinata quando la pericolosità è insita nella *res* (c.d. "confisca obbligatoria).

 $<sup>^{205}</sup>$  Ad esempio Art. 29 quattuordecies comma 1 TUA; art. 256 bis TUA ; art. 256 comma 3 TUA ecc.

Art. 240 c.p.: «Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. E' sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti; 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. La disposizione del numero 2) non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa».

L'articolo 452 undecies prevede espressamente che : «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi».

La disposizione in esame stabilisce che, qualora sia pronunciata una sentenza di condanna o di patteggiamento per taluni reati ambientali - inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, reati associativi volti alla commissione dei nuovi reati ambientali -, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo, salvo che queste ultime appartengano a persone terze rispetto al reato<sup>207</sup>.

L'articolo in questione si differenzia dal primo comma del 240 c.p. (ipotesi di confisca facoltativa) poiché prevede l'obbligatorietà della confisca anche per

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup> «Per "prodotto del reato" va intesa la cosa materiale che trae origine dal reato stesso; per "profitto" il guadagno o il vantaggio economico derivato dall'illecito penale; per "prezzo" s'intende la somma o l'utilità conseguita al fine di commettere il reato», in www.brocardi.it

ipotesi che normalmente rientrerebbero nell'ipotesi della confisca facoltativa, salvo che la *res* appartenga a persona estranea al reato.

Il secondo comma prevede la c.d. "confisca per equivalente", che ha come presupposto l'impossibilità di esperire correttamente la procedura di confisca obbligatoria, come nel caso di beni non apprensibili materialmente.

Tale confisca consiste nell'individuazione, da parte del giudice, dei beni (di cui il condannato abbia la disponibilità, anche indiretta o per interposta persona) nei confronti dei quali procedere alla confisca per un valore equivalente all'ammontare dei vantaggi economici conseguiti con il reato commesso.

La norma che nel c.p. disciplina la "confisca per equivalente" è l'articolo 322 *ter* tuttavia anche in questo caso la disposizione prevista dal 452 *undecies* sembra discostarsene.

Nell'articolo 322 ter c.p. si prevede che si ricorra alla forma per equivalente «quando essa (confisca "tradizionale") non è possibile», il 2° comma del nuovo art. 452 undecies c.p., stabilendo che l'ablazione per equivalente si configuri «quando [...] sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile», sembra, quindi, che l'iter sia quello di operare prima con la confisca c.d. "tradizionale" e solo in caso di esito negativo/infruttuoso procedere con la procedura della confisca per equivalente. Un'interpretazione complessiva e sistematica dell'istituto però si pone in contrasto con tale esito assurdo.

Nella formulazione definitiva, la parte finale del 1° comma contiene una clausola di salvaguardia a tutela dei terzi estranei al reato, con formulazione strutturata sulla falsariga dell'art. 240, 3° co., c.p. (*«persona estranea al reato»*).

Come anticipato dall'Ufficio del Massimario, sul punto sarà interessante verificare l'incidenza dell'orientamento<sup>208</sup> della Cassazione che, in ipotesi analoga

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup> Cass. pen., sez. III, 22-11-2012, n. 1475, Selmabipiemme leasing s.p.a., *CED*, 254336. Più in generale, in tema di sequestro di cose pertinenti a reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca, la giurisprudenza di legittimità - da ultimo, Cass. pen., sez. I, 17-10-2013, Facone, *CED*, 258394, in una ipotesi di veicolo adoperato per favorire l'ingresso clandestino in Italia di soggetti provenienti da paesi extracomunitari - è sostanzialmente concorde nel

per contesto e finalità quale quella del trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 259 TUA, esige non solo l'estraneità al fatto-reato, ma anche la buona fede del terzo. La norma impone la destinazione dei beni confiscati o dei loro proventi all'utilizzo per la bonifica dei luoghi e ciò sembra essere in linea con un intento della confisca più in chiave ripristinatoria che sanzionatoria.

Un dato che sembra spostare l'inquadramento giuridico della confisca è il fatto che i beni siano posti «nella disponibilità della pubblica amministrazione competente». Non è molto chiaro cosa è da intendersi "disponibilità", verosimilmente sarà poi la singola Regione interessata (in quanto titolare del potere autorizzativo alla bonifica) di volta in volta a stabilire circa le res confiscate.

L'ultimo comma della medesima disposizione sancisce l'inapplicabilità della confisca nei casi in cui l'imputato abbia efficacemente e compiutamente provveduto alle attività rientranti nella disciplina dell'istituto del cosiddetto "ravvedimento operoso" (vedi *supra* 2.8).

Per concludere si segnala un profilo problematico attinente a cosa debba intendersi per profitto che solitamente è qualificato con *«il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato»*<sup>209</sup>.

Al fine di risolvere tale aspetto problematico, merita menzione la nota vicenda "Ilva <sup>210</sup> di Taranto", evidenziandosi la posizione assunta dalla Suprema Corte sul "risparmio di spesa conseguito dall'ente", in base al quale si presuppone quindi,

-

ritenere che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> Cass. S.U., 27-3-2008, n. 26654.

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup> Cass. pen., sez. VI, 24-1-2014, n. 3635, *DPCont*, 11-2-2014, con nota di TRINCHERA, *Caso ILVA: La Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali.* 

in ogni caso, l'individuazione di un risultato economico positivo derivante dal reato contestato.

Nel caso di specie, il danno ambientale ipotizzato non corrisponde all'incremento patrimoniale ottenuto dalle società coinvolte, come diretta ed immediata conseguenza dei reati ambientali e affinché sia possibile la corretta individuazione del profitto assoggettabile all'istituto della confisca, è indispensabile che «si verifichi, quale diretta conseguenza della commissione del reato, uno spostamento reale di risorse economiche, ossia una visibile modificazione positiva del patrimonio dell'ente, evitando improprie assimilazioni tra la nozione di profitto del reato, inteso quale reale accrescimento patrimoniale, e la causazione di meri danni risarcibili relativi a risparmi di spesa indebitamente ottenuti dall'ente per effetto della mancata esecuzione di opere di risanamento ambientale»<sup>211</sup>.

## 2.11. Il ripristino dello stato dei luoghi ed il reato di omessa bonifica (articoli 452 duodecies e terdecies c.p.)

Con la nuova disposizione di cui all'art. 452 *duodecies* c.p.<sup>212</sup> è stato introdotto l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi nei casi in cui intervenga una sentenza di condanna o di patteggiamento per la commissione di uno dei nuovi delitti di cui al titolo VI *bis* del codice penale.

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup> Cass. pen., sez. VI, 24-1-2014, n. 3635, in www.cortedicassazione.it

L'art. 452 duodecies c.p. prevede testualmente che «quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'art. 197 del presente codice. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale».

A tal proposito, il giudice dovrà sempre «ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi», addebitando le spese per tali realizzazioni al soggetto condannato o, qualora quest'ultimo risultasse insolvibile, alle persone giuridiche ex art. 197 c.p.<sup>213</sup>

Il richiamo ai soggetti civilmente obbligati lascia intendere che la misura sia connotata da finalità anche, o per lo più afflittiva, in quanto tale richiamo è da interpretarsi alla stregua di una sanzione amministrativa, sebbene pronunciata in sede giurisdizionale.

L'ultimo comma della presente disposizione rinvia espressamente alla disciplina prevista dal TUA con riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività di ripristino dello stato dei luoghi.

La nuova disciplina relativa all'ordine di ripristino ingenera alcune difficoltà interpretative, circa la corretta qualificazione dello stesso, risolte attribuendogli la veste di una sorta di «*sanzione ibrida*»<sup>214</sup>, a mezza via tra il diritto penale ed il diritto amministrativo.

Il richiamo ai soggetti civilmente obbligati lascia intendere che la misura sia connotata da finalità anche, o per lo più afflittiva, anche tale richiamo è da interpretarsi alla stregua di una sanzione amministrativa, sebbene pronunciata in sede giurisdizionale.

Articolo 197 c.p., "Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende": «Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136».

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> Così SIRACUSA, *La legge 22-5-2015*, n. 68 sugli "ecodelitti", cit., 26-27, secondo la quale esso (l'ordine di ripristino) «sembra costituire una conseguenza necessaria accessoria della sentenza di condanna o di "patteggiamento", avente però natura amministrativa, e non penale».

Proseguendo con le nuove fattispecie codicistiche di reato, merita particolare attenzione la disposizione di cui all'art. 452 terdecies, la quale detta la disciplina del delitto doloso di "omessa bonifica", prevedendo espressamente: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000». La previsione nella norma del pronome "chiunque" potrebbe indurre a qualificarlo come "reato comune" per si tratta di un reato proprio 16, in quanto commettibile solo da un soggetto gravato da un obbligo giuridico di agire imposto ex lege o dall'autorità giudiziaria o amministrativa.

La condotta viene disciplinata in termini omissivi, consumandosi col mancato compimento, da parte del reo, dell'attività di bonifica, di ripristino o di recupero dello stato dei luoghi.

Manifesta si rivela la differenza tra la nuova fattispecie delittuosa ex art. 452 *terdecies* e quella contravvenzionale disciplinata dall'art. 257 TUA<sup>217</sup> sotto il

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup> Il reato comune è un reato commettibile da chiunque non essendo richieste all'agente specifiche qualità soggettive.

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup> Il reato proprio può essere commesso solo da un soggetto che possiede una determinata qualità e che si trova in una specifica situazione.

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup> L'art. 257 TUA è rubricato "Bonifica dei siti" e prevede che: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei

profilo dell'ampiezza poiché quest'ultimo prevede solo il caso in cui l'omessa bonifica venga disposta dall'autorità amministrativa.

Divergono inoltre sull'elemento soggettivo essendo obbligatorio per la nuova fattispecie (art. 452 *terdecies* c.p.) il dolo.

Problemi di interferenza tra le due norme si pongono, ma a bene vedere la clausola di riserva posta all'inizio dell'art. 257 T.U.A., impone la prevalenza del dell'art. 452 *terdecies* ogni qualvolta la disposizione dell'Autorità integra entrambe le fattispecie, riservando al 257 T.U.A. i soli casi di omessa bonifica colposi.

Secondo altra teoria<sup>218</sup>, le due fattispecie sono distinte in quanto si applicherà l'articolo 257 T.U.A quando il reato che fa sorgere l'obbligo di bonifica è un illecito contravvenzionale, diversamente si applicherà la norma oggetto di disamina se il reato è un delitto previsto dal nuovo Titolo VI bis.

## 2.12. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

L'articolo 452 *quaterdecies* è stato introdotto nel Titolo VI bis in un secondo momento dal D. Lgs.<sup>219</sup> 01/03/2018 numero 21.

<sup>219</sup> Articolo inserito dall'art. 3 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017 n. 103" con decorrenza dal 06/04/2018.

progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma».

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, G. Giappichelli, Torino, 2016, pag. 275

Il delitto in questione, rappresenta il principale reato di contrasto alle "ecomafie<sup>220</sup>", che contempla il fenomeno della criminalità organizzata ai danni dell'ambiente.

Il disvalore di tale reato è talmente grave da essere un reato di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, che nel perseguire tali reati si avvale di una specifica forza investigativa denominata Direzione Investigativa Antimafia che comprende al suo interno i migliori e più qualificati esponenti delle forze dell'ordine.

In linea generale si ricava uno scostamento tra il dato normativo e quello criminologico. In merito al dato normativo non appare come reato di tipo associativo, poiché nonostante si richiami l'attività il reato prevede il pronome "chiunque", apparendo quindi come reato a struttura "monosoggettiva".

Sul piano criminologico, invece, rimanda ad un contesto di impresa tra più persone che si avvalgono di associazione organizzata.

Il dato normativo, infatti, prevede testualmente : «Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a

-

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup> Neologismo coniato dal Legambiente per indicare tutte quelle attività associative volte a recare danno all'ambiente.

persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

Si evince dalla formulazione che si tratta di reato di pericolo ( presunto) e ciò comporta alcuni problemi nell'individuazione del bene giuridico tutelato. In questi termini , infatti, la norma sembrerebbe tutelare "la pubblica incolumità" e non il bene "ambiente".

La stessa Corte di Cassazione ha chiarito che per integrare la fattispecie « non sono necessari un danno ambientale né la minaccia grave di esso» dal momento che «la previsione di ripristino ambientale contenuta nel quarto comma fa riferimento al caso in cui il pericolo o l'effettivo pregiudizio si siano concretizzati e non è dunque idonea a mutare il carattere della fattispecie da reato di pericolo presunto a reato di danno».<sup>221</sup>

La teoria opposta, ossia quella che prevede che il bene tutelato sia l'ambiente, è tuttavia da preferire in quanto diverse delle condotte riferibili all'articolo in questione arrecano danno solo per l'ambiente non coinvolgendo la pubblica incolumità ( ad es. il traffico di rifiuti non pericolosi).<sup>222</sup>

Un elemento controverso della disposizione è cosa debba intendersi per ingente quantitativo di rifiuti.

In materia si è pronunciata anche la Corte Costituzionale adita in quanto la formula in questione era ritenuta confliggente con i principi di tassatività e determinatezza. La Corte ha stabilito che l'ingente quantità va valutata dal giudice di merito «mediante una ragionevole valutazione discrezionale relativa alla specificità del caso concreto e alla natura dei rifiuti»<sup>223</sup>.

Ad ogni modo, oggi è opinione consolidata e diffusa che per "ingente" si intende "significativo", e non una quantità necessariamente enorme.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup> Cass., Pen., Sez. III, 20 dicembre 2012, numero 19018 in www.ambientediritto.it

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup> Tesi sostenuta da RUGA RIVA C.

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup> Corte Cost. Ord. n. 271 del 2006 in www.cortecostituzionale.it

Per la configurazione del reato occorrono più operazioni abusive di gestione di rifiuti, e abusive è da intendersi come in violazione di norme in particolare in materia di rifiuti, ma in generale *contra ius*. Nello specifico risulta condotta abusiva, sia quella svolta in mancanza di apposita autorizzazione sia quella svolta con l'autorizzazione, ma con attività sostanzialmente o totalmente difformi da essa. È stato inoltre chiarito dagli interpreti che risultano abusive anche le operazioni contro le c.d. "migliori tecniche disponibili" (B.A.T. *best available techniques*), disponibili secondo l'attestazione specifica della Commissione Europea.

L'elemento soggettivo della disposizione è il dolo specifico in quanto lo scopo è quello di conseguire ingiusto profitto. La presenza dell'avverbio "abusivamente", comporta che il dolo debba ricomprendere anche la consapevolezza di svolgere tali operazioni in modo abusivo.

Il reato in considerazione è un c.d. "reato abituale", che prevede per la sua realizzazione una ripetizione nel tempo anche di più condotte<sup>224</sup> (ma della stessa specie, appositamente previste dalla norma) ed ai fini dell'individuazione della competenza territoriale la Cassazione prevede che «deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile»<sup>225</sup>.

Per ciò che concerne il rapporto della norma con le altre dell'ordinamento, si applicano i principi generali dell'ordinamento in materia di reato complesso<sup>226</sup> che comporta assorbimento di tutte le fattispecie che incriminano le stesse condotte. Secondo opinione consolidata il reato, invece, concorre con i delitti di cui agli articoli 416 e 416 *bis* del codice penale.

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup> DE FALCO G., *Il traffico illecito di rifiuti e la giurisprudenza*, in www.lexambiente.it

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup> Cass. Pen. Sez. III, 2 luglio 2010, n. 29619, in www.lexambiente.it

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup> E' tale il reato per il quale la legge considera elementi costitutivi o come aggravanti fatti che costituirebbero per sé stessi reati.

Il reato in materia, prima previsto dall'articolo 260 T.U.A. esiste da più di venti anni nel nostro ordinamento e questo denota quanto sia argomento sensibile.

In aggiunta si segnala che il reato è annoverato nell'elenco dei "reati presupposto" che fanno sorgere la responsabilità penale dell'ente<sup>227</sup>, questo è significativo di quanto la disciplina nell'ordinamento italiano sia all'avanguardia in materia.

-

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup> Responsabilità prevista dalla legge 231/2001

#### **CAPITOLO TERZO**

### PROFILI COMPARATISTICI: TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE NELL'ORDINAMENTO SPAGNOLO

Sommario: 3.1. Tutela dell'ambiente nella Costituzione spagnola. – 3.2. Il primo reato a tutela dell'ambiente : articolo 347 bis del *Codigo Penal* e successivi interventi di riforma. – 3.3. Articolo 325 del *Codigo Penal* : il c.d. "delito ecològico". – 3.4. Delitti in materia di rifiuti : articolo 326 del *Codigo Penal*. – 3.5. Delitto di attività industriale pericolosa : articolo 326 bis del *Codigo Penal*. – 3.6. Articolo 327 del *Codigo Penal* : le circostanze aggravanti. – 3.7. Responsabilità penale delle persone giuridiche in ambito ambientale : articolo 328 del *Codigo Penal*. – 3.8. La riparazione volontaria del danno : circostanza attenuante prevista dall'articolo 340 del *Codigo Penal*. – 3.9. Responsabilità penale del pubblico funzionario in materia ambientale : articolo 329 del *Codigo Penal*. – 3.10. Il delitto di danno ad elementi di uno spazio protetto : articolo 330 del *Codigo Penal*. – 3.11. Alcuni aspetti processuali e giurisprudenza.

#### 3.1. Tutela dell'ambiente nella Costituzione spagnola

Un aspetto fondamentale nella tutela del bene giuridico ambiente per l'ordinamento spagnolo (e non solo) è facilmente individuabile nelle dichiarazioni rese a Stoccolma nel 1972, durante la "Conferenza dell'ONU sull'Ambiente umano" nella quale si prevede che «l'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere<sup>229</sup>.

Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliore l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future».

Proprio da tale momento, infatti, il legislatore spagnolo - comprendendo la crescente importanza del bene "ambiente" ha iniziato a mostrare un maggiore sensibilità in tale ambito, fino ad introdurre nell'articolo 45 della Costituzione una specifica norma volta alla sua tutela, rendendola materia di primaria importanza<sup>230</sup>.

Questa novità legislativa ha rappresentato un grande passo in avanti che non solo va a tutela dell'ambiente, ma è oltretutto indirizzato al miglioramento della qualità della vita di generazioni presenti ed in particolare di quelle future<sup>231</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup> Conferenza dell'ONU sull'Ambiente Umano, tenutasi a Stoccolma nel giugno 1972, ONU, Doc.A/CONF. 48/14/Rev.1

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup> GÓRRIZ ROYO, E.M., *Delitos contra los recursos naturales y el medioambiente*, Tirant Lo Blanch, 1º Edición, Valencia, 2015, pág. 36

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup> FIGUERUELO BURRIEZA, A. *Protección Constitucional del Medio Ambiente en España y Europa, Criterio Jurídico*, Santiago de Cali V.5 pp.9-29, 2005, pág.14.

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup> RODRÍGUEZ RAMOS L., *Presente y futuro de la protección penal del medio ambiente en España, Estudios Penales y Criminológicos*, Volumen V, 1980-81, pp. 309-310; MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, A., *Derecho penal (n. 4), p. 226; y el mismo, Los delitos relativos a la protección del medio ambiente*, Colex, Madrid, 1998, pp. 64-65.

Nel primo comma dell'articolo 45 della Costituzione<sup>232</sup>, si prevede per chiunque un diritto all'utilizzo dell'ambiente, così come parallelamente si prevede un onere di conservazione di esso.

Nel successivo comma, è stabilito che il controllo circa l'utilizzazione razionale delle risorse ambientali sia demandato in via generale ai Pubblici Poteri, comportando un intervento "diretto" di questi per la tutela ambientale.

La Costituzione, però, non fornisce elementi per ricavare quali siano gli strumenti di volta in volta da utilizzare ma semplicemente stabilisce il fine da raggiungere.

La tutela si sostanzia in «sanzioni penali o, se del caso, amministrative<sup>233</sup>, così come l'obbligo di riparare il danno causato»<sup>234</sup>.

È necessario, ai fini dell'inquadramento della disciplina, stabilire il confine tra illecito penale e quello amministrativo, altrimenti si rischierebbe di confliggere con il divieto del "ne bis in idem"<sup>235</sup>.

2:

<sup>&</sup>lt;sup>232</sup> Articolo 45 Costituzione : « *Tutti hanno il diritto di utilizzare un ambiente idoneo allo sviluppo della persona, cosi come il dovere di conservarlo.* 

I poteri pubblici veglieranno sulla utilizzazione razionale di tutte le risorse naturali al fine di proteggere e migliorare la qualità della vita, difendere e ripristinare l'ambiente, appoggiandosi all'indispensabile solidarietà collettiva.

Per coloro che violino quanto disposto nel comma precedente, nei termini fissati dalla legge si stabiliranno sanzioni penali o, se del caso, amministrative, così come l'obbligo di riparare il danno causato ».

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup> « Tanto nel "Anteprojecto Costitucional", quanto nell' "Informe della Ponencia", così come nel "Dictamen de la Comision" e nella "Comision Costitucional del Senado" non si fa riferimento alle sanzioni amministrative. Si dovrà attendere la "Comision Mixta Congreso-Senado" per ottenere la redazione definitiva nella quale si aggiunge "o, se del caso, amministrative"», CORNACCHIA L., PISANI N., Il nuovo diritto penale dell'ambiente, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 694

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup> Articolo 45 comma 3 Costituzione

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup> Letteralmente "non due volte per la stessa cosa", esprime un principio di diritto che impedisce di giudicare due volte un medesimo fatto, se si è formato il "giudicato", per estensione impedisce di sanzionare un medesimo comportamento sia a livello penale che a livello amministrativo; DE MIGUEL, C., Y ASTAROLA, E., *La aplicación del principio «non bis in ídem » y el concurso de delitos en los delitos contra el medioambiente*, Actualidad Jurídica Uría & Menéndez, núm. 2, 2002

A ben vedere, però, tale rischio è scongiurato dalla previsione della disgiuntiva «o», che impone la scelta tra i due tipi di sanzioni.

Nel caso, dunque, sarà necessario distinguere anche sul piano sostanziale, risultando penalmente rilevanti quelle condotte che possano arrecare pregiudizio per gli interessi fondamentali a tutela dell'individuo e della società<sup>236</sup>.

Così come nell'ordinamento italiano, anche in quello spagnolo il diritto penale deve essere utilizzato come *ultima ratio*, in linea con il principio di sussidiarietà<sup>237</sup>.

La tutela costituzionale conferita alla tutela ambientale appare in linea anche con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, così come emerge dalla celebre sentenza "Lopez Ostra c. Spagna" <sup>238</sup>.

I fatti oggetto di commento nel caso di specie risalgono al 1988:la ricorrente, cittadina residente a Llorca, abitava a pochi metri da un impianto per il trattamento di scarti provenienti da concerie e, pertanto, era esposta a sostanze e attività nocive per la propria salute.

L'impianto in questione aveva iniziato a svolgere la propria attività in mancanza di apposita licenza per operare in un tale settore, considerato pericoloso ed eventualmente nocivo per la salute pubblica, causando sin dall'inizio problemi di salute a tutto il circondario. Lo svolgimento di una tale attività in mancanza dei requisiti previsti, infatti, aveva spinto il Comune a prendere immediati provvedimenti e a spostare a proprie spese i cittadini coinvolti, imponendo la sospensione per parte dell'attività.

<sup>237</sup> Principio, in ambito penale, che impone di rinunciare all'incriminazione penale tutte le volte in cui altri rami dell'ordinamento possono tutelare adeguatamente il bene giuridico.

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup> JORDÀ C., El derecho a un medio ambiente adecuado, Pamplona, 2001, pag. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup> Corte Europea dei Diritto dell'Uomo, 9 dicembre 1994, n. 16789/90; V. P. FIMIANI, inquinamento ambientale e diritti umani, in questionegiustizia.it.

A seguito di qualche mese, la ricorrente, ormai tornata nell'abitazione contigua all'impianto, continuava a lamentare dei disturbi di salute incidenti sulla qualità della propria vita.

La stessa, infatti, decise di rivolgersi alla Corte di Strasburgo, lamentando un atteggiamento passivo della Autorità spagnole, ed in particolare sostenendo violazione agli articoli 3<sup>239</sup> e 8<sup>240</sup> della Convenzione Europea dei Diritto dell'Uomo.

La Corte adita constava in particolare che le Autorità locali avessero tollerato che la situazione, anche se non determinava un grave rischio per la salute pubblica, aveva comunque comportato un fastidio che aveva peggiorato la qualità della vita della popolazione locale, ma non fino al punto di ledere diritti costituzionalmente protetti dall'ordinamento spagnolo.

A parere della Corte, in tali casi, bisogna effettuare un giudizio di bilanciamento tra due interessi contrapposti: quello degli individui alla salute e alla qualità della propria vita privata e quello della collettività all'esistenza di un impianto di trattamento dei rifiuti per lo sviluppo economico della città e per salvaguardare la salubrità dell'ambiente nel suo complesso.

Emerge, quindi, un margine di discrezionalità in capo agli Stati Membri, ma che, nel caso di specie, non è stato rispettato, provocando lesione dell'articolo 8 CEDU.

Per quanto riguardava l'ipotetica lesione dell'articolo 3 non è stata riscontrata la violazione poiché i danni non sono stati ritenuti di tale entità.

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup> Articolo 3 CEDU "Divieto di Tortura" : « Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti »

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup> Articolo 8 CEDU "Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza": « *Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza* ».

«Allorquando occorra mettere in funzione impianti inquinanti per il trattamento di sostanze potenzialmente nocive per la salute o lesive per l'ambiente (nel caso di specie si trattava di un impianto per il trattamento degli scarti provenienti da concerie) le Pubbliche Autorità si trovano a dover operare un equo bilanciamento tra interessi contrapposti entrambi meritevoli di tutela: da una parte vi è l'interesse della collettività all'esistenza dell'impianto, al fine di ridurre l'inquinamento complessivo e di implementare l'economia locale, dall'altro quello individuale dei singoli abitanti dei luoghi limitrofi all'impianto a conservare un ambiente salubre e a che la propria vita privata e familiare e il libero godimento della propria abitazione non vengano oltremodo sconvolti. Questo equo bilanciamento comporta che le Autorità devono premunirsi di adottare tutti gli accorgimenti necessari a scongiurare che la messa in funzione di detti impianti abbia conseguenze abnormi sulla vita privata e familiare e sul diritto al godimento dell'abitazione dei singoli cittadini, pena l'infrazione dell'art. 8 Cedu posto a tutela di tali diritti »<sup>241</sup>.

In conclusione, a causa dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente e dalla sua famiglia, la Corte liquidava a favore degli stessi 4.000.000 di *pesetas* a titolo di "equa soddisfazione".

-

MUÑOZ CONDE, Manual de Derecho Penal Medioambiental, Tirant Lo Blanch, 2ª Edición, 2015, pág. 34; ARIA I MANZANOJ.en QUINTERO OLIVARES, G. Derecho Penal Ambiental, Tirant Lo Blanch, 1ª edición, Valencia, 2013, pág.33: « Para escapar de la tentación esteticista, que pretende reducir el medio ambiente a una naturaleza prístina, inmaculada y originaria, y, con ello, deviene irrelevante para el cumplimiento de las finalidades sociales asociadas a la protección del medio ambiente, deben tomarse en consideración los siguientes elementos: en primer lugar, el carácter dinámico de la propia naturaleza, que impide hablar de configuraciones originales; en segundo lugar, el hecho de que la biosfera, como entorno de vida, es el resultado de la interacción entre naturaleza y sociedad; en tercer lugar, que la protección del medio ambiente se justifica, de manera explícita, en la propia Constitución por su relación con la protección de las personas, de modo que es el medio de las personas lo que se protege como medio, valga la redundancia, para protegerlas».

Ciò posto, il bene ambiente coinvolge tanto lo Stato quanto gli individui e perciò deve essere tutelato in maniera «*immediata attraverso i diritti e le libertà di ciascuno*»<sup>242</sup>.

### 3.2. Il primo reato a tutela dell'ambiente: articolo 347 bis del Codigo Penal e successivi interventi di riforma

Il primo intervento del Legislatore penale spagnolo risale al 25 giugno 1983 quando, con legge, viene introdotto nel codice penale l'art. 347-bis, prevedendo per la prima volta sanzioni penali per la tutale dell'ambiente<sup>243</sup>.

Esso si inseriva nel Titolo dedicato ai "Delitti contro la salute pubblica" ("Delitos contra la salud pùblica").

L'articolo 347-bis prevedeva la pena dell'arresto (arresto mayor, corrispondente a pena detentiva fino ad un mese fino ad un massimo di sei mesi) e della multa (da 175.000 a 5.000.000 di pesetas) per «colui che, contravvenendo alle leggi o ai regolamenti che tutelano l'ambiente, provocherà o realizzerà direttamente o indirettamente emissioni o scarichi di qualsiasi tipo nell'atmosfera, nel suolo o nelle acque terrestri o marine che pongano in grave pericolo la salute delle persone o possano pregiudicare gravemente le condizioni della vita animale, boschi, spazi naturali o delle piantagioni utili».

Una prima notazione sistematica riguarda la collocazione: esso, come si è detto, rientra "delitti contro la salute pubblica", lasciando propendere per una concezione fortemente "antropocentrica" che presuppone che il

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 695

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup> ESQUERDO V., Los delitos contra el medio ambiente, in Revista Aranzadi de derecho ambiental, n. 7, 2005, pag. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup> Vedi *supra* 1.2.

bene giuridico tutelato non sia l'ambiente in quanto tale, tutelato solo in via "mediata".

La fattispecie si rivelò incompleta<sup>245</sup> al punto da non trovare applicazione, se non in casi sporadici<sup>246</sup>, nelle numerose aggressioni ecologiche che si verificarono.

Nel 1995<sup>247</sup>, il tanto auspicato intervento di riforma avvenne e sebbene ci fu un avanzamento, ben presto anche tale riforma si rivelò non capace di far fronte alla situazione.

Venne appositamente istituito un Titolo (XVI) denominato «De los delitos relativos a la ordenacion del territorio y la proteccion del patrimonio historico y del medio ambiente», comprendente in modo organico, i delitti relativi all'ordinamento del territorio, quelli contro il patrimonio storico, i reati contro le risorse naturali e l'ambiente e infine i delitti posti a tutela della flora e della fauna.

La prima critica mossa a tale intervento di riforma era circa l'eccessivo ricorso alla tecnica della norma penale in bianco<sup>248</sup>, e l'eccessivo utilizzo di elementi normativi non di natura penale.

Inoltre, sebbene da guardare con favore l'ampliamento<sup>249</sup> del novero delle condotte illecite, si produsse una lesione del rispetto del "principio del diritto penale come *ultima ratio*" (vedi *supra* 3.1).

Altri interventi si ebbero con la "Ley Organica 15/2003, de 25 de noviembre" e attraverso la "Ley Organica 5/2010, de 22 de junio".

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 696

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> In 10 anni il "*Tribunal Supremo*" trattò solo due ricorsi in tale materia; la prima sentenza di condanna si ebbe solo nel 1988 dalla "*Audiencia Provincial de Barcelona*".

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup> Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre del Codigo Penal

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup> La norma penale in bianco anziché essere composta da sanzione e precetto determinati, è caratterizzata per la presenza di un precetto indeterminato e una sanzione, invece, determinata. <sup>249</sup> SALGADO C., *Derecho Penal. Parte especial*, Madrid, 2005, pag. 696 e ss.

Entrambi hanno certamente introdotto delle novità rispetto alla riforma del 1995 introducendo, rispettivamente, nel primo caso un comma dedicato all'incriminazione dell'emissione di radiazioni ionizzanti che richiedeva ulteriormente la malattia o la morte di una persona; nel secondo caso spostando il comma della precedente riforma (prevedendo norma autonoma) nel Titolo concernente i delitti contro la sicurezza collettiva e introducendo, nella norma in questione, il concetto di «alto mare» elevandone la cornice edittale.

Da ultimo, anche la Spagna, così come l'Italia, in linea con quanto richiesto dalle direttive comunitarie 2008/99/CE<sup>250</sup> e 2009/123/CE<sup>251</sup>, ha

<sup>250</sup>« IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1)Ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2, del trattato, la politica comunitaria in materia di ambiente deve mirare ad un elevato livello di tutela.
- (2)La Comunità è preoccupata per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata.
- (3)L'esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente. Tale osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile.
- (4)L'introduzione di regole comuni sui reati consente di usare efficaci metodi d'indagine e di assistenza, all'interno di uno Stato membro o tra diversi Stati membri.
- (5)Un'efficace tutela dell'ambiente esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.
- (6)L'inosservanza di un obbligo di agire può avere gli stessi effetti del comportamento attivo e dovrebbe quindi essere parimenti passibile di sanzioni adeguate.
- (7)Pertanto, tali condotte dovrebbero essere perseguibili penalmente in tutto il territorio della Comunità qualora siano state poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza.
- (8)La legislazione elencata negli allegati della presente direttiva contiene disposizioni che dovrebbero essere soggette a misure di diritto penale per garantire che le norme sulla tutela dell'ambiente siano pienamente efficaci.
- (9)Gli obblighi imposti dalla presente direttiva riguardano unicamente le disposizioni della legislazione elencata negli allegati della presente direttiva che obbligano gli Stati membri, in sede di attuazione della legislazione, a prevedere misure di divieto.
- (10)La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente. La presente direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l'applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici.
- (11)La presente direttiva lascia impregiudicati gli altri sistemi relativi alla responsabilità per danno ambientale previsti dal diritto comunitario o dal diritto nazionale.
- (12)Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minime, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti finalizzate ad un'efficace tutela penale dell'ambiente. Tali misure devono essere compatibili con il trattato.
- (13)Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva per consentirle di valutare gli effetti della direttiva stessa.

(14)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una più efficace tutela dell'ambiente, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)Ogni qual volta vengano adottati nuovi atti legislativi in materia di ambiente, essi dovrebbero specificare, ove opportuno, che la presente direttiva è di applicazione. Ove necessario, l'articolo 3 dovrebbe essere modificato.

(16)La presente direttiva rispetta i diritti ed osserva i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA [...] ».

<sup>251</sup>« IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:

- (1)Scopo della direttiva 2005/35/CE e della presente direttiva è armonizzare la definizione dei reati di inquinamento provocato dalle navi commessi da persone fisiche o giuridiche, l'ampiezza della loro responsabilità e la natura penale delle sanzioni che possono essere comminate per i reati commessi da persone fisiche.
- (2)Il 23 ottobre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi, che aveva completato la direttiva 2005/35/CE con misure di diritto penale. La presente direttiva dovrebbe colmare il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte.
- (3)Le sanzioni penali, che indicano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative, rafforzano il rispetto della normativa in vigore sull'inquinamento provocato dalle navi e dovrebbero rivelarsi sufficientemente severe da scoraggiare i potenziali inquinatori dal commettere qualsiasi violazione.
- (4)Un insieme coerente di misure legislative è già stato adottato a livello di Unione europea per rafforzare la sicurezza marittima e contribuire a prevenire l'inquinamento provocato dalle navi. La normativa in questione riguarda gli Stati di bandiera, gli armatori e i noleggiatori, le società di classificazione, gli Stati di approdo e gli Stati costieri. Il sistema di sanzioni esistente in relazione allo scarico illecito di sostanze inquinanti delle navi in mare, che integra tali norme, necessita di essere rafforzato ulteriormente con l'introduzione di sanzioni penali.
- (5)L'adozione di norme comuni in materia di sanzioni penali rende possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di efficace cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri.
- (6)È opportuno che gli Stati membri applichino sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive anche alle persone giuridiche in tutta la Comunità, perché spesso i reati di inquinamento provocato dalle navi sono commessi nell'interesse o a vantaggio di persone giuridiche.
- (7)L'applicabilità della direttiva 2005/35/CE non dovrebbe essere soggetta a deroghe, salvo quelle previste nella presente direttiva. Alcune categorie di persone fisiche e giuridiche,

realizzato un ultimo intervento di riforma del *Codigo Penal* volto all'armonizzazione della normativa in ambito penale ambientale.

quali i proprietari del carico o le società di classificazione, dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito di applicazione della detta direttiva.

- (9)Ai sensi della presente direttiva, lo scarico illecito di sostanze inquinanti effettuato dalle navi dovrebbe essere considerato reato qualora sia stato commesso intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e qualora provochi un deterioramento della qualità dell'acqua. Non è necessario che i casi meno gravi di scarico illecito di sostanze inquinanti, effettuato dalle navi che non provocano un deterioramento della qualità dell'acqua, siano considerati reati. Ai sensi della presente direttiva, gli scarichi di questo tipo dovrebbero essere indicati come «casi di minore entità».
- (10)Data la necessità di assicurare un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel settore del trasporto marittimo, nonché di assicurare l'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente, dovrebbero essere considerati reati i casi di minore entità che si verificano ripetutamente e che provocano, non singolarmente bensì nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua.
- (11)La presente direttiva fa salvi altri sistemi relativi alla responsabilità per danno dovuto all'inquinamento provocato dalle navi previsti dal diritto comunitario, nazionale o internazionale.
- (12)La competenza giurisdizionale per quanto riguarda gli illeciti penali dovrebbe essere stabilita conformemente al diritto nazionale degli Stati membri e ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale.
- (13)Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva, onde consentirle di valutarne gli effetti.
- (14)Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa del carattere transfrontaliero dei danni che possono derivare dai comportamenti considerati, e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento proposto, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (16)Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (17) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/35/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: [...]».

<sup>(8)</sup>La presente direttiva dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere, nelle rispettive normative nazionali, sanzioni penali per gli scarichi di sostanze inquinanti cui la presente direttiva si applica. La presente direttiva non dovrebbe stabilire obblighi in relazione all'applicazione di tali sanzioni o di qualsiasi altro disponibile sistema di applicazione della legge per i casi specifici.

Come nel nostro ordinamento, anche in quello spagnolo, in dottrina si è così aperto il dibattito<sup>252</sup> tra la convenienza di creare un apposito codice dell'ambiente multidisciplinare o includere tali reati contro l'ambiente nel novero del *Codigo Penal* (dibattito conclusosi come in Italia a favore di quest'ultima scelta).

### 3.3. L'articolo 325 del Codigo Penal: il c.d. "delito ecòlogico"

L'attuale articolo 325 del *Codigo Penal*<sup>253</sup> che prevede la fattispecie del c.d. "delitto ecologico" che punisce chi provoca direttamente o indirettamente «emissioni, scarichi, radiazioni, estrazioni o scavi, insabbiamenti, rumori, vibrazioni, infiltrazioni o depositi, nell'atmosfera, nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque terrestri, sotterranee o marittime, incluso l'alto mare<sup>254</sup>, con incidenza anche in spazi transfrontalieri, così come le apprensioni di acque che, per se stesse o congiuntamente ad altre,

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup> Cfr. ZAPATER B., *La instrumentacion tecnica-legislativa de la protecion penal del medio ambiente*, in Aa. Vv., *Estudios penales y criminologicos*, Santiago de Compostela, 1982, pag. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>253</sup> Artículo 325 Código Penal de 1995 « 1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.2. Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado».

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup> Introdotto dalla "Ley Organica 5/2010, de 22 de junio", vedi supra 3.2

causino o possano causare danni sostanziali alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, o ad animali o piante<sup>255</sup>».

Come visto, la versione originaria di tale delitto era prevista dall'articolo 347 bis del *Codigo Penal*, soggetta poi a controllo di legittimità costituzionale per conflitto con il principio di legalità.

La norma in commento, aveva la struttura di una c.d. "norma penale in bianco", ma non venne ritenuta incostituzionale in quanto sostanzialmente rispettava comunque i canoni richiesti dal principio di legalità.

All'esito del vaglio di legittimità costituzionale, infatti, era stato ritenuto lecito il rinvio normativo effettuato dalla norma: la legge conteneva il nucleo essenziale della proibizione e la condotta qualificata come delittuosa risultava sufficientemente precisata dalla norma cui la legge penale rinviava<sup>256</sup>.

La nuova fattispecie è volta alla protezione dei singoli elementi che compongono l'ambiente (acqua, aria, suolo ecc) a differenza della

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup> Articolo 325 Codigo Penal :«Sarà punito con le pene da sei mesi a due anni di prigione, multa da dieci a quattordici mesi e inabilitazione speciale da professione o ufficio per un periodo da uno a dieci anni colui che, contravvenendo le leggi o altre disposizioni di carattere

periodo da uno a dieci anni colui che, contravvenendo le leggi o altre disposizioni di carattere generale poste a tutela dell'ambiente, provochi o realizzi direttamente o indirettamente emissioni, scarichi, radiazioni, estrazioni o scavi, insabbiamenti, rumori, vibrazioni, infiltrazioni o depositi, nell'atmosfera, nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque terrestri, sotterranee o marittime, incluso l'alto mare, anche con incidenza anche in spazi transfrontalieri, così come le apprensioni di acque che, per se stesse o congiuntamente ad altre, causino o possano causare danni sostanziali alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, o ad animali o piante.

Se le condotte anteriori, per se stesse o congiuntamente con altre, possono pregiudicare gravemente l'equilibrio dei sistemi naturali, si impone una pena di prigione da due a cinque anni, multa da otto a ventiquattro mesi e inabilitazione speciale dalla professione o ufficio per un periodo da uno a tre anni. Se si crea un rischio di grave pregiudizio per la salute delle persone, si impone la pena della prigione nella sua metà superiore, potendosi arrivare fino a quella superiore di grado»

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup> BORRILO, D., Delitos ecológicos y derecho represivo del medio ambiente: reflexiones sobre el derecho penal ambiental en la Unión Europea", Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, 1-14, 2011 pág. 5

precedente che, invece, era posta a tutela dell'equilibrio dell'ecosistema nel suo insieme, risultando meno specifica<sup>257</sup>.

Questione estremamente dibattuta, anche nell'ambito dell'ordinamento italiano, attiene alla scelta di configurare il reato come reato di pericolo.

Si produce così un'equiparazione, criticata in dottrina<sup>258</sup>, soprattutto per ciò che riguarda gli effetti penali, tra la messa in pericolo e l'effettiva lesione, in quanto dalla norma è espressamente previsto «causi o possa causare danni sostanziali».

In questi termini sembrerebbe palese il conflitto con il principio di proporzionalità, arrivando fino all'assurdo risultato che chi compie tali condotte non avrà remore, una volta messo in pericolo l'oggetto preso in considerazione dalla norma, a produrre effettivi danni.

Tuttavia la giurisprudenza ha stabilito che : «la tecnica più adeguata di protezione dell'ambiente a fronte delle trasgressioni più gravi che possano costituire infrazioni penali è quella dei delitti di pericolo, dato che la peculiare natura del bene giuridico "ambiente" e l'importanza della sua protezione esige che la si anticipi prima che si verifichi la lesione» <sup>259</sup>.

Un punto preliminare e utile da chiarire l'espressione «provocare» utilizzata all'interno della fattispecie per indicare la condotta penalmente rilevante.

Sembrerebbe in questo caso esserci un'equiparazione agli atti meramente preparatori previsti dall'articolo 18 C.P.<sup>260</sup> ma, per dottrina

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup> GÓRRIZ ROYO, E.M., *Delitos contra los recursos naturales y el medioambiente*, Ed. Tirant Lo Blanch, 1º Edición, 2015, pág. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup> GARCIA H., Modificaciones en delitos ambientales, in Aa.Vv., Comentarios a la Reforma del Codigo Penal de 2015, Valencia, 2015, pag. 658.

<sup>&</sup>lt;sup>259</sup> Sentenza del *Tribunal Supremo*, 2 marzo 2012, n. 152, in www.vlex.es.it

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup> Articolo 18 Codigo Penal

unanime<sup>261</sup>, bisogna escludere tale interpretazione e conferire il significato di produrre, di causare, a tale espressione.

L'espressione si riferisce a tutte le condotte di intervento mediato, che anche se prese singolarmente non integrano la fattispecie ma che possono portare ad effetti lesivi del bene giuridico tutelato a seguito di una trasformazione posteriore<sup>262</sup>.

Inoltre, la norma fa riferimento anche al termine «realizzare», da intendersi come esecuzione immediata della condotta.

Prendendo in considerazione i primi elementi che emergono: «emissioni e scarichi», bisogna individuare una loro definizione.

Indubbiamente sono caratterizzati da una pluralità di azioni in presenza di una medesima attività industriale<sup>263</sup> e si intende per essi «gettare, versare o emettere nell'aria, nell'acqua o nel suolo quale tipo di sostanza, che non può essere tossica, ma è necessario che rechi una pericolosità potenziale per la qualità dell'aria, del suolo o delle acque, così come per animali o piante»<sup>264</sup>.

Gli scarichi possono poi essere di tipo "indiretto", quando derivanti da depositi che creano «fughe nel terreno» 265 e la giurisprudenza 266 consolidata,

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup> ESTRELLA M., La compleja estructura de peligro en el denominado delito «ecologico» del articulo 325.1 del Codigo Penal: algunas alternativas, in Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, n.61, 2008, pag. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup> GARCIA S.C., Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, in Aa.Vv., Libro homenaje al Profesor Luis Rodriguez Ramos, Valencia 2012, pag. 916.

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup> BIDASOLO C., Delitos contra el medio ambiente, in MORGADO D., Manual de Derecho Penal, Economico y de Empresa. Parte General y Parte Especial, tomo 2, Valencia, 2016, pag. 581

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 700 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup> STS 3238/15, 9-7 : perdite di residui tossici di un deposito; STS 3962/12, 18-15 : scarichi per infiltrazioni di una pozza acquifera, in www.vlex.es.it

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup> Si segnala il caso della sentenza Juzgado de lo penal n. 3 de Santander de 29 de noviembre 2013, in cui vennero ritenuti responsabili i tecnici di un'azienda che si occupava del commercio di surgelati, che nel riparare l'impianto frigorifero avevano provocato una eccessiva dispersione di ammoniaca. Questa ingente quantità di ammoniaca era stata posta in un deposito esterno «senza comprovare il suo stato di funzionamento, e quando questo deposito si riempì, invece di chiudere quel deposito e richiederne un altro, volontariamente si lasciò traboccare

in materia, distingue in tre macrocategorie gli scarichi in base alla sostanza oggetto del reato : acque residuali fecali, residui industriali, olii utilizzati.

Per ciò che attiene alle «*radiazioni*» l'unico dato importante è che esse non siano né di tipo nucleare, né ionizzanti poiché se così fosse rientrerebbero tra i "delitti contro la sicurezza collettiva" (previsti dagli articoli 341-344 del codice penale).

Gli «scavi e le estrazioni», poi, si riferiscono ad ipotesi di sfruttamento di risorse presenti in natura, in particolare nell'ambito minerario. Spesso tali condotte si concretizzano in processi erosivi e inondazioni creando notevoli problemi all'ambiente.

Diverso è il caso degli «insabbiamenti», introdotti con la riforma del 1995 (vedi supra 3.2), che erano prima assimilati<sup>267</sup> per analogia agli scarichi in quanto possono consistere sia nello gettare nell'acqua che nell'aumentare la quantità (rectius il livello) di quest'ultima.

I «*rumori*» e le «*vibrazioni*» sono stati riconosciuti come elementi in grado di integrare la condotta di cui all'articolo 325 del *Codigo Penal* grazie a interventi consolidati della giurisprudenza nazionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>268</sup>.

A livello europeo, infatti, la Direttiva 2002/49/CE relativa alla "Determinazione e alla gestione del rumore ambientale" nel suo articolo 1 che definisce gli obiettivi prevede che: «La presente direttiva definisce un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive

l'eccedente in modo che cadesse al suolo, in particolare a una grata di scolo che copriva il perimetro dell'installazione»

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup> Spesso verificandosi il rischio di "analogia in *malam partem*", che prevede l'estensione analogica di una norma così ampia da portare a risultati sfavorevoli per il reo, non ammessa dall'ordinamento (sia spagnolo che italiano).

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup> MENDO ESTRELLA, A., *El delito ecológico del artículo 325.1 del código penal*, Ed. Tirant Lo Blanch, <sup>a</sup>edición, Valencia, 2009, pág. 54.

priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell'esposizione al rumore ambientale»<sup>269</sup>.

La direttiva è stata trasposta nell'ordinamento interno tramite la «Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido».

La giurisprudenza nazionale, inoltre, in materia di inquinamento acustico è propensa a ritenere che l'articolo 325 C.P. abbia una struttura complessa che ha come base di partenza una condotta *contra ius* e, come nel caso in cui si produce uno sversamento, così può prodursi anche un inquinamento di tipo acustico, che tuttavia si realizza solo nel caso in cui il rumore supera la soglia del limite consentito<sup>270</sup>.

Il rumore in questione deve essere "gravemente dannoso", da valutarsi non solo secondo indici normativi, ma prendendo in considerazione l'impatto finale che viene generato sull'ambiente, e l'impatto specifico che tale rumore ha su chi viene pregiudicato da tale condotta<sup>271</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup> Direttiva 2002/49/CE articolo 1 : «La presente direttiva definisce un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell'esposizione al rumore ambientale. A tal fine sono progressivamente attuate le seguenti azioni: a) la determinazione dell'esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni agli Stati membri; b) l'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti; c) l'adozione da parte degli Stati membri di piani d'azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona. 2. La presente direttiva è inoltre destinata a fornire una base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore generato dalle principali sorgenti, in particolare veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all'aperto e attrezzature industriali, e macchinari mobili. A tal fine, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 18 luglio 2006, adeguate proposte legislative. Al riguardo, è necessario che si tenga conto dei risultati della relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1».

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup> SESSANO GOENAGA, J.C., *La Protección Penal del Medio Ambiente*, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC 04-11, 2002, pág. 22

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup> Sentenza del *Tribunal Supremo*, del 28 aprile 2016, n. 370 in www.vlex.es.

Non è richiesta una modificazione vera e propria dello stato di salute del soggetto, ma in ogni caso è richiesta una "perturbazione grave" <sup>272</sup> della qualità della vita.

È noto quali siano le gravi conseguenze che un'esposizione prolungata a un livello elevato di rumore produce sull'integrità fisica degli individui e in alcuni casi estremi, la fattispecie di cui all'articolo 325 C.P., può addirittura concorrere con il delitto di lesioni in base alle conseguenze che la condotta provoca nel caso concreto.

Spesso accade che l'esposizione in questione leda anche il diritto all'intimità personale e della famiglia nell'ambito domiciliare, fino a rendere difficoltoso lo sviluppo della personalità dei soggetti.

Per ciò che attiene ai «depositi e infiltrazioni», ancora, per i primi si intende «porre, collocare o lasciare sostanze potenzialmente contaminanti, tanto direttamente nel suolo, quanto in singole aree, come un pozzo»<sup>273</sup>, mentre per le secondo si fa riferimento a quanto si verifica a seguito dell'inserimento di fluidi o liquidi e gas contaminanti.

L'ultima delle modalità tipiche sancite dall'articolo 325 C.P. attiene alla «apprensione di acque».

Sono condotte che provocano deviazioni di corsi d'acqua o che consistono nell'eccessiva apprensione di acqua da un corso naturale, fino a produrre danni rilevanti per l'ambiente o in generale alla flora e alla fauna. Da ultimo, però, bisogna considerare il fatto che se il rischio per l'ambiente rimane contenuto si applicherà l'articolo 247 del *Codigo Penal*, in materia di "distrazione del corso delle acque"<sup>274</sup>.

<sup>273</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., Il nuovo diritto penale dell'ambiente, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 702.

<sup>&</sup>lt;sup>272</sup> Sentenza del *Tribunal Supremo*, 22 aprile 2015, n. 244, in www.vlex.es.

<sup>&</sup>lt;sup>274</sup> Articolo 247 C.P.: «Chiunque senza essere autorizzato devia le acque per uso pubblico o privato dal loro corso o dal loro invaso naturale o artificiale, è punito con la multa da tre mesi a sei mesi. Se la utilità denunciata non supera i 400 euro si applica la multa da uno a tre mesi.»

Nel primo paragrafo<sup>275</sup> secondo comma dell'articolo 325 C.P. è prevista una circostanza aggravante che riguardante le stesse condotte del primo comma, ma in tal caso tali condotte «possono pregiudicare gravemente l'equilibrio dei sistemi naturali».

Da come emerge dalla lettura della norma, si tratta di una fattispecie di pericolo astratto (o presunto):ai fini dell'incriminazione non sarà necessario dare prova della concretizzazione di tale pericolo.

Il pregiudizio (ipotetico) deve essere "grave" ma, dal solo dato normativo, non sembra possibile darne una definizione specifica.

La giurisprudenza ha "riempito" tale vuoto, affermando che «si dovrà tenere in conto la misura in cui sono poste in pericolo le condizioni naturali dell'ecosistema<sup>276</sup>».

Per completezza, si segnala un problema relativo al c.d. "concorso apparente di norme"<sup>277</sup>che può sorgere tra l'art. 325 comma 1 e l'art. 325 comma 2, dato che anche le condotte per così dire "base" possono provocare danni effettivi all'equilibrio dei sistemi naturali.

In un tale caso, chiaramente, si applicherà per "assorbimento" solo la seconda fattispecie.

L'applicazione di un concorso di delitti<sup>278</sup> sarebbe infatti inadeguata, poiché le norme sono in rapporto di specialità tra loro in quanto il secondo comma presenta tutti gli elementi del fatto previsti dal primo comma

<sup>277</sup>È necessario stabilire in che rapporto si trovano le norme; può darsi (come nel caso di specie) che la natura del rapporto comporta l'applicazione di una sola norma (concorso apparente) o può darsi che tutte le norme coinvolte "reclamino applicazione". Il criterio che si utilizza per riconoscere un concorso apparente di norme è quello della specialità.

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup> Articolo 325 comma 2 C.P.: «Se le condotte anteriori, per se stesse o congiuntamente con altre, possono pregiudicare gravemente l'equilibrio dei sistemi naturali, si impone una pena di prigione da due a cinque anni, multa da otto a ventiquattro mesi e inabilitazione speciale dalla professione o ufficio per un periodo da uno a tre anni».

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup> Sentenza del *Tribunal Supremo*, 19 aprile 2010, n. 289, in www.vlex.es.

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup> Altro elemento che potrebbe indurre a pensare per (erronea) l'applicazione del concorso di reati è che nel secondo comma la cornice edittale è stabilita "autonomamente" rispetto al quella del primo comma. Tuttavia è consolidato il fatto che trattasi di fattispecie aggravata.

("norma generale") più un elemento "specializzante", che consiste nel pericolo di grave pregiudizio dell'equilibrio dei sistemi naturali.

La seconda ipotesi aggravata è prevista nel secondo paragrafo<sup>279</sup> del comma 2 dell'articolo in commento, quando si crea un «rischio di grave pregiudizio per la salute delle persone».

Questa ipotesi prevede un trattamento sanzionatorio estremamente elevato poiché la pena prevista è della reclusione nella sua metà superiore fino ad applicare la pena superiore di grado che comporta un massimo fino a sette anni e sei mesi di prigione.

Elemento caratterizzante di questa disposizione, che si differenzia dai delitti previsti nell'ordinamento italiano, è che le condotte del suddetto articolo sono punibili alternativamente o a titolo doloso o a titolo colposo.

Si sottolinea, come nella prassi spesso tali condotte vengono punite a titolo di dolo eventuale ed il *Tribunal Supremo* stesso afferma: «nel delitto ecologico il rischio richiesto dalla fattispecie [...] deve essere attribuito all'autore del delitto per dolo eventuale quando, come accade nella generalità dei casi [...], non consta l'intenzione di pregiudicare l'ambiente o creare un rischio<sup>280</sup>».

La commissione del reato può avvenire anche mediante omissione. Questo è quanto emerge da giurisprudenza costante in materia a partire dalla fine degli anni novanta<sup>281</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup>Articolo 325 comma 2 : «Se si crea un rischio di grave pregiudizio per la salute delle persone, si impone la pena della prigione nella sua metà superiore, potendosi arrivare fino a quella superiore di grado»

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup> Sentenza del *Tribunal Supremo*, 8 marzo del 2002, n.1664, in www.poderjudicial.es

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup> STS 27 gennaio 1999, «Fundamento de derecho 5° » si afferma che «la condotta, a prescindere dalla forma attiva delle locuzioni verbali descritte, ricomprende senza dubbio la commissione tramite omissione quando il soggetto lascia, tollera, insomma permette che si produca uno sversamento e non pone in essere i mezzi per impedirlo», la commissione mediante omissione consiste nel «lasciare che si produca l'emissione o sversamento o non evitarle o non porre in essere i mezzi per impedirla».

In un noto caso verificatosi nel 2002, c.d. "caso *Prestige*", tuttavia, in prima istanza tale orientamento non venne applicato, giungendo a tale risultato solo nel 2016 ad opera del *Tribunal Supremo*.

A metà novembre del 2002, si verificò uno dei peggiori casi di disastro ambientale della storia della Spagna.

La petroliera "Prestige" affondò al largo delle coste galiziane producendo uno sversamento di petrolio di quasi 77mila tonnellate di combustibile, nell'Oceano Atlantico, compromettendo gravemente l'ecosistema marino (secondo stime provocò la morte di circa 200000 uccelli marini, oltre a numerosi esemplari di cetacei, crostacei e tartarughe). Il comandante della nave, Apostolos Mangouras, lanciò una richiesta di aiuto, pensando che la soluzione migliore fosse quella di allontanare il più possibile dalla costa l'imbarcazione. Iniziò il processo nel 2003 e tra gli imputati vi erano sia Mangouras accusato di attentato contro l'ambiente, danni e disobbedienza, sia altri membri dell'equipaggio tra cui il capo macchinista accusato di grave imprudenza per aver seguito una rotta errata.

Nel 2013 vennero assolti tutti gli imputati ad eccezione del comandante, condannato a soli nove mesi per il reato di disobbedienza, in quanto non aveva inizialmente permesso il traino della nave verso la costa.

La situazione, come anticipato, cambiò nel 2016 ad opera del *Tribunal Supremo* che condanno il comandante ad ulteriori 2 anni di reclusione per delitto colposo contro l'ambiente nella forma aggravata a causa della produzione di "danni catastrofici".

Gli elementi valutati sono stati, in linea con l'articolo 11 C.P. <sup>282</sup>, la posizione di garante (presupposto necessario per la commissione mediante

\_

<sup>&</sup>lt;sup>282</sup> Articolo 11 C.P.: « I delitti che consistono nella produzione di un risultato si intenderanno commessi per omissione quando l'elusione dello stesso, violando uno speciale dovere giuridico dell'autore, equivale, secondo il significato del testo di legge, a causarlo. A tal fine l'omissione sarà equiparata all'azione: a) quando esiste uno specifico obbligo legale o contrattuale di

omissione) e di conseguenza la sussistenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, previsto dalla legge o dai regolamenti<sup>283</sup>.

Per quanto riguarda il momento in cui si consuma il reato, è pacifico in giurisprudenza<sup>284</sup> che si tratti di reato a consumazione istantanea e non di reato continuato.

Lo stesso *Tribunal Supremo* ha confermato tale impostazione nei casi in cui l'inquinamento ambientale si è realizzato dopo svariati versamenti ripetutisi per un dato lasso di tempo. «Si afferma che è normale che sia una pluralità di scarichi quella che determina la tipicità della condotta, giacché questi daranno luogo al rischio grave o all'evento di inquinamento previsto. Pertanto non si applicheranno tanti delitti contemplati dall'articolo 325 C.P. quante sono le volte in cui si producano le conseguenze materiali del reato<sup>285</sup>».

L'unico caso in cui si può applicare il delitto continuato o il concorso fra reati è quando azioni ripetute sono identificabili singolarmente come consumazione del reato<sup>286</sup>.

\_

agire; b) quando colui che compie l'omissione ha creato un'occasione di rischio per il bene tutelato mediante una precedente azione o omissione».

<sup>&</sup>lt;sup>283</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., Il nuovo diritto penale dell'ambiente, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 704

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup> Sentenza dell'*Audiencia Provincial de Barcelona*, 2 marzo del 2011, n. 90, nella quale non si applica il reato continuato *ex* articolo 325 C.P. per l'emissione di rumore in quanto «*siamo in presenza di una condotta che, per integrare rilevanza penale, richiede una certa costanza nel tempo*, quale proiezione di una condotta più o meno continuata a seconda che gli atti di esecuzione siano differiti ovviamente ai momenti nei quali il locale sia aperto, dato che unicamente dandosi questa determinata permanenza senza che il problema sia risolto potremo individuare un limite tra il mero illecito amministrativo e l'illecito penale».

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., Il nuovo diritto penale dell'ambiente, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 705

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup> ROYO G., *Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente*, Valencia, 2015, pag. 223 e s.

### 3.4. Delitti in materia di rifiuti: articolo 326 del Codigo Penal

La disciplina in materia di rifiuti ha trovato poco terreno fertile nella prassi applicativa nel corso degli ultimi anni e ciò ha portatoil Legislatore a riformarla più volte, da ultimo nel 2015 (vedi *supra* 3.2).

L'analisi della norma va effettuata in conformità con la "Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados", poi modificata da un successivo intervento normativo: "Ley 5/2013, de 11 de junio" 287.

Il primo comma dell'articolo 326 C.P. prevede espressamente che: «Saranno puniti con la pena prevista nell'articolo anteriore, nelle rispettive ipotesi, coloro che, contravvenendo alle leggi o ad altre disposizioni di carattere generale, raccolgano, trasportino, utilizzino, trasformino, eliminino o sfruttino rifiuti, o non controllino o vigilino adeguatamente tali attività, in modo tale da causare o potere causare danni sostanziali alla qualità dell'aria, del suolo, o delle acque, o ad animali o piante, morte o lesioni gravi a persone, o possano pregiudicare gravemente l'equilibrio dei sistemi naturali».

L'articolo in questione si riferisce a condotte di gestione dei rifiuti in contrasto con la normativa vigente, tali da causare o poter causare determinate conseguenze lesive per l'ambiente e, di conseguenza, per l'uomo<sup>288</sup>.

<sup>288</sup> ROYO G., *Comentarios a la Reforma del Codigo Penal de 2015*, in Aa.Vv, Valencia, 2015, pag. 1025

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup> « Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resiudos y suelos contaminados ». Per il testo integrale delle norme riportate si veda www.boe.es

Questione preliminare attiene al significato da attribuirsi a «contravvenendo alle leggi o ad altre disposizioni di carattere generale».

Come visto, la tecnica legislativa è quella della c.d. "norma penale in bianco", tuttavia il richiamo sembra peccare di precisione e per «altre disposizioni di carattere generale» si potrebbe far riferimento a qualsiasi disciplina amministrativa.

Analizzando più attentamente lo spirito della norma è preferibile l'interpretazione secondo la quale il richiamo è rivolto alla violazione di normativa amministrativa di settore (nello specifico riguardante la gestione dei rifiuti).

Per "rifiuti" si intende «qualsisia sostanza o oggetto che il rispettivo possessore scarti o abbia l'intenzione l'obbligo di scartare, vale a dire, abbraccia tanto rifiuti pericolosi, quanto domestici, industriali, bio-residui, ecc» <sup>289</sup>.

Oltre alla citata legge, le condotte tipizzate dall'articolo 326 C.P. vanno eventualmente raccordate con le varie normative regionali.

Nel concetto di "raccogliere" rientrano anche classificazione e stoccaggio di rifiuti volto al successivo trasporto.

Per "trasporto", invece si intende l'operazione di spostamento dei rifiuti dal punto in cui sono prodotti in altro luogo.

"Valorizzazione ed eliminazione", attengono ad operazioni di trattamento dei rifiuti, ma - per la prima - si intende in particolare qualsiasi attività che permetta al rifiuto di avere una nuova utilità (simile al concetto di riciclo dei rifiuti).

Discorso a sé merita il concetto di "sfruttamento dei rifiuti", poiché la legge non fornisce elementi per definirlo.

<sup>&</sup>lt;sup>289</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., Il nuovo diritto penale dell'ambiente, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 707

In questo caso, in linea con normative regionali si devono intendere le operazioni di "riutilizzo", emergendo come sia molto simile alla condotta di valorizzazione.

Da ultimo le condotte del soggetto che «non controlli o vigili adeguatamente tali attività», riguarda solo il soggetto indicato come "gestore dei rifiuti", trattandosi di ipotesi omissiva impropria, in quanto il reato si commette in tali casi mediante omissione.

Da come emerge nell'ultima parte del primo comma possono dispiegarsi tre alternative.

La prima riguarda la «effettiva causazione materiale di danni sostanziali alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque o animali o piante, morte o lesioni gravi a persone», configurandosi un'ipotesi delittuosa di "danno", richiedente la prova che il pregiudizio si sia realmente verificato nella realtà.

La seconda attiene alla «possibile causazione di danni sostanziali [...]», dal tenore letterale si evince trattarsi di una fattispecie di pericolo concreto, diventando il pericolo elemento costitutivo della fattispecie e vincolando il giudice all'effettivo accertamento dell'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato indicato nella norma, quindi comprendente anche vita ed integrità fisica delle persone.

L'ultima possibilità concerne il «pregiudicare gravemente l'equilibrio dei sistemi naturali», alternativa simile alla precedente poiché riguarda sempre un reato di pericolo da intendersi, in raccordo con il delitto ecologico (art 325 C.P.), come fattispecie aggravata, poiché sanzionata con una maggiore cornice edittale.

Anche in tal caso si verifica nuovamente il dubbio di dottrina e giurisprudenza<sup>290</sup> circa l'equiparazione tra la possibilità di causare danni e il causarli materialmente (vedi *supra* 3.3).

Il secondo comma dell'articolo 326 prevede che : «Colui che, fuori dal caso cui si riferisce il comma anteriore, trasporti una quantità non esigua di rifiuti, tanto nel caso di un solo trasporto quanto in quello di vari trasporti che appaiono vincolati, ad alcuna delle ipotesi cui si riferisce il diritto dell'Unione Europea relativo a trasporti di rifiuti, sarà punito con la pena da tre mesi ad un anno di prigione, o multa da sei a diciotto mesi e inabilitazione speciale a professione o ufficio per un periodo da tre mesi a un anno».

È una fattispecie meno grave di quella prevista dal primo comma che riguarda il caso di trasferimento di rifiuti, sempre che la quantità in questione non sia esigua.

Ancora una volta il legislatore utilizza concetti difficili da determinare quali "non desdenable" (letteralmente non disdegnabile), da intendersi come una quantità che non deve essere né eccessiva né così esigua.

«Si tratterà di una attività preparatoria di pericolo presunto, dato che non richiede nemmeno un evento di pericolo. Sarà necessario adottare una interpretazione restrittiva di questo delitto, tenendo in conto l'idoneità del trasferimento di rifiuti a pregiudicare l'equilibrio dei sistemi naturali» <sup>291</sup>.

Il diritto comunitario, con apposito regolamento<sup>292</sup>, stabilisce quando il trasferimento è contro legge e quando è ammesso, inoltre impone agli Stati Membri il rispetto del principi di vicinanza, della priorità al recupero e

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup> A favore della configurazione dei reati di pericolo cfr. Sentenza del *Tribunal Supremo*, 2 marzo 2012, n. 152, in www.vlex.es.it

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 708

<sup>&</sup>lt;sup>292</sup> Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno del 2006, relativo alla spedizione dei rifiuti, in www.eur-lex.europa.eu

dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in base a quanto stabilito dalla direttiva 2006/12/CE<sup>293</sup>.

Ai sensi del citato regolamento le spedizioni meritevoli di sanzione penale sono quelle effettuate:

- senza essere state notificate a tutte le autorità competenti interessate ai sensi del Regolamento UE;
- senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ai sensi del Regolamento UE;
- dopo aver ottenuto l'autorizzazione delle autorità competenti, ma sono frutto di falsificazione, travisamento o frode;
- in un modo non materialmente specificato o conforme a quanto previsto nella notifica o nei documenti di movimento;
- in un modo che comporti un recupero o uno smaltimento che viola le norme comunitarie o internazionali;
- violando i corrispondenti divieti comunitari di esportazione verso Paesi
  Terzi di rifiuti destinati allo smaltimento e al recupero, nonché verso
  l'Antartide e Paesi o territori d'oltremare;
- violando i corrispondenti divieti di importazione nella Comunità dei Paesi Terzi di rifiuti destinati all'eliminazione e al recupero;
- rifiuti che, in quantità superiore a 20 kg e destinati al recupero, devono essere accompagnati da determinate informazioni, secondo quanto previsto dagli allegati III, IIIA o IIIB del Regolamento UE.

<sup>&</sup>lt;sup>293</sup> In base alla quale gli Stati Membri devono istituire una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti per consentire al territorio dell'Unione di raggiungere nel complesso l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati Membri di tendere individualmente a tale obiettivo.

Altra previsione fondamentale del regolamento è l'obbligo per gli impianti di gestione dei rifiuti di ogni stato, di utilizzare le migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques*) per la gestione e lo smaltimento.

# 3.5. Delitto di attività industriale pericolosa: articolo 326 bis del Codigo Penal

L'art. 326-bis del Codigo Penal prevede letteralmente «Saranno puniti con le pene previste dall'articolo 325, nei rispettivi casi, coloro che, contravvenendo alle leggi o ad altre disposizioni generali, effettuano lo sfruttamento di impianti nei quali si svolge un'attività pericolosa o nei quali sono riposti o utilizzate sostanze o preparati pericolosi in modo da causare o poter causare danni sostanziali alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua, degli animali o delle piante, la morte o lesioni gravi alle persone, o che possano compromettere gravemente l'equilibrio dei sistemi naturali».

La norma in questione ricalca nella parte iniziale l'articolo precedente (326 C.P.), quindi anche in questo caso è necessario che il soggetto attui la propria condotta o in contrasto con leggi oppure con la relativa disciplina amministrativa di settore<sup>294</sup>.

La condotta incriminata però, in questo caso si sostanzia in particolare nello sfruttamento di impianti nei quali si svolgono attività definite pericolose, o impianti nei quali comunque si utilizzano o si ripongono «sostanze o preparati pericolosi».

Anche in tal caso bisogna fare riferimento a normative di settore che definiscono appunto sostanza pericolosa quella che corrisponde a: «un

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup> Per tale interpretazione restrittiva di «*o ad altre disposizioni di carattere generale*» cfr. quanto detto nel paragrafo 3.4

elemento chimico e i suoi composti naturali o quelli ottenuti da qualche processo industriale, compresi gli additivi necessari per preservarne la stabilità e le impurità che il processo produce inevitabilmente, esclusi tutti i solventi che possono essere separati senza intaccare la stabilità della sostanza o modificarne la composizione». Mentre per preparato non si intende altro che miscela o soluzione derivante da due o più sostanze<sup>295</sup>.

Data la natura di reato comune, poiché può essere realizzato da chiunque, e data l'ampiezza delle condotte previste, tale fattispecie criminosa potrà configurarsi «tanto in una centrale nucleare quanto in una cantina nella quale si immagazzinano droghe illegali».<sup>296</sup>

Ciò è quanto si apprende dalla lettura del dato normativo, ma in dottrina<sup>297</sup> l'ampiezza e l'imprecisione di tale precetto è stata criticata.

Come visto, infatti, per interpretare correttamente il contenuto della norma in questione è indispensabile fare riferimento alla normativa di settore applicabile in base alla situazione concreta, la quale oltre a fornire parametri per conoscere le attività da considerare pericolose contiene anche diverse definizioni utili a completare la norma, come ad esempio ciò che debba intendersi per "immagazzinamento": deposito temporaneo di rifiuti volto al recupero o allo smaltimento di questi.

Ulteriore elemento comune con l'articolo 325 del *Codigo Penal*, che suscita le medesime perplessità (vedi *supra* 3.3), è l'equiparazione tra il pericolo di causazione del danno e l'effettiva causazione di esso.

Per quanto attiene alla pena si fa, ancora una volta, espresso rinvio a quella prevista per il "delito ecologico" (articolo 325 C.P.).

<sup>&</sup>lt;sup>295</sup> Articolo 2 del *Real Decreto 363/1995*, del 10 marzo, "Por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas".

<sup>&</sup>lt;sup>296</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 708

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup> CONDE M., Manual de Derecho penal ambiental, Valencia, 2015, pag. 247

## 3.6. Articolo 327 del Codigo Penal : le circostanze aggravanti

L'articolo 327 del C.P. prevede espressamente che: « I fatti ai quali si riferiscono i tre articoli anteriori saranno puniti con la pena superiore in grado, impregiudicata la possibilità che possano corrispondere ad altri precetti di questo Codigo, quando nella commissione di qualunque fatto descritto nell'articolo anteriore concorra qualcuna delle circostanze seguenti:

Che l'industria o attività funzioni clandestinamente, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o approvazione amministrazione per le loro istallazioni.

Che si sia disobbedito agli ordini espressi dell'autorità amministrativa di correzione o sospensione delle attività tipizzate nell'articolo anteriore.

Che sia stata falsificata o occultata informazione sugli aspetti ambientali della stessa.

Che sia stata ostacolata l'attività di ispezione dell'Amministrazione.

Che si sia prodotto un rischio di deterioramento irreversibile o catastrofico.

Che si produca un'estrazione illegale di acque in periodo id restrizioni».

L'articolo in questione prevede sei circostanze aggravanti diverse da applicarsi ai reati finora analizzati<sup>298</sup>.

La prima circostanza attiene alla "clandestinità", che la norma stessa esplica: attività svolta in assenza di autorizzazione o in caso di mancata approvazione amministrativa.

È chiara in questo caso la presunzione di maggiore pericolosità che si riconduce al mancato controllo che, specie in tali materie, è necessario. I

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup> SERGIO AMADEO, GADEA, *Código Penal. Doctrina Jurisprudencial 1ª Edición*, pp. 532 ss.

criteri elaborati dalla giurisprudenza per qualificare un'attività come "clandestina" sono, per così dire, di due tipologie: uno sostanziale e uno formale<sup>299</sup>.

Quest'ultimo classifica "clandestina" l'attività con mancanza di autorizzazione che realizza la condotta inquinante. A ben vedere, però, è possibile che l'impresa in questione disponga di altre licenze, quindi non può dirsi assente il controllo da parte dell'amministrazione preposta<sup>300</sup>.

Tale interpretazione, infatti, sarebbe confliggente da quanto previsto dal tenore letterale della norma che, sostanzialmente, come visto, punisce l'assenza di controllo.

Il criterio preferibile è quindi quello di "natura sostanziale", che considera clandestina la mancata autorizzazione/approvazione facendo riferimento all'attività dell'impresa e non solo a quella inquinante.

Trattasi, comunque, in entrambi i casi di mere irregolarità amministrative e in questi termini l'aggravamento di pena risulta indubbiamente sproporzionato<sup>301</sup>.

La seconda aggravante prevede la "disobbedienza", in forma speciale rispetto all'ipotesi generale prevista dall'articolo 556 C.P. <sup>302</sup>, dato che deve necessariamente essere riferita a ordini dell'amministrazione preposta volti

<sup>300</sup> Sentenza del *Tribunal Supremo*, del 17 dicembre 2014, n. 5230, su di un bar senza licenza per locale musicale, in www.poderjudicial.es

sono puniti con la multa da uno a tre mesi».

<sup>&</sup>lt;sup>299</sup> ARKAITZ RODRIGUEZ MARTINEZ, La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos ambientales a la luz de las últimas reformas del Código Penal, 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>301</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 709

<sup>&</sup>lt;sup>302</sup> Articolo 556 C.P.: «Sono puniti con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da sei a diciotto mesi, coloro che, senza essere compresi nell'articolo 550, si oppongono o disobbediscono gravemente all'autorità o ai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero il personale di vigilanza privata, debitamente individuato, che svolge attività di vigilanza privata in collaborazione e sotto il comando della Sicurezza Forze e Corpo. Coloro che, nell'esercizio delle loro funzioni, non rispettano e ritengono doverosa l'autorità,

alla correzione o sospensione di determinate attività, previste dagli articoli precedenti.

È necessaria, in questo caso, la conoscenza di tale ordine da parte del soggetto che compie l'azione.

Tuttavia è utile specificare che è possibile che l'aggravante in questione non venga applicata nel caso in cui il soggetto sia stato già condannato ai sensi del 556 C.P., per evitare possibili contrasti con il principio del *ne bis in idem*<sup>303</sup>.

Un'ulteriore circostanza attinente a irregolarità amministrative si ha con l'ipotesi di "falsità o occultamento d'informazione su aspetti ambientali", ipotesi potenzialmente confliggente con il principio penale-processuale (vigente anche nell'ordinamento italiano) del *nemo tenetur se detergere*, che prevede l'impossibilità di obbligare il soggetto a dichiararsi colpevole.

Altra ipotesi, molto simile a quella riguardante l'aggravante per "disobbedienza", riguarda la condotta del soggetto che "ostacoli l'attività d'ispezione" dell'Autorità preposta.

Discorso diverso è quello attinente all'aggravante che prevede che "si sia prodotto un rischio di deterioramento irreversibile o catastrofico".

È l'unica ipotesi aggravata relazionata all'adeguatezza della condotta a ledere l'ambiente.

Per cosa debba intendersi per «deterioramento irreversibile e catastrofico» bisogna fare riferimento ad una nota sentenza del Tribunal Supremo che ha stabilito: «quando il danno all'ambiente che le emissioni o scarichi possono occasionare raggiunge una tale intensità che non possa esservi posto rimedio grazie alla capacità rigeneratrice della stessa natura, rendendosi necessario un intervento attivo dell'uomo; già sussisterà

<sup>&</sup>lt;sup>303</sup> In Spagna è considerato principio costituzionale, in forza del quale un accusato non è giudicabile due volte nella stessa giurisdizione per lo stesso reato.

deterioramento catastrofico quando il danno rivesta una intensità e una estensione più che considerevole per il numero di elementi naturali distrutti, per la popolazione toccata e per la durata degli effetti dell'attività contaminante»<sup>304</sup>.

L'ultima aggravante prevista dall'articolo 327 C.P., riguarda la condotta di colui che produce «un'estrazione illegale di acque in periodo di restrizioni».

Come si ricava dal tenore letterale della circostanza aggravante, essa è riferita unicamente all'ipotesi di apprensione di acque prevista dall'articolo 325 del *Codigo Penal*.

È un'ipotesi che necessita della normativa regionale e/o amministrativa per essere completata, in quanto elemento necessario per l'applicazione di tale aggravante, è che l'estrazione venga posta in essere in un momento dell'anno in cui si è fatto espressamente divieto di estrarre acque<sup>305</sup>.

# 3.7. Responsabilità penale delle persone giuridiche in ambito ambientale: articolo 328 del Codigo Penal

La "Ley Organica 15/2003" 306, ha introdotto l'articolo 31 bis 307 C.P. che prevede la responsabilità penale per le persone giuridiche, che sussiste alla presenza contemporanea di due presupposti.

<sup>305</sup> SANCHEZ S., FERNANDEZ M., Los delitos contra el medio ambiente: reforma legal y aplicacion judicial, Barcellona, 2012, pag. 164

<sup>&</sup>lt;sup>304</sup> Sentenza del *Tribunal Supremo*, 7 dicembre 2009, n. 210, in www.vlex.es

<sup>&</sup>lt;sup>306</sup> Modificata da successiva riforma con la Ley Organica 5/2010, prevede un sistema simile a quello previsto dall'ordinamento italiano dalla legge 231/2001 "Responsabilità amministrativa da reato"

<sup>&</sup>lt;sup>307</sup>Articolo 31 bis C.P.: «Nei casi previsti dal presente Codice, le persone giuridiche rispondono penalmente: a) dei reati commessi in loro nome o per conto di esse e a loro vantaggio diretto o indiretto, dai loro rappresentanti legali o da coloro che agiscono singolarmente o in qualità di soci di un organo della persona giuridica, sono autorizzati a prendere decisioni per conto della persona giuridica o hanno poteri organizzativi e di controllo al suo interno. b) Dei reati commessi, nell'esercizio delle attività sociali e per conto e a

Il primo è che l'amministratore della persona giuridica (quando agisce in nome e per conto di essa) o un qualsiasi lavoratore sottoposto all'autorità dell'amministratore, che abbia agito in conseguenza del mancato controllo di questo, commetta uno dei reati "presupposto" previsti come *numerus clausus* dalla *Ley Organica* 15/2003.

vantaggio diretto o indiretto delle stesse, da coloro che, essendo soggetti all'autorità delle persone fisiche di cui al comma precedente, hanno potuto per compiere gli atti con cui hanno gravemente violato i loro doveri di vigilanza, vigilanza e controllo della loro attività, date le specifiche circostanze del caso. Se il reato è stato commesso dai soggetti indicati alla lettera a) del comma precedente, la persona giuridica è esonerata dalla responsabilità se ricorrono le seguenti condizioni: 1° l'organo amministrativo ha adottato ed eseguito efficacemente, prima della commissione del reato, l'organizzazione e modelli di gestione che prevedano adeguate misure di sorveglianza e controllo per prevenire reati della stessa natura o per ridurre significativamente il rischio di commissione; 2° la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello di prevenzione attuato è stata affidata ad un organismo della persona giuridica dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ovvero a cui è legalmente demandata la funzione di vigilare sull'efficacia dei controlli interni della società, persona legale; 3° i singoli autori hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e prevenzione e 4° non vi sia stato omesso o insufficiente esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, vigilanza e controllo da parte dell'organismo cui si riferisce Condizione 2. Nei casi in cui il circostanze di cui sopra possono essere oggetto di accreditamento solo parziale, tale circostanza sarà valorizzata ai fini dell'attenuazione della sanzione. 3. Nelle persone giuridiche di piccole dimensioni le funzioni di vigilanza di cui al comma 2 possono essere assunte direttamente dall'organo amministrativo. A tal fine, sono soggetti giuridici minori quelli che, secondo la normativa applicabile, sono autorizzati a presentare un conto profitti e perdite abbreviato. 4. Se il reato è stato commesso dai soggetti indicati nella lettera b) del comma 1, la persona giuridica è esonerata da responsabilità se, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo per prevenire reati della natura di quello commesso o per ridurre significativamente il rischio della loro commissione. In tal caso troverà applicazione anche l'attenuazione prevista dal secondo comma del comma 2 del presente articolo. 5. I modelli di organizzazione e gestione di cui alla condizione 1 del comma 2 e al comma precedente devono rispondere ai seguenti requisiti: 1. Individuare le attività nelle quali possono essere commessi i reati che devono essere prevenuti. 2. Stabiliranno i protocolli o le procedure che specificano il processo di formazione della volontà della persona giuridica, di decisione e di esecuzione della stessa in relazione ad esse. 3° Avranno modelli di gestione delle risorse finanziarie adeguate per prevenire la commissione dei reati che devono essere prevenuti. 4. Imporranno l'obbligo di segnalare eventuali rischi e violazioni all'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di prevenzione. 5. Istituiranno un sistema disciplinare idoneo a sanzionare adeguatamente il mancato rispetto delle misure previste dal modello. 6. Effettuano una verifica periodica del modello e delle sue eventuali modifiche quando emergano rilevanti violazioni delle sue prescrizioni, ovvero quando intervengano cambiamenti nell'organizzazione, nella struttura di controllo o nell'attività svolta che le rendano necessarie».

Il secondo coinvolge la persona giuridica in sé in quanto prevede un difetto di organizzazione dell'ente. <sup>308</sup>

Il modello previsto contempla un cumulo di responsabilità tra persona fisica e persona giuridica. Tuttavia, come emerge dai commi secondo e quarto dell'articolo 31 bis C.P., la persona giuridica può evitare la responsabilità nel caso in cui adotti dei modelli organizzativi idonei a prevenire la tipologia del reato verificatosi.

In materia ambientale, l'articolo 328 del C.P. prevede espressamente che : «Quando in accordo con quanto stabilito nell'art. 31 bis una persona giuridica sia responsabile dei delitti ricompresi in questo capitolo, le si imporranno le seguenti pene:

Multa da uno a tre anni, o dal doppio al quadruplo del pregiudizio causato quando la quantità risultante sia più elevata, se per il delitto commesso dalla persona fisica è prevista una pena di più di due anni di privazione della libertà.

Multa da sei mesi ad un anno, o dal doppio al triplo del pregiudizio causato se la quantità risultante è più elevata, nel resto dei casi.

Avendo tenuto conto delle regole stabilite nell'articolo 66 bis, i giudici e i tribunali potranno allo stesso modo imporre le pene contemplate nelle lettere da b) a g) del 7° comma dell'articolo 33 ».

Gli unici delitti ammessi nel *numerus clausus* in ambito ambientale sono il delitto ecologico (art. 325 C.P.) e il delitto di gestione di rifiuti (art. 326 C.P.).

Per la configurazione di tale responsabilità è inoltre previsto che l'impresa che ha posto in essere la condotta incriminata abbia tratto vantaggio da questa (anche in termini di riduzione dei costi).

<sup>&</sup>lt;sup>308</sup> ZARAGOZA S., Nuevos deberes y responsabilidades de los administradores tras la introduccion del regimen de responsabilidad penal de las personas juridicas en el Derecho espanol, in Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, n. 39, 2015

Come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 328 C.P., i giudici potranno inoltre comminare le pene previste dal comma 7<sup>309</sup> dell'articolo 33 C.P., includenti l'impossibilità di contrarre con il settore pubblico o di ottenere sovvenzioni statali.

# 3.8. La riparazione volontaria del danno: circostanza attenuante prevista dall'articolo 340 del Codigo Penal

Nell'ordinamento spagnolo è prevista nel quinto comma dell'articolo 21<sup>310</sup> del *Codigo Penal* la c.d. "circostanza attenuante generica" che prevede l'attenuazione della pena nel caso in cui il colpevole ripari i danni causati alla vittima prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.

d) Chiusura dei propri locali e stabilimenti per un periodo non superiore a cinque anni.

<sup>&</sup>lt;sup>309</sup> Articolo 33 comma 7 C.P. : «Le sanzioni applicabili alle persone giuridiche, tutte ritenute gravi, sono le seguenti:

a) Multa rateale o proporzionale.

b) Scioglimento della persona giuridica. Lo scioglimento produrrà la perdita definitiva della sua personalità giuridica, nonché della sua capacità di agire in qualsiasi modo nei negozi giuridici, o svolgere qualsiasi tipo di attività, anche se lecita.

c) Sospensione dell'attività per un periodo non superiore a cinque anni.

e) Divieto di svolgere in futuro le attività nelle quali il reato è stato commesso, favorito o occultato. Tale divieto può essere temporaneo o permanente. Se temporaneo, il periodo non può superare i quindici anni.

f) Impedimento ad ottenere sovvenzioni e aiuti pubblici, a contrattare con la pubblica amministrazione ea godere di agevolazioni e agevolazioni fiscali o previdenziali, per un periodo non superiore a quindici anni.

g) Intervento giudiziario a tutela dei diritti dei lavoratori o dei creditori per il tempo ritenuto necessario, che non può eccedere i cinque anni».

<sup>&</sup>lt;sup>310</sup> Articolo 21 comma 5 C.P., : «Il fatto che il colpevole abbia provveduto a riparare il danno arrecato alla vittima, ovvero a ridurne gli effetti, in qualsiasi momento del procedimento e prima della celebrazione dell'atto dibattimentale».

Secondo quanto previsto dalla disciplina riguardante l'applicazione delle circostanze attenuanti<sup>311</sup>, l'applicazione dell'attenuante generica in concorso con quella specifica prevista dall'articolo 340 del *Codigo Penal* può comportare l'abbassamento di pena di uno o due gradi.

La fattispecie contemplata dall'articolo 340 C.P., riproduce in ambito ambientale una circostanza basata sul modello generale e prevede : «Se il colpevole di uno dei fatti tipizzati in questo titolo avesse proceduto volontariamente a riparare il danno causato, i giudici e i tribunali gli imporranno la pena inferiore in grado a quelle rispettivamente previste».

Un primo problema interpretativo che emerge dall'analisi della norma, attiene al momento in cui deve realizzarsi tale condotta volontaria di riparazione.

Nell'ordinamento italiano per l'applicazione del c.d. "ravvedimento operoso" contemplato dall'articolo 452 *decies* del codice penale è espressamente previsto che debba intervenire prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, cosa che non accade per la parallela norma nell'ordinamento spagnolo.

Dalla lettura della norma sembrerebbe che la riparazione possa avvenire anche dopo l'apertura del dibattimento, ma sempre prima della pronuncia della sentenza<sup>312</sup>.

Il *Tribunal Supremo* ha indubbiamente qualificato l'attenuante di cui si tratta come qualificata (comportando quanto visto all'inizio del paragrafo), tuttavia non sembra aver assunto una posizione univoca circa il momento in cui tale condotta di riparazione debba avvenire.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>311</sup> Articolo 66.1.2a C.P.: «Quando ricorrono due o più circostanze attenuanti, ovvero una o più circostanze altamente qualificate, e non sussiste alcuna aggravante, la pena è inferiore di uno o due gradi a quella stabilita dalla legge, tenuto conto del numero e dell'entità delle attenuanti stesse».

<sup>&</sup>lt;sup>312</sup> ALFREDO VINUESA TORREGROSA, *Los delitos medioambientales en el código penal español*, in Revista Brasileira de Ciências Policiais.

Infatti, in un caso ha stabilito la non applicabilità della circostanza attenuante «dopo le attività della Polizia Giudiziale»<sup>313</sup> e in altro caso che il Legislatore «nell'attenuare la responsabilità penale degli autori dei delitti contro l'ambiente, non stabilisce barriere temporali in funzione dello sviluppo del processo, ma, in maniera praticamente illimitata, permette di stabilire la pena nel grado inferiore quale effetto della riparazione volontaria del danno causato»<sup>314</sup>.

Ai fini applicativi è comunque richiesto che il soggetto provveda all'eliminazione del danno (e all'interruzione della condotta lesiva) per far sì che avvenga un ripristino dell'ambiente secondo le proprie possibilità, quindi si applicherà l'attenuante anche quando il ripristino non è completo (per causa che non deve essere imputabile al soggetto, in quanto questi deve fare tutto il possibile affinché avvenga, nei limiti delle sue possibilità)<sup>315</sup>.

Infine, è possibile notare come tale norma sia espressione di un principio fondamentale di matrice comunitaria previsto dall'articolo 191 del TFUE<sup>316</sup>: "Principio di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente".

<sup>313</sup> Sentenza del *Tribunal Supremo*, 17 maggio 2003, n.693, in <u>www.vlex.es</u>; Sentencias del Tribunal Supremo (SSTS) 619/2020 de 11 de marzo, rec. 306/2018, 529/2012, de 21 de junio, 935/03, de 26 de junio o de 52/1993, 18 de Enero de 1994, rec. 2459/1992

— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

<sup>&</sup>lt;sup>314</sup> Sentenza del *Tribunal Supremo*, 3 dicembre 2003, n.1183, in www.vlex.es

<sup>&</sup>lt;sup>315</sup> SANCHEZ S., FERNANDEZ M., Los delitos contra el medio ambiente: reforma legal y aplicacion judicial, Barcellona, 2012, pag. 265

<sup>&</sup>lt;sup>316</sup> «1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

<sup>—</sup> salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,

<sup>—</sup> protezione della salute umana,

<sup>—</sup> promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

<sup>2.</sup> La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

È un principio che può definirsi di applicazione subordinata rispetto agli altri principi in materia, poiché si applica in un momento successivo alla consumazione del danno, tuttavia non è di minore importanza in quanto impone l'eliminazione non solo dei danni prodottisi, ma di ciò che ne è l'origine impedendo quindi la futura produzione di danni<sup>317</sup>.

# 3.9. Responsabilità penale del pubblico funzionario in materia ambientale: articolo 329 del Codigo Penal

A partire dagli anni novanta, in Spagna, si è assistito ad un notevole sviluppo a livello industriale, che ha portato il legislatore nel 1995 a prevedere specifiche ipotesi di abuso di ufficio, in quanto la Pubblica Amministrazione si mostrava incapace di fronteggiare tali situazioni<sup>318</sup>.

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

— delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali».

<sup>3.</sup> Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

<sup>—</sup> dei dati scientifici e tecnici disponibili,

<sup>—</sup> dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,

<sup>—</sup> dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

<sup>4.</sup> Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.

<sup>&</sup>lt;sup>317</sup> Per un'analisi più approfondita vedi supra 1.3.4

<sup>&</sup>lt;sup>318</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., Il nuovo diritto penale dell'ambiente, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 713

Venne così introdotto l'articolo 329<sup>319</sup> che prevede espressamente: «L'autorità o il funzionario pubblico che, coscientemente, abbia offerto un parere favorevole alla concessione di licenze manifestamente illegali che autorizzino il funzionamento delle industrie o attività inquinanti cui si riferiscono gli articoli anteriori, o che a motivo delle proprie ispezioni avesse passato sotto silenzio le infrazioni di leggi o disposizioni normative di carattere generale che le regolano, o che avesse omesso di compiere ispezioni di carattere obbligatorio, sarà punito con la pena stabilita nel articolo 404 di questo Codice e inoltre con quella della prigione da sei mesi a tre anni e quella della multa da otto a ventiquattro mesi.

Con le stesse pene si sanzionerà l'autorità o funzionario pubblico che da solo o come membro di un organismo collegiale avesse deciso o votato a favore della sua concessione cosciente della sua ingiustizia».

La norma non è stata accolta con favore da tutti<sup>320</sup>, ma nel complesso la valutazione generale su queste «clausole espresse di responsabilità del funzionario»<sup>321</sup> è stata positiva, poiché così facendo è stata data la possibilità di applicare il reato di abuso senza subordinarla alla commissione di altri reati quali conseguenza di questi abusi, infatti il funzionario potrà rispondere anche delle fattispecie di delitti ambientali previste dall'articolo 325 e seguenti del C.P.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>319</sup> Art. 329 c.p. «La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubieren silenciado la infracción de Leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años o la de multa de ocho a veinticuatro meses»

<sup>&</sup>lt;sup>320</sup> Secondo Cancio Melià «la formula scelta dal legislatore ha causato più problemi di quelli che pretendeva risolvere», MELIA' C., La responsabilidad del funcionario por delitos contra el medio ambiente en el Codigo penal espanol, in Anuario de Derecho penal y ciencias penales, LII, 1999, pag. 138

<sup>&</sup>lt;sup>321</sup> CUSSAC G., in Id., *El delito de prevaricacion de funcionarios publicos en el Codigo Penal de 1995*, Valencia, 1997, pag. 152

Trattasi di un reato proprio, non potendo essere commesso da chiunque (come i c.d. "reati comuni"), ma solo da un soggetto che rivesta una determinata qualifica, in questo caso di funzionario pubblico (o l'autorità preposta in generale)<sup>322</sup>.

Dal momento che il bene giuridico tutelato da questa norma non è in via diretta l'ambiente, è ipotizzabile che per la realizzazione del reato in questione se ne debba verificare necessariamente un altro, inteso come "reato presupposto", che leda effettivamente il bene ambiente.

Tralasciando tale problema, è pacifico che l'articolo 329 sia una fattispecie autonoma contenente «abusi aggravati specifici»<sup>323</sup>.

La prima condotta consiste nell'emettere «parere favorevole alla concessione di licenze manifestamente illegali».

Sovente accade che i funzionari o le Autorità che emettono parare sulla concessione di licenze siano sprovvisti delle competenze adeguate, specie in materia ambientale.

I problemi maggiori, storicamente, si sono avuti con le sostituzioni delle canoniche autorizzazione a favore di preventive comunicazioni cui è tenuto il soggetto che svolge l'attività, secondo le varie normative amministrative di settore. È pacifico che per quei territori dove è rimasta in vigore l'autorizzazione si potrà applicare tale norma, più complesso sarebbe estendere l'ambito applicativo laddove sia intervenuta la sostituzione in favore della comunicazione preventiva, per possibile contrasto con il principio di legalità<sup>324</sup>.

<sup>323</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., Il nuovo diritto penale dell'ambiente, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 715

<sup>&</sup>lt;sup>322</sup> M. CARMEN ALASTUEY DOBÓN, *El ambito de aplicacion del articulo 329 c.p.*, in Revista de derecho penal y criminologia 2.ª Época, núm. 9 (2002), págs. 11-37.

<sup>&</sup>lt;sup>324</sup> ROYO G., *Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente*, Valencia, 2015, pagg. 11-37.

Altro elemento da prendere in considerazione è che la concessione di cui si tratta richiede un'analisi di tipo "tecnico" e non "giuridico" e data la carenza di specificità della norma potrebbe ipotizzarsi che si tratti di qualsisia parare, purché favorevole, e sempre che tale parare manifestamente contrario alla normativa sull'ambiente.

Ciò posto, si tratta di un delitto di pericolo astratto, poiché, per la sua configurazione è necessaria la mera emissione favorevole di un parere (con le caratteristiche sopra elencate). D'altronde tale interpretazione appare in linea con quanto previsto dal sistema di tutela penale ambientale.

La seconda condotta prevista dalla norma è di tipo "omissivo" e concerne la condotta di colui che «avesse passato sotto silenzio le infrazioni di leggi o disposizioni normative di carattere generale».

È noto come il funzionario nell'esercizio del suo ufficio sia obbligato a dare comunicazione immediata di eventuali violazioni amministrative o di illeciti penali che si verificano. Per come è strutturata, è una "omissione in senso stretto" dato che non presuppone che il silenzio implichi la commissione di un delitto ecologico<sup>325</sup>.

Ulteriore condotta omissiva è prevista nell'ultima parte del primo comma dell'articolo in questione e riguarda il soggetto che «avesse omesso di compiere ispezioni di carattere obbligatorio».

Questa condotta è stata introdotta<sup>326</sup> solo successivamente all'interno dell'articolo e si è rivelata fondamentale ai fini applicativi della norma, poiché sarebbe stato facile eludere l'applicazione dell'articolo tramite l'inerzia.

La fattispecie richiede la compresenza di tre elementi necessari, per la sua configurazione.

<sup>&</sup>lt;sup>325</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., Il nuovo diritto penale dell'ambiente, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 716

<sup>&</sup>lt;sup>326</sup> Condotta introdotta dalla Ley Organica del 22 giugno 2010, n. 5.

In primis deve sussistere un obbligo di vigilanza a carico del soggetto; poi è necessaria l'attinenza tra la mancata ispezione e la produzione di un danno rilevante per l'ambiente; in ultimo, sul piano dell'elemento soggettivo, è richiesto il dolo da parte dell'agente, ossia la consapevolezza che si stia eludendo un obbligo e che tale elusione comporterà un danno per l'ambiente<sup>327</sup>.

Quest'ultimo elemento è imposto dall'avverbio "coscientemente" <sup>328</sup>, da interpretarsi alla stregua di "consapevolmente", tuttavia è possibile che il soggetto non sia a conoscenza di tale illiceità, ma qualora la concessione si risolve in condotte inquinanti, il soggetto potrà rispondere ai sensi dell'articolo 331 C.P.<sup>329</sup>, prevedente la punibilità per colpa grave.

L'ultima condotta prevista dalla norma, nel secondo comma, sanziona l'Autorità o il pubblico funzionario che «da solo o come membro di un organismo collegiale avesse deciso o votato a favore della sua concessione (sott. di un'autorizzazione) cosciente della sua ingiustizia».

Questa a differenza delle due precedenti implica una condotta attiva ed è denominato «abuso specifico in senso stretto». 330

Tuttavia, nel caso della votazione, se il funzionario è a conoscenza dell'illegalità dell'autorizzazione per cui si vota, e si astiene ovvero non

<sup>&</sup>lt;sup>327</sup> SANCHEZ S., FERNANDEZ M., Los delitos contra el medio ambiente: reforma legal y aplicacion judicial, Barcellona, 2012, pag. 240

<sup>&</sup>lt;sup>328</sup> Possibile configurazione del dolo anche nella forma "eventuale" cfr. CORNACCHIA L., PISANI N., Il nuovo diritto penale dell'ambiente, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 719: «Il Tribunal Supremo nella STS 442/2000 ha rigettato la qualificazione imprudente quando ci si torvi davanti ad un professionista che si aa conoscenza del carico tossico trasportato, della necessità di autorizzazione amministrativa, della sua provenienze e della grande quantità del carico stesso. In queste situazioni anche se non si può dedurre una intenzione di pregiudicare l'ambiente o di creare un rischio, le regole della logica e dell'esperienza premettono di affermare con sicurezza che l'agente è cosciente di quella eventualità e a prescindere da ciò pone in essere l'azione (configurandosi dolo eventuale)»

<sup>&</sup>lt;sup>329</sup> Articolo 331 C.P. : «I fatti previsti in questo capitolo saranno sanzionati con la pena inferiore nel grado prevista nella loro rispettiva ipotesi quando siano stati commessi per colpa grave»

<sup>&</sup>lt;sup>330</sup> ROYO G., *Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente*, Valencia, 2015, pag. 399

partecipa alla votazione, realizzerà comunque il delitto mediante omissione<sup>331</sup>.

È possibile il caso opposto in cui l'autorizzazione non viene emessa però il soggetto vota favorevolmente pur sapendo dell'illiceità di tale autorizzazione, ma si configurerà comunque il reato dato che si tratta di reato di "mera condotta" per la cui realizzazione non è richiesta la verificazione dell'evento (in questo caso l'emissione dell'autorizzazione).

Infine, per ciò che concerne la condotta di "decidere" la giurisprudenza del *Tribunal Supremo* specifica che «qualsiasi atto amministrativo che supponga una dichiarazione di volontà di contenuto decisorio che riguardi i diritti degli amministrati e la collettività in generale, che sia espressa o tacita, scritta o orale»<sup>333</sup>.

# 3.10. Il delitto di danno a elementi di uno spazio naturale protetto: articolo 330 del Codigo Penal

L'ultimo delitto previsto dal capitolo dedicato "ai delitti contro l'ambiente e le risorse naturali" del *Codigo Penal* è quello previsto dall'articolo 330, che riguarda la fattispecie di danno a elementi che qualificano uno spazio naturale protetto.

La norma prevede espressamente che: «Colui che, in uno spazio naturale protetto, danneggi gravemente qualcuno degli elementi che siano

<sup>&</sup>lt;sup>331</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., Il nuovo diritto penale dell'ambiente, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 716

<sup>&</sup>lt;sup>332</sup> Tipologia di reato secondo la quale la fattispecie punisce il fatto di aver tenuto una data condotta; l'evento è una conseguenza possibile ma non necessaria ed il giudice non sarà tenuto ad analizzare il nesso eziologico.

<sup>333</sup> Sentenza del Tribunal Supremo, 16 marzo 2002, n.9139, in www.vlex.es

serviti per qualificarlo, incorrerà nella pena della prigione da uno a quattro anni e multa da dodici a ventiquattro mesi»<sup>334</sup>.

Si tratta di un reato di danno, che prevede appunto l'effettiva lesione del bene giuridico tutelato ai fini della sua configurazione.

Il bene giuridico tutelato dalla norma consiste in uno «spazio naturale protetto», il che giustifica la cornice edittale così alta.

Questione fondamentale è definire cosa debba intendersi per spazio naturale protetto.

Storicamente la prima norma a definire gli "spazi naturali" è stata la Legge 4/1989, del 27 marzo, sulla "Conservazione delle aree naturali e della flora e della fauna selvatiche", che all'articolo 10 ha stabilito che gli spazi naturali sono: «quelle aree del territorio nazionale, comprese le acque continentali e le aree marittime soggette a giurisdizione nazionale, compresa la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, che contengono elementi e sistemi naturali di particolare o valori naturali eccezionali».

Tuttavia, attualmente, è la legge 42/2007, del 13 dicembre, sul "Patrimonio naturale e la biodiversità" (che ha abrogato espressamente la Legge 4/1989), che all'articolo 27 comma 1 definisce gli spazi naturali protetti come : «quegli spazi del territorio nazionale, comprese le acque continentali e le acque marittime soggette a sovranità o giurisdizione nazionale, compresa l'area economia esclusiva e piattaforma continentale, che soddisfano almeno uno dei requisiti seguenti e sono dichiarati come tali gli spazi che : a) contengono sistemi o elementi naturali rappresentativi, singolari, fragile, minacciati o di particolare interesse ecologico, scientifico, paesaggistico, geologico o didattico. b) Essere particolarmente dediti alla protezione e al mantenimento della diversità biologia, della geodiversità e delle risorse naturali e culturali associate».

<sup>&</sup>lt;sup>334</sup> Articolo introdotto dalla riforma del *Codigo Penal* del 1995

In conclusione, per spazio naturale protetto deve intendersi, ai sensi dell'art. 330 C.P., tutti quei territori naturali che godono di specifica tutela da leggi statali e regionali, o da disposizioni comunitarie e internazionali, in quanto rappresentativi di valori naturali o eccezionali.

Inoltre, come evidenziato nella sentenza n.1587 del 2007 della Corte Provinciale di Tarragona, e poi ribadito dal *Tribunal Supremo*: «la qualificazione da parte l'autorità legislativa competente si pone come essenziale: senza di essa non vi può essere reato di Art. 330 cp »<sup>335</sup>.

Come visto, però è necessario stabilire cosa il legislatore intende per «elementi che siano serviti per qualificarlo», posto che il danno sembrerebbe doversi verificare su questi per l'applicazione della fattispecie.

Seguendo un'interpretazione letterale il riferimento del legislatore è a tutti quegli elementi biotici (flora e fauna) o abiotici (suolo, aria, acqua ecc.) considerati individualmente che hanno consentito di qualificare il territorio in tale modo.

Tale stringente interpretazione, tuttavia rischierebbe di non far applicare la norma tutte le volte in cui non sia ben chiaro quali siano gli elementi che hanno permesso di qualificare il territorio come «*spazio naturale protetto*».

Questa non è, chiaramente, l'intenzione del legislatore e bisogna ricercare un'interpretazione sistematica, che indubbiamente include, oltre agli elementi prima menzionati, anche gli ecosistemi o i sistemi naturali che quello spazio ospita<sup>336</sup>.

<sup>335</sup> Sentenza del Tribunal Supremo, del 23 ottobre del 2008, n. 650, in www.vlex.es

<sup>&</sup>lt;sup>336</sup> ESTRELLA MENDO A., *El olvidado articulo 330 del Codigo Penal : Danos en un espacio natural protegido*, in www.parlamento-cantabria.es

#### 3.11. Alcuni aspetti processuali e giurisprudenza

Un primo elemento da valutare attiene al considerare il bene ambiente come collettivo e ciò implica parallelamente che i reati ambientali vadano qualificati come "reati pubblici" implicando la presenza del *Ministero Fiscal* in ogni procedimento che abbia ad oggetto l'smbiente.

In linea con la giurisprudenza del *Tribunal Supremo* potranno costituirsi come "accusa privata" (istituto parallelo alla costituzione di parte civile nell'ordinamento italiano) i soggetti appartenenti ad un determinata collettività, eventualmente lesa dal reato contro l'ambiente.

Si è ammessa la possibilità che possano costituirsi in tali termini anche coloro che difendo determinati valori ecologici, spesso tramite associazioni<sup>337</sup>.

Come nell'ordinamento italiano, è da scongiurare il pericolo del *ne bis in idem*, specie quando la medesima fattispecie, o parte di essa, è prevista da normativa amministrativa.

Sul punto lo stesso *Tribunal Supremo* ha specificato che tale problema non sussiste, sempre che nella commisurazione penale si tenga conto di quanto è stato comminato in sede amministrativa<sup>338</sup>.

Prendendo in considerazione alcune statistiche circa i processi svoltisi nell'anno 2015 « si sono avviati un totale di 2.232 procedimenti di indagine, dei quali 397 corrispondono a delitti contro l'ambiente. Di tutti questi procedimenti 817 hanno dato luogo alla presentazione di denuncia o querela. Quanto a delitti in procedimenti giudiziali avviati, le statistiche provinciali riferiscono un totale di 5.332 procedimenti giudiziali, dei quali 534 corrispondono alla materia ambientale. Di 927 sentenze di condanna,

<sup>&</sup>lt;sup>337</sup> Vedi Sentenza del *Tribunal Supremo*, del 27 aprile del 2007, n. 10133, in www.vlex.es <sup>338</sup> BIDASOLO C., *Delitos contra el medio ambiente*, in MORGADO D., *Manual de Derecho Penal*, *Economico y de Empresa. Parte General y Parte Especial*, tomo 2, Valencia, 2016, pag. 580.

solo 39 hanno riguardato delitti contro l'ambiente, delle quali 2 del Tribunal Supremo»<sup>339</sup>.

Una note vicenda culminata con la sentenza del *Tribunal Supremo* del 15 dicembre 2016, numero 941 riguarda la condanna a due ex dirigenti delle imprese "COVIT S.A." e "VEM DE TAPAS METALICAS S.A." per inquinamento tramite scarichi industriali.

Entrambi gli imputati, nelle rispettive società, erano responsabili dell'amministrazione, direzione e controllo dei processi produttivi. Tale controllo riguardava l'acquisto del materiale necessario alla lavorazione, nonché la gestione di detto materiale e l'eliminazione degli scarti generati dal materiale utilizzato nella produzione.

In particolare, ricoprendo tali cariche, avevano la capacità di decidere e influenzare la gestione dei rifiuti industriali, con particolare attenzione a quei rifiuti, che per la loro composizione chimica erano altamente tossici e inquinanti.

Elemento comune ad entrambe le società, in relazione all'attività industriale svolta, è stato l'utilizzo nel processo produttivo del "percloroetilene" (dissolvente industriale qualificato come tossico dall'Organizzazione Mondiale della Sanità), che data la sua elevata tossicità necessitava di apposita autorizzazione amministrativa.

La sostanza in questione aveva ricevuto un trattamento diverso da quello previsto *ex lege* definito espressamente *«inadeguato e insufficiente»*.

Entrambe le società avevano smaltito i residui del materiale in questione, «scaricandoli attraverso gli scarichi delle acque reflue e pluviali delle due industrie, nel fiume Ges, situato accanto a entrambi gli stabilimenti. Scaricandole nel sottosuolo attraverso due pozzi di raccolta delle acque ubicati negli

\_

<sup>&</sup>lt;sup>339</sup> CORNACCHIA L., PISANI N., Il nuovo diritto penale dell'ambiente, Zanichelli, Bologna, 2018, pag. 721

stabilimenti delle due industrie, e che si trovavano nel bacino del fiume Ges, e interagivano con il fiume ricaricandone le falde acquifere».

Gli imputati inoltre «erano stati a conoscenza, avevano acconsentito e, dotati delle capacità per adottare le contromisure necessarie, non avevano impedito gli sversamenti che avevano così prodotto dei danni importantissimi all'ambiente della zona ed anche ai pozzi di somministrazione di acqua per il consumo umano da parte della popolazione di Torellò».

Sulla base di tali elementi il *Tribunal Supremo* ha confermato la condanna dell' "*Audiencia de Barcelona*" a quattordici mesi di reclusione per inquinamento con scarichi industriali e al pagamento di 1,2 milioni di euro per il ripristino dello stato dei luoghi<sup>340</sup>.

. .

<sup>&</sup>lt;sup>340</sup> Tribunal Supremo del 15 dicembre 2016, numero 941, in www.vlex.es

### **CONCLUSIONI**

Il diritto penale dell'ambiente è oggi più che mai argomento di primaria importanza.

Come si è avuto modo di constatare nel corso del presente lavoro, la legge n. 68 del 2015 ha consentito di colmare una lacuna del diritto penale tramite l'introduzione di reati che consentono la punibilità di fenomeni lesivi dell'ambiente, ad oggi sempre più diffusi.

Il legislatore, introducendo Titolo VI *bis* del codice penale, ha individuato la risposta sanzionatoria attesa da tempo per contrastare fenomeni criminali che vedono nell'ambiente e nell'inquinamento dell'ecosistema beni giuridici di primaria importanza da tutelare.

Quest'ultima fonte legislativa, nonostante l'obiettivo perseguito, ha dato vita ad una disciplina che, nel corso del tempo, si è prestata comunque a molteplici dubbi circa la sua applicabilità e – soprattutto – i suoi contenuti.

Tramite questo intervento normativo, infatti, si realizza una specie di "mini codificazione verde", apparentemente completa ma – certamente – non priva di diversi elementi di criticità.

Un primo problema emerso a seguito della modifica normativa attiene al modo in cui le norme sono descritte – e dunque alla tecnica legislativa impiegata – che potrebbe comportare in più di un'occasione conflitti con i principi di precisione e determinatezza.

Basti pensare all'utilizzo di innumerevoli formule lessicali che non sempre sono oggetto di univoca interpretazione.

A titolo esemplificativo: il requisito previsto dall'avverbio "abusivamente", utilizzato in più norme del suddetto Titolo, prima fra tutte nell'ipotesi di cui

all'art. 452 *bis* c.p. in materia di inquinamento ambientale, può essere interpretato in una pluralità di modi.

Autorevole dottrina, attenendosi maggiormente al dato letterale, gli attribuisce il compito di delimitare la punibilità alle sole attività abusive, quindi non autorizzate.

Altra parte della dottrina, al contempo, e la prevalente giurisprudenza, invece, hanno interpretato tale espressione nel senso di "contra ius", quindi di attività svolta in contrasto con le norme dell'ordinamento.

Tuttavia, tale prevalente interpretazione apre ancora un ulteriore dibattito su quali siano le norme dell'ordinamento che se non rispettate comporterebbero la sanzione penale: solo quelle che tutelano l'ambiente in via diretta o anche norme che tutela altri beni giuridici?

A livello comunitario, inoltre, assume un crescente valore il principio di precauzione, suggerendo che l'abusività può essere ricondotta non solo a norme specifiche, ma anche ai principi fondamentali considerati il c.d. "nocciolo duro" della tutela penale ambientale.

Oltre all'avverbio analizzato, vi sono altri elementi tacciabili di indeterminatezza nella materia del diritto penale dell'ambiente così come modificata.

I concetti di «deterioramento e compromissione» accompagnati dagli aggettivi «significativi e misurabili» nell'art. 452 bis c.p., ad esempio, costituiscono un altro nodo problematico.

Questi ultimi, infatti, sono suscettibili di diverse interpretazioni e, in assenza di elementi legislativi utili a definirli, si è rivelato fondato il rischio paventato da molti per cui la giurisprudenza in tale materia è sempre più "creatrice di diritto", proprio come accadeva in passato.

Sebbene questo sia un fenomeno ricorrente anche per altri ambiti dell'ordinamento, nella materia di cui si tratta, data anche l'importanza che riveste nel mondo di oggi, sarebbe in assoluto da evitare.

Dal momento che sono passati più di sette anni dall'introduzione della riforma e che la giurisprudenza ha avuto modo di affrontare diversi casi in materia, ad avviso di chi scrive, oggi sussisterebbero elementi tali da poter introdurre nelle norme dei richiami di tipo tecnico per definire quando un deterioramento o una compromissione siano meritevoli di essere presi in considerazione ai fini dell'incriminazione penale.

Per concludere, dopo aver analizzato le modalità con le quali si è cercato di fornire un quadro della tutela penale ambientale nell'ordinamento italiano, si è cercato di fare la medesima operazione per l'ordinamento spagnolo.

Partendo dagli elementi comuni, in entrambi gli ordinamenti vi è una tutela del bene giuridico ambiente a livello costituzionale.

Inoltre, sia il sistema giuridico italiano che quello spagnolo proteggono l'ambiente tanto con l'uso di strumenti amministrativi quanto con il diritto penale in linea con i principi fondamentali di entrambi gli ordinamenti e intervenendo penalmente solo come *extrema ratio*.

Sebbene *prima facie* i due ordinamenti risultano molto vicini nella tutela ambientale, data la comune matrice comunitaria, è di fondamentale importanza evidenziare che l'ordinamento spagnolo ha optato per una struttura delle norme incriminatrici prevalentemente differente.

In particolare, il cardine di tutto il sistema è rappresentato dalla norma che incrimina il c.d. "delito ecologico" previsto dall'articolo 325 del Codigo Penal.

Essa racchiude in un'unica norma innumerevoli condotte che nel nostro ordinamento sono invece distinte in più fattispecie incriminatrici.

Anche sul piano stilistico, sebbene il nostro ordinamento non è scevro da rischi di indeterminatezza, l'ordinamento spagnolo utilizza moltissimo la tecnica della norma penale in bianco.

Quest'ultimo aspetto, dunque, comporta molte difficoltà nell'applicazione delle fattispecie ai casi concreti, aumentando moltissimo il rischio di inapplicabilità per indeterminatezza della norma.

Questa specifica problematica, infatti, è resa evidente anche dai diversi casi giurisprudenziali citati ed esaminati all'interno del presente lavoro di tesi, dove emerge in particolare la natura di norma penale in bianco dall'articolo 325 del Codigo Penal.

Ed infatti – ad esempio – con la sentenza n. 289 del 19 aprile 2010 il *Tribunal Supremo* ha siè è interrogata ed ha dato una propria interpretazione su cosa debba intendersi per il requisito di "gravità" previsto dal citato articolo 325.

Altra nota vicenda analizzata nella quale emerge il medesimo carattere della norma è il c.d. caso "*Prestige*", nel quale è da segnalare anche il fatto che nei primi gradi di giudizio non si era ammessa la configurabilità omissiva del reato di cui al 325 del *Codigo Penal*. Il successivo intervento del *Tribunal Supremo*, tuttavia ha fornito una interpretazione della norma tale da ammettere la configurabilità anche in senso omissivo.

Ulteriore elemento che merita di essere citato riguarda il trattamento sanzionatorio previsto dal codice penale spagnolo.

Leggendo le norme interessate dal bene ambiente, infatti, è evidente come le cornici edittali previste dall'ordinamento spagnolo - in generale - sono molto più esigue di quelle previste dall'ordinamento italiano.

Infine, volgendo poi uno sguardo anche alle direttive comunitarie, sembrerebbe che l'Italia si sia conformata maggiormente agli obiettivi richiesti e che possa essere presa anche come modello, specie per la disciplina prevista per il reato di traffico organizzato di rifiuti.

Data la forte connessione che i due Stati hanno - ma che in generale sussiste tra tutti gli ordinamenti degli Stati Membri dell'Unione Europea - un soluzione potrebbe essere quella di conferire competenza autonoma in materia penale all'Unione Europea.

Ad oggi, pur potendo considerarsi un'idea utopica e senz'altro piena di problematiche e criticità che ne deriverebbero, è evidente che così facendo si raggiungerebbe un altissimo livello di tutela penale - non solo in ambito ambientale - se si procedesse alla stesura di un Codice Penale Europeo frutto della collaborazione di tutti gli Stati Membri e direttamente applicabile in essi.

Questa scelte garantirebbe una certa armonizzazione ed uguaglianza in tutti gli Stati appartenenti all'Unione Europea, favorendo certamente la sempre auspicata uniformità tra gli stessi.

## **BIBLIOGRAFIA**

ALASTUEY DOBÓN M.C., *El ambito de aplicacion del articulo 329 c.p.*, in Revista de derecho penal y criminologia 2.ª Época, núm. 9 (2002).

AMARELLI, La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso. A proposito di Carlo Ruga Riva, I nuovi ecoreati, Commento alla legge 22-5-2015, n. 68, Torino, 2015, DPC, 30-7-2015.

AMENDOLA, Ambiente in genere. Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE ma per introdurre nella nostra legislazione ambientale una restrizione della normale responsabilità penale delle industrie, in www.lexambiente.it

AMENDOLA, Il DDL sui delitti ambientali oggi all'esame del parlamento: spunti di riflessione, in www.insic.it

AMOROSO M. C., Da 5 a 15 anni di pena per la fattispecie di «disastro», in Guida al Diritto, 2015.

ARIA I MANZANO J. en QUINTERO OLIVARES, G. Derecho Penal Ambiental, Tirant Lo Blanch, 1ª edición, Valencia, 2013.

ASCIONE, La tutela penale rispetto al rischio amianto, GM, 2010.

BAJNO, «Ambiente (tutela dell') nel diritto penale», in Digesto/pen., Torino, 1987.

BARONCELLI, Il ruolo del governo nella formazione e applicazione del diritto dell'unione europea. Le peculiarità di un sistema costituzionale multilivello, Torino, 2008.

BELL H. A., VALSECCHI A., *Il nuovo delitto di disastro ambientale : una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in www.penalecontemporaneo.it

BELLOMO, Smaltimento abusivo di rifiuti speciali altamente pericolosi tra lacune legislative e supplenza del giudice, GM, 2009.

BENOZZO, La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche, DGA, 2009.

BERNARDI, Corpus juris e formazione di un diritto penale europeo, RIDPC, 2001.

BIDASOLO C., Delitos contra el medio ambiente, in MORGADO D., Manual de Derecho Penal, Economico y de Empresa. Parte General y Parte Especial, tomo 2, Valencia, 2016.

BORLOTTO M., CORINO V., GEBBIA M. e PARODI C., *I nuovi delitti ambientali* (1. 22 maggio 2015, n. 68), 2015, Milano, 2015.

BORRILO, D., Delitos ecológicos y derecho represivo del medio ambiente: reflexiones sobre el derecho penal ambiental en la Unión Europea", Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, 1-14, 2011.

CANTÙ-TESTA, Teorie dell'argomentazione. Un'introduzione alle logiche del dialogo, Milano, 2006.

CAPPAI M., Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l' 434 c.p. e il nuovo art. 452-quarter c.p., in <a href="www.penalecontemporaneo.it">www.penalecontemporaneo.it</a>

CATENACCI, La legge sugli eco-reati ed i suoi principali nodi problematici, in Il nuovo diritto penale ambientale, a cura di Manna.

CIVELLO, La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro: il discrimen tra regole cautelari e regole meramente gestionali e organizzative, AP, 2011.

CONDE M., Manual de Derecho penal ambiental, Valencia, 2015.

CONSORTE, Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità possibili sviluppi, Torino, 2013.

CORNACCHIA L., PISANI N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Zanichelli, Bologna, 2018.

CUSSAC G., in Id., El delito de prevaricacion de funcionarios publicos en el Codigo Penal de 1995, Valencia, 1997.

D'ALESSANDRO, La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro in Jus: rivista di scienze giuridiche, 2016.

DE CESARIS, La Corte di Giustizia tra imputazione e accertamento della responsabilità per danni all'ambiente e i poteri dell'autorità competente per ottenere le misure di riparazione, in Riv. Giur. Ambiente, 2010.

DE FALCO G., Il traffico illecito di rifiuti e la giurisprudenza, in www.lexambiente.it

DE MIGUEL, C., Y ASTAROLA, E., La aplicación del principio «non bis in ídem » y el concurso de delitos en los delitos contra el medioambiente, Actualidad Jurídica Uría & Menéndez, núm. 2, 2002

DE SANTIS, Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica, Milano, 2012.

DE VERO G., *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, Riv, It. Dir. e Proc. Pen., fasc.2, 2016.

DELMAS MARTY, Verso un diritto penale comune europeo, RIDPP, 1997.

DI GIUSEPPE, *I delitti colposi contro l'ambiente*, in Trattato di diritto penale, diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, p. gen. e spec., Riforme 2008-2015, Milano, 2015.

ESQUERDO V., Los delitos contra el medio ambiente, in Revista Aranzadi de derecho ambiental, n. 7, 2005.

ESTRELLA M., La compleja estructura de peligro en el denominado delito «ecologico» del articulo 325.1 del Codigo Penal: algunas alternativas, in Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, n.61, 2008.

ESTRELLA MENDO A., *El olvidado articulo 330 del Codigo Penal : Danos en un espacio natural protegido*, in www.parlamento-cantabria.es

FAVALE, La Comunità europea ha il potere di esigere che gli Stati membri impongano sanzioni penali al fine di proteggere l'ambiente, DPCE, 2006.

FIGUERUELO BURRIEZA, A. Protección Constitucional del Medio Ambiente en España y Europa, Criterio Jurídico, Santiago de Cali V.5, 2005.

FIMIANI P., La tutela penale dell'ambiente, Giuffrè, Milano 2015.

FIMIANI P., Inquinamento ambientale e diritti umani, in questionegiustizia.it FLICK, Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art. 434 c.p., CP, 2015.

FONTANELLI-MARTINICO, Alla ricerca della coerenza: le tecniche del "dialogo nascosto" fra i giudici nell'ordinamento costituzionale multilivello, RTDP, 2008.

FORZATI, Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto, DPCont, 11-3-2015.

FRACCHIA F., Sulla configurazione giuridica unitaria di ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in Dir. econ., 2002.

FRANCO A., "Il reato di inquinamento ambientale e la verifica dell'idoneità dei modelli di organizzazione e gestione a prevenirne la commissione: profili problematici", in Riv. Giur. Lexambiente, 2, 2019.

FUGGETTI, Modelli a confronto nella tutela penale dell'ambiente: l'esperienza spagnola, e il tentativo di definire il bene giuridico presidiato, DPE, 2008.

GADEA S.A., Código Penal. Doctrina Jurisprudencial 1ª Edición.

GARCIA H., Modificaciones en delitos ambientales, in Aa.Vv., Comentarios a la Reforma del Codigo Penal de 2015, Valencia, 2015.

GARCIA S.C., Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, in Aa.Vv., Libro homenaje al Profesor Luis Rodriguez Ramos, Valencia 2012.

GARGANI, Reati contro l' incolumità pubblica, Tomo I, Reati di comune pericolo mediante violenza, Milano, 2008

GIAMPIETRO F., Diritto alla salubrità dell'ambiente. Inquinamenti e riforma sanitaria, Milano, 1980.

GÓRRIZ ROYO, E.M., *Delitos contra los recursos naturales y el medioambiente*, Tirant Lo Blanch, 1º Edición, Valencia, 2015.

GUSTAPANE A., Tutela dell'ambiente, in Enc. Dir., XLV; Milano, 1992.

JORDÀ C., El derecho a un medio ambiente adecuado, Pamplona, 2001.

MADDALENA P., L'ambiente valore costituzionale nell'ordinamento comunitario, in Cons. St., 1999.

MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22-5-2015, n. 68)*, I-XIII, 1-223, Roma, 2016.

MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di Diritto Penale parte generale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.

MARTINICO, L'integrazione silente. La funzione interpretativa della Corte di giustizia e il diritto costituzionale europeo, Napoli, 2009.

MASERA, I nuovi delitti contro l'ambiente, voce destinata alla sezione di diritto penale, curata da Leo-Viganò de Il libro dell'anno del diritto 2016 Treccani, diretto da Garofoli-Treu, Roma, 2016, in anticipata pubblicazione in DPCont, 17-12-2015.

MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, A., *Derecho penal (n. 4), p. 226; y el mismo, Los delitos relativos a la protección del medio ambiente*, Colex, Madrid, 1998.

MELIA' C., La responsabilidad del funcionario por delitos contra el medio ambiente en el Codigo penal espanol, in Anuario de Derecho penal y ciencias penales, LII, 1999.

MENDO ESTRELLA, A., El delito ecológico del artículo 325.1 del código penal, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009

MILITA A., Ambiente in genere. Il disastro ambientale, da delitto innominato a tipico: la qualificazione del delitto come eventualmente permanente e le "responsabilità patrimoniali", 10 giugno 2015, in www.lexambiente.it

MUÑOZ CONDE, Manual de Derecho Penal Medioambiental, Tirant Lo Blanch, 2ª Edición, 2015.

NATALINI, *Rifiuti e tutela penale dell'ambiente*, Suppl. monogr. a *DeG*, 2003, 45, Milano, 2003, 107.

PATRONO P., "La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale", in Riv. trim. dir. pen. econ., 3-4, 2017.

PADOVANI, La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di "ravvedimento", RIDPP, 1981.

PANEBIANCO, *Il riparto della competenza penale tra i pilastri* dell'Unione europea, *DPP*, 2008, 401.

PISANI N., *Il nuovo disastro ambientale*, in L. Cornacchia - N. Pisani, *Il nuovo* diritto penale *dell'ambiente*, Bologna, 2018.

POSTIGLIONE A. Ambiente: suo significato giuridico unitario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985.

PROSDOCIMI, Profili penali del post-fatto, Milano, 1982.

Pulitanò, Principio di uguaglianza e norme penali di favore, CorM, 2007.

RAMACCI, Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel Codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68 in Lexambinte.it, 2015.

RIONDATO, Competenza penale della Comunità europea. Problemi di attribuzione attraverso la giurisprudenza, Padova, 1996.

RODRIGUEZ MARTINEZ A., La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos ambientales a la luz de las últimas reformas del Código Penal, 2016.

RODRÍGUEZ RAMOS L., Presente y futuro de la protección penal del medio ambiente en España, Estudios Penales y Criminológicos, Volumen V, 1980-81.

ROTTOLA, La Corte di giustizia è competente, ma... non lo è, Dir. UE, 2001.

ROYO G., Comentarios a la Reforma del Codigo Penal de 2015, in Aa.Vv, Valencia, 2015.

ROYO G., Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, Valencia, 2015.

RUGA RIVA C., Diritto penale dell'ambiente, G. Giappichelli, Torino, 2016.

RUGA RIVA C., Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su precauzione, dolo eventuale ed errore, in www.penalecontemporaneo.it

RUGA RIVA C., I nuovi Ecoreati, commento alla legge 22 maggio 2015, numero 68, Giappichelli, Torino, 2015.

RUGA RIVA C., Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente. Nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale, in www.penalcontemporaneo.it

RUGA RIVA C., Il nuovo disastro ambientale : dal legislatore ermetico al legislatore logorroico, in www.dejure.it

RUGA RIVA C., il reato di inosservanza di prescrizioni contenute nell'autorizzazione: norma penale in bianco-verde per ogni irregolarità, in Amb. & Svil., 740 ss.

RUGA RIVA, I collaboratori di giustizia e la connessa legislazione premiale in Italia e in altri ordinamenti europei, in Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale, a cura di Militello-Paoli-Arnold, Freiburg, 2000.

RUGA RIVA, I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22-5-2015, n. 68, Torino, 2015.

SALANITRO U., *Il* danno ambientale *nel sistema di responsabilità civile*, Milano 2005.

SALGADO C., Derecho Penal. Parte especial, Madrid, 2005.

SANCHEZ S., FERNANDEZ M., Los delitos contra el medio ambiente: reforma legal y aplicacion judicial, Barcellona, 2012.

Santoloci-Vattani, Il termine "abusivamente" nel nuovo delitto di disastro ambientale, Diritto e Ambiente, 1-6-2015.

SERVETTI D., Riserva di scienza e tutela della salute, Pisa, 2019.

SESSANO GOENAGA, J.C., *La Protección Penal del Medio Ambiente*, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC 04-11, 2002.

SIRACUSA L., La legge 22 Maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta quasi epocale per il diritto penale dell'ambiente, in www.penalecontemporaneo.it

SIRACUSA, L'attuazione della Direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale, DPCont, 22-2-2011.

SPENA, Accidentalia delicti, le circostanze nella struttura del reato, RIDPP, 2009.

TELESCA M., La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015, Torino, 2016.

TELESCA, Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, DPC, 17-7-2015.

VAGLIASINDI, *La definizione di rifiuto tra diritto penale ambientale e* diritto comunitario, *RTDPE*, 2005, 959 ed *ivi*, 2006.

VERGINE, «Ambiente nel diritto penale (tutela dell')», in Digesto/pen., App., IX, Torino, 1995.

VERGINE, La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del DDL 1345/2014 sui delitti ambientali, RGA, 2014.

VINUESA TORREGROSA A., Los delitos medioambientales en el código penal español, in Revista Brasileira de Ciências Policiais.

W. GIULIETTI, Danno ambientale e azione amministrativa, Napoli 2012.

ZALIN M., Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale, Speciale newsletter B&P Avvocati: i nuovi reati ambientali.

ZAPATER B., La instrumentacion tecnica-legislativa de la protecion penal del medio ambiente, in Aa. Vv., Estudios penales y criminologicos, Santiago de Compostela, 1982.

ZARAGOZA S., Nuevos deberes y responsabilidades de los administradores tras la introducción del regimen de responsabilidad penal de las personas juridicas en el Derecho espanol, in Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, n. 39, 2015.

ZIRULLA, Amianto e responsabilità penale: causalità ed evitabilità dell'evento in relazione alle morti derivate da mesotelioma pleurico, DPCont, 11-1-201.

## INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

C. Giust. CE, 28-10-1975, C-36/75, Rutili (*Racc.*, 1975, 1219)

CGUE Sentenza del 7 febbraio 1985, adbhu, C-240/83 in eur-lez.eu

Sentenza del Tribunal Supremo 2459/1992, n. 53, in www.vlex.es

Sentenza 9 luglio 1992, *causa C-2/90*, Commissione/Belgio, Racc., in www.dispi.unisi.it

Sentenza del Tribunal Supremo de 26 de junio o de 52/1993, 18 de Enero de 1994, in www.vlex.es

Corte Europea dei Diritto dell'Uomo, 9 dicembre 1994, n. 16789/90, in www.giustizia.it

Sentenza del Tribunal Supremo, 27 gennaio 1999, in www.vlex.es

Sentenza del *Tribunal Supremo*, 8 marzo del 2002, n.1664, in www.poderjudicial.es

Sentenza del Tribunal Supremo, 16 marzo 2002, n.9139, in www.vlex.es

Sentenza del Tribunal Supremo, 17 maggio 2003, n.693, in www.vlex.es

Sentenza del Tribunal Supremo, 3 dicembre 2003, n.1183, in www.vlex.es

Corte Cost. Ord. n. 271 del 2006 in www.cortecostituzionale.it

T. S. Maria Capua Vetere, (ord.) 7-12-2006, n. 12811, in www.lexambiente.it

Sent. Cass., Pen. Sez. III, n. 34899/2007, in <a href="https://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a>

Sentenza del Tribunal Supremo, del 27 aprile del 2007, n. 10133, in www.vlex.es

C. Giust. CE, 23-10-2007, C-440/05, in eur-lex.europa.eu

Corte Cost., sent. n. 327/2008, in www.cortecostituzionale.it

Cass. S.U., 27-3-2008, n. 26654, in <u>www.penale.it</u>

Sentenza Corte Costituzionale, 18-8-2008, n. 327, in www.cortecostituzionale.it

Sentenza del Tribunal Supremo, del 23 ottobre del 2008, n. 650, in www.vlex.es

Cass. S.U., 22-1-2009, n. 22676, Ronci, CED, 243381.

Sentenza del Tribunal Supremo, 7 dicembre 2009, n. 210, in www.vlex.es

Sentenza Corte Giustizia, Grande Sezione, 9 marzo 2010, nelle cause riunite C-379/08 e C-380/08, Raffinerie Mediterranee ERG S.p.A. et al. c. Ministero dello Sviluppo Economico et al., in *Foro it*.

Sentenza del Tribunal Supremo, 19 aprile 2010, n. 289, in www.vlex.es

Cass. Pen. Sez. III, 2 luglio 2010, n. 29619, in www.lexambiente.it

Sentenza dell'Audiencia Provincial de Barcelona, 2 marzo del 2011, n. 90

Sentenza del Tribunal Supremo, 2 marzo 2012, n. 152, in www.vlex.es

Sentenza del Tribunal Supremo 3962/12, in www.vlex.es

Cass., Pen. Sez. II, 23-2-2012, n. 2737, in www.diritto.it

Cass. pen., sez. III, 22-11-2012, n. 1475, in www.lexambiente.it

Cass., Pen., Sez. III, 20 dicembre 2012, numero 19018 in www.ambientediritto.it

Consiglio di Stato, Sezione. VI, 21 maggio 2013, n. 2740 in http://www.giustizia-amministrativa.it e in Foro Amm. CDS, 2013.

Cass. Pen., Sez. I, 17-10-2013, Facone, CED, 258394

Sentenza Juzgado de lo penal n. 3 de Santander de 29 de noviembre 2013, in boc.cantabria.es

Cass. Pen., Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 2658, in www.dirittopenalecontemporaneo.it

Cass. Pen., Sez. VI, 24-1-2014, n. 3635, in www.cortedicassazione.it

G.i.p. Trib. Savona, decr. 11.3.2014, in www.altalex.com

Cass. S.U., 24-4-2014, n. 38343, Espenhahn e altri, CED, 261104

Sent. Cass. Pen., Sez IV, 18 settembre 2014, n. 38343 in www.cortedicassazione.it

Cass., Pen. Sez. I, 19 novembre 2014 (dep. 23 febbraio 2015), Schmidheiny, in www.dirittopenalecontemporaneo.it

Sentenza del Tribunal Supremo, del 17 dicembre 2014, n. 5230, in www.vlex.es

Cass, Ufficio del Massimario, Settore penale, Rel. n. III/04/2015, Roma, 29 maggio 2015, in <a href="www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a>

Sentenza del Tribunal Supremo, 22 aprile 2015, n. 244, in www.vlex.es

Sentenza del Tribunal Supremo 3238/15, in www.vlex.es

Cass. Penale, sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170 in www.ambeintediritto.it

Sentenza del *Tribunal Supremo* del 15 dicembre 2016, numero 941, in www.vlex.es

Cass. Pen., sez. III, 22 agosto 2018, n. 38787, in www.ambientediritto.it

Sentenza del Tribunal Supremo 306/2018 (529/2012, de 21 de junio, 935/03), in <a href="https://www.vlex.es">www.vlex.es</a>

Sentenza del Tribunal Supremo (SSTS) 619/2020 de 11 de marzo, in <a href="https://www.vlex.es">www.vlex.es</a>

Corte EDU, Sezione Prima, sentenza 5 maggio 2022, ricorso n. 4642/17